



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 17 novembre 2020 - n. XI/1423 Rinnovo delle commissioni consiliari permanenti della XI Legislatura	3
Deliberazione Consiglio regionale 17 novembre 2020 - n. XI/1424 Rinnovo della commissione speciale «Autonomia e riordino autonomie locali»	3
Deliberazione Consiglio regionale 17 novembre 2020 - n. XI/1425 Rinnovo della Commissione speciale «Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome»	4
Deliberazione Consiglio regionale 17 novembre 2020 - n. XI/1426 Rinnovo della commissione speciale «Montagna»	5

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 20 novembre 2020 - n. 641 Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art.7 della l.r. 29 novembre 2019 n.19, dell' accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012	6
Decreto Presidente Regione Lombardia 20 novembre 2020 - n. 642 Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 7 della l.r. 29 novembre 2019 n.19, dell' accordo di programma per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel comune di Caravaggio (BG)	19

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3878 Ulteriore proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'invito ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica, e indicazioni per l'utilizzo delle relative economie	32
Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3879 Approvazione dello Schema di atto integrativo all'accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e comune di Pusiano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino dell'edificio comunale denominato «Palazzo Carpani-Beauharnais» ospitante la scuola secondaria di primo grado, situato nel comune di Pusiano	34
Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3887 Individuazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26, dell'area sciabile attrezzata in comune di Lenna (BG)	44
Delibera Giunta regionale 23 novembre 2020 - n. XI/3893 Ulteriori disposizioni per la realizzazione dei progetti a valere sulla Misura bando Viaggio #inLombardia seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing di soggetti pubblici ai sensi della d.g.r. XI/1773 del 17 giugno 2019	47

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 20 novembre 2020 - n. 14280 Avviso pubblico per la presentazione delle domande di dote scuola 2020/2021 – Sostegno disabili a.s. 2020/2021	49
--	----

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 23 novembre 2020 - n. 14381 Approvazione modalità attuative di utilizzo e rendicontazione delle risorse integrative degli accordi di collaborazione 2020/2021, di cui alla d.g.r. n.3393/2020, assegnate alle reti interistituzionali anti violenza con decreto n. 12365/2020	71
---	----

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 23 novembre 2020 - n. 14352

Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo l.r. 26/2014» di cui alla d.g.r.n. 1273 del 18 febbraio 2019» - Determinazioni in merito alle manifestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre 2020 e contestuale disimpegno delle risorse 96

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 20 novembre 2020 - n. 14233

Progetto Manunet III - Bando Manunet 2017 Lombardia (d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017) - Progetto Cometas (ID 410308 - CUP E47H18000140006) ammesso con il d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018. Provvedimento di autorizzazione all'erogazione a Finlombarda s.p.a. in esito all'istruttoria della rendicontazione finale presentata da Petroceramics s.p.a. e Politecnico di Milano e contestuale liquidazione delle risorse pari a euro 81.339,15 99

Decreto dirigente unità organizzativa 24 novembre 2020 - n. 14385

Bando reattivi contro il COVID - Concessione ed autorizzazione a Finlombarda all'erogazione di € 614.080,10 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle imprese per la produzione di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, di cui al d.d.u.o. n. 7528 del 26 giugno 2020 - Approvazione esiti istruttori - 6° provvedimento 104

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente struttura 18 novembre 2020 - n. 14035

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: presa d'atto della variazione anagrafica (sede operativa di svolgimento progetto) del partner Advice Pharma Group s.r.l. relativamente al progetto ID 1156199, «Hub Regionale Integrato BioBanca - analisi - dati e suo utilizzo sperimentale» - acronimo «HIBAD» - con capofila Biorep s.r.l. 107

Decreto dirigente struttura 19 novembre 2020 - n. 14206

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: approvazione della modifica di partenariato con sostituzione del partner Antares s.c.a.r.l. con il nuovo partner Nuclear Instruments s.r.l.s. relativamente al progetto ID 1177180 «Monitoraggio del territorio e agricoltura di precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto» - Acronimo «Pignoletto» con capofila Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 110

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

Decreto dirigente struttura 19 novembre 2020 - n. 14182

Legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». Impegno e contestuale liquidazione, ai comuni interessati, dei contributi relativi alle domande del fabbisogno 2017 - I Elenco 114

Decreto dirigente struttura 24 novembre 2020 - n. 14388

Aggiornamento elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - anno 2020 117

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente struttura 19 novembre 2020 - n. 14143

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato direttivo nella procedura scritta conclusa il 20 luglio 2020 relativamente al progetto ID. 1569821, acronimo Reaction, finanziato a valere sul secondo avviso 126

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 17 novembre 2020 - n. XI/1423

Rinnovo delle commissioni consiliari permanenti della XI Legislatura

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- l'articolo 18 dello Statuto d'autonomia in ordine all'istituzione delle Commissioni consiliari permanenti;
- l'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale il quale prevede che a metà legislatura si proceda al rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 24 aprile 2018, n. XI/7 (Istituzione delle commissioni consiliari permanenti della XI legislatura);

Ritenuto di confermare il numero delle attuali Commissioni permanenti e le materie di rispettiva competenza;

Vista la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione n. 193 del 2 novembre 2020;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 63
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 63
Voti favorevoli:	n. 62
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1

DELIBERA

1. di confermare il numero delle attuali Commissioni consiliari permanenti e le materie di rispettiva competenza come di seguito riportate:

I COMMISSIONE - Programmazione e Bilancio

Programmazione; coordinamento della finanza pubblica; bilancio e fiscalità; credito; istituti ed enti di credito; demanio e patrimonio; accordi di programma; contratti ed appalti della pubblica amministrazione; riordino e vigilanza sul sistema delle società partecipate dalla Regione; statistica e sistemi informativi; agenda digitale; previdenza complementare e integrativa; rapporti internazionali e con l'Unione Europea; cooperazione internazionale.

II COMMISSIONE - Affari istituzionali

Affari istituzionali; rapporti Stato-Regioni-Enti Locali; conferimento e devoluzione di funzioni e compiti dallo Stato alla Regione e agli Enti Locali; autonomie locali e funzionali; riforme istituzionali, città metropolitana; semplificazione, trasparenza dell'attività amministrativa; ordinamento regionale; organizzazione e personale; diritti civili e pari opportunità; sicurezza e immigrazione; polizia amministrativa locale; iniziativa popolare e referendum; identità e peculiarità territoriali.

III COMMISSIONE - Sanità e politiche sociali

Servizio sanitario regionale; prevenzione, tutela della salute, sanità, sicurezza sul lavoro e veterinaria; servizi sociali e socio sanitari e politiche per la famiglia, per la conciliazione, per la fragilità e per l'integrazione; reddito di autonomia; associazionismo, volontariato e terzo settore.

IV COMMISSIONE - Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione

Industria; PMI e microimprese; artigianato; cooperazione; turismo; commercio; sistema fieristico; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; servizi alle imprese e promozione delle attività produttive; tematiche connesse alla delocalizzazione delle imprese; occupazione; mercato del lavoro; crisi aziendali; istruzione, formazione, strumenti formativi e professionali; acque minerali e termali; consumatori.

V COMMISSIONE - Territorio e infrastrutture

Governo del territorio; urbanistica; paesaggio; casa, servizi abitativi e housing sociale; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; edilizia; intermodalità; infrastrutture e opere pubbliche; mobilità.

VI COMMISSIONE - Ambiente e Protezione civile

Valorizzazione dei beni ambientali; valutazione di impatto ambientale; inquinamento; gestione dei rifiuti; risorse idriche; mitigazione dei cambiamenti climatici; emissioni in atmosfera; bonifiche ambientali, cave, torbiere e miniere; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; economia circolare; protezione civile; sicurezza industriale; vigilanza ecologica; dissesto idrogeologico.

VII COMMISSIONE - Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione

Valorizzazione del patrimonio culturale; promozione e organizzazione di servizi e attività culturali; comunicazione e media; sport e politiche per i giovani; sviluppo e promozione dell'attività sportiva; impiantistica sportiva; associazionismo sportivo; università, ricerca e innovazione.

VIII COMMISSIONE - Agricoltura, montagna, foreste e parchi

Sviluppo, sostegno e promozione del sistema agricolo, rurale, silvo-pastorale; sistema produttivo agroalimentare, della pesca e tutela delle produzioni tipiche e di qualità; tutela del suolo agricolo; foreste e viabilità agro-silvo-pastorale; enti, organismi e associazioni operanti nel settore agricolo; sorveglianza fitosanitaria; bonifica ed irrigazione; pesca; alimentazione e nutrizione; agriturismo; attività venatoria; funghi ipogei ed epigei; usi civici; utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati; parchi e riserve naturali; tutela e sviluppo della montagna.

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 novembre 2020 - n. XI/1424

Rinnovo della commissione speciale «Autonomia e riordino autonomie locali»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- l'articolo 18 dello Statuto d'autonomia in ordine alla possibilità di costituzione delle Commissioni consiliari speciali;
- l'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale il quale prevede che a metà legislatura si proceda al rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 24 aprile 2018, n. XI/9 (Istituzione della Commissione speciale 'Autonomia e riordino autonomie locali'), la quale dispone, tra l'altro, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale circa il rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Richiamate le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visti in particolare gli articoli 32 e 33 del sopracitato decreto legislativo, concernenti le unioni di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che ha introdotto una nuova disciplina degli enti territoriali;

Vista la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») che, in attuazione della citata legge 56/2014, reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite ai diversi livelli di governo regionali;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») che, in attuazione della l.r. 19/2015 ha disciplinato il ruolo istituzionale della Città metropolitana, quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano di Milano;

Considerato il mutato assetto istituzionale delineato dagli interventi normativi sopra citati e ancora in fase di attuazione;

Vista la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

Vista la legge 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia);

Richiamato l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

Considerata la deliberazione del Consiglio regionale 7 novembre 2017, n. X/1645 (Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione);

Dato atto che, a seguito della deliberazione del Consiglio regionale 1645/2017, è stato sottoscritto, il 28 febbraio 2018, l'«Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 14 gennaio 2020, n. XI/970 (Risoluzione concernente il riordino del sistema delle autonomie locali);

Vista la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione n. 194 del 2 novembre 2020;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 62
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 62
Voti favorevoli:	n. 62
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

DELIBERA

1. di rinnovare la Commissione speciale 'Autonomia e riordino autonomie locali', finalizzata all'approfondimento e accompagnamento del percorso dell'intesa, ai sensi e in attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, nonché allo studio della tematica concernente il processo di razionalizzazione e riordino delle autonomie locali;

2. di stabilire che la Commissione agirà in stretta collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e con le associazioni in esso rappresentate, per l'elaborazione di proposte in ordine alla tematica di competenza;

3. di definire che la Commissione ha tra i suoi obiettivi la predisposizione di uno studio finalizzato alla elaborazione di proposte e modalità operative per supportare gli enti locali nell'ottimizzazione dell'esercizio delle loro funzioni, nonché di predisporre proposte di modifica della normativa relativa alle autonomie locali;

4. di stabilire che la Commissione avrà il compito di interfacciarsi con il mondo delle autonomie locali per raccogliere le istanze da questo provenienti e contribuire all'individuazione di soluzioni alle problematiche poste che tengano nel massimo rilievo i suggerimenti e le proposte provenienti dal sistema delle autonomie;

5. di stabilire che la Commissione ha durata fino al termine della legislatura e nello svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale per le Commissioni permanenti.

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 novembre 2020 - n. XI/1425
Rinnovo della Commissione speciale «Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- l'articolo 18 dello Statuto d'autonomia in ordine alla possibilità di costituzione delle Commissioni consiliari speciali;
- l'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale il quale prevede che a metà legislatura si proceda al rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 24 aprile 2018, n. XI/10 (Istituzione della Commissione speciale 'Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome'), la quale dispone, tra l'altro, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale circa il rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Preso atto:

- del ruolo svolto dal Consiglio regionale della Lombardia nella X legislatura in relazione alle politiche europee e alla partecipazione alla definizione degli indirizzi regionali in merito;
- che tra Regione Lombardia e Cantone Ticino intercorrono da tempo rapporti di collaborazione in settori strategici, quali le attività produttive, i trasporti, la salute e l'occupazione, che hanno dato vita a intese, accordi, programmi di cooperazione e progetti infrastrutturali di grande impatto sui territori;
- che in tale ambito dal 1975 vige tra Italia e Svizzera un accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, in base al quale spetta ai comuni lombardi quasi il novanta per cento delle somme annualmente attribuite e che su tali argomenti sono aperte modalità di confronto;

Considerato che problemi analoghi a quelli sopra evidenziati per il Cantone Ticino ricorrono anche nelle altre aree di confine, con particolare riguardo agli altri Cantoni della Confederazione Svizzera confinanti, nonché con le Province autonome;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 settembre 2011, n. 216, che ha preso atto della Dichiarazione di intenti sull'istituzione di un tavolo di lavoro tecnico-politico tra il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e il Consiglio regionale della Lombardia, sottoscritta a Bellinzona il 21 settembre 2011;

Considerato che la predetta Dichiarazione di intenti individua, a titolo puramente esemplificativo e rispetto a una fase di prima attuazione, come aree di comune interesse prioritario le seguenti: turismo, mercato del lavoro e frontaliero, infrastrutture e trasporti con particolare riferimento a quelli ferroviari;

Vista la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione n. 195 del 2 novembre 2020;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 63
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 63
Voti favorevoli:	n. 63
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

DELIBERA

1. di rinnovare la Commissione speciale 'Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome';

2. di stabilire che la Commissione speciale svolga un'indagine di natura conoscitiva volta ad acquisire notizie e documenti allo scopo di fornire un inquadramento giuridico, economico, culturale e sociale, sulla cui base la Commissione possa elaborare proposte e iniziative;

3. di stabilire che la Commissione speciale svolga inoltre le seguenti funzioni:

- acquisire informazioni ed elementi di giudizio circa l'impatto a livello territoriale delle politiche europee nelle materie di competenza regionale e, a tal fine, svolgere incontri con le Istituzioni europee e le loro rappresentanze in Lombardia;
- accertare l'esecuzione degli accordi vigenti nelle diverse materie di interesse comune per le aree di confine coinvolte;
- valutare le criticità emergenti a livello amministrativo, sociale, occupazionale, territoriale e di sicurezza derivanti dall'esecuzione degli accordi operanti tra i territori di confine e dalle differenze tra i diversi ordinamenti regionale, cantonali e provinciali;
- definire indirizzi e criteri cui ispirare l'azione politica regionale nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni europee, i Cantoni della Confederazione Svizzera e le Province autonome, ai fini di favorire una partecipazione coordinata ed efficace di Regione Lombardia nelle strategie e nelle politiche europee, nonché di contrastare la distrazione di risorse

e la delocalizzazione di attività produttive dalla Lombardia verso i territori confinanti;

- individuare potenziali nuovi ambiti di collaborazione, anche con riferimento a settori non ancora oggetto di intese;

4. di stabilire che la Commissione ha durata fino al termine della legislatura e nello svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale per le Commissioni permanenti.

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 novembre 2020 - n. XI/1426 Rinnovo della commissione speciale «Montagna»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- l'articolo 18 dello Statuto d'autonomia in ordine alla possibilità di costituzione delle Commissioni consiliari speciali;
- l'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale il quale prevede che a metà legislatura si proceda al rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 24 aprile 2018, n. XI/12 (Istituzione della Commissione speciale 'Montagna'), la quale dispone, tra l'altro, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del Regolamento generale circa il rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

Visto l'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia, il quale, tra l'altro, dispone che Regione Lombardia riconosca la specificità dei territori montani e preveda politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) che riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, e impegna Regione Lombardia a tutelarne gli aspetti paesaggistici e i valori identitari, morfologici, culturali ed etici, nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 luglio 2016, n. 1107 (Risoluzione concernente lo sviluppo ed il sostegno alla montagna);

Vista la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione n. 196 del 2 novembre 2020;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 65
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 65
Voti favorevoli:	n. 65
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

DELIBERA

1. di rinnovare la Commissione speciale 'Montagna';

2. di stabilire che la Commissione speciale svolga indagini conoscitive volte ad acquisire notizie e documenti allo scopo di fornire un inquadramento giuridico, economico e sociale, sulla cui base la Commissione possa elaborare proposte e iniziative anche in raccordo con i comitati di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni') e all'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani);

3. di stabilire l'ambito competenziale della Commissione speciale come segue:

- tutela e sviluppo delle aree montane sotto il profilo sociale, economico e culturale (sviluppo turistico, sistema dei rifugi, sentieristica, ecc...);
- valorizzazione della montagna nelle sue diverse accezioni e accrescimento della sua attrattività e competitività;
- valutazione delle criticità emergenti, non solo a livello amministrativo, ma anche relative agli aspetti sociali, occupazionali e ambientali tipici delle aree montane;
- definizione di indirizzi e criteri cui ispirare l'azione politica regionale nell'ambito dei rapporti con gli enti montani, innanzitutto con la finalità di contrastare lo spopolamento e la delocalizzazione delle attività produttive;
- comprensori sciistici, impianti di risalita e infrastrutture connesse;
- comunità montane;
- EUSALP - Strategia macroregionale Alpina;
- professioni della montagna (maestri di sci, guide alpine, ecc...);
- canoni idrici;
- riqualificazione e rigenerazione dei borghi montani;

4. di stabilire che la Commissione ha durata fino al termine della legislatura e nello svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale per le Commissioni permanenti.

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**D.p.g.r. 20 novembre 2020 - n. 641****Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 7 della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;

Richiamate:

- la d.g.c. n. 95 del 9 settembre 2020 con la quale il Comune di San Benedetto Po (MN) ha promosso l'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico, che verrà recuperato e riutilizzato a fini pubblici realizzando spazi per la promozione turistica/enogastronomica del territorio e per il supporto a piccole attività tipiche artigianali e commerciali;
- la d.g.r. n. XI/3595 del 28 settembre 2020 di adesione alla proposta di Accordo;
- la d.g.r. n. XI/ 3794 del 9 novembre 2020 di approvazione dell'ipotesi di Accordo;

Preso atto che

- l'Accordo di Programma, comprensivo degli allegati A, B e C parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 18 novembre 2020, da Regione Lombardia, dal Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 e dal Comune di San Benedetto Po;
- l'Accordo non comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di San Benedetto Po;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell'art. 7 della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019, l'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 ed i relativi allegati A, B e C parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 18 novembre 2020 da Regione Lombardia, dal Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 e dal Comune di San Benedetto Po;

2) di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell'art. 7 e della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019 la pubblicazione del presente decreto e dell'Accordo di Programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati sono depositati presso gli uffici comunali con sede in via E. Ferri, 79 a San Benedetto Po;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____



**Commissario Delegato per
l’Emergenza e la Ricostruzione dei
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi
Sismici del 20 e 29 maggio 2012**

Comune di San Benedetto Po (MN)

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ACQUISTO ED E LA RIVITALIZZAZIONE
DELL’EDIFICIO DI INGRESSO A PIAZZA FOLENGO NEL CENTRO STORICO DI SAN
BENEDETTO PO COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ACQUISTO E LA RIVITALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO
DI INGRESSO A PIAZZA FOLENGO NEL CENTRO STORICO DI SAN BENEDETTO PO
COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ,
dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge regionale 14 marzo 2003 n.
2 e della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19)

TRA:

la **REGIONE LOMBAR디아**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

Il **COMMISSARIO DELEGATO** per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di seguito Commissario Delegato), di cui al Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n.122, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona della Consigliera Regionale Alessandra Cappellari su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

il **COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)** con sede in via E. Ferri 79 San Benedetto Po, nella persona del Sindaco Roberto Lasagna;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la L.R. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";

- la legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con la quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34, ed in particolare l'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 - in materia di contributi in capitale a fondo perduto;
- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- L'Ordinanza 19/12/2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2)- Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- L'Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha così riformulato le scadenze di cui all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456
 - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, sia stato avviato il procedimento espropriativo dandone comunicazione agli interessati), pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
 - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i paragrafi 2 .2 "Esercizio dei pubblici poteri" ed il paragrafo 2.6 "Cultura e conservazione del Patrimonio";

PREMESSO CHE

- il Comune di San Benedetto Po con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/09/2020 ha promosso un Accordo di Programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po. L'edificio è individuato con scheda CS84 inserita nell'allegato B2 della citata Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;
- La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3595 del 28/09/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di San Benedetto Po assicurando il finanziamento per l'acquisizione dell'immobile fino ad un importo massimo di 109.408,00 € (valore verificato dall'Agenzia delle Entrate con atto agli atti con prot. n. 4948 del 31/03/2017 e spese di acquisizione);
- Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato con Ordinanza n. 605 del 24/09/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di San Benedetto Po assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo di 700.000,00 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012

CONSIDERATO CHE:

- gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art.4 della LR. n. 19/2019;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del 28/10/2020 ha concluso il lavoro istruttorio e ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- la Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo di Programma nella seduta del 02/11/2020, ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
 - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3794 del 09/11/2020;

- dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 618 del 13/11/2020;
- dalla Giunta Comunale del Comune di San Benedetto Po con deliberazione n. 135 del 11/11/2020;
- Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o Accordo).
2. L'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, "Programmazione negoziata regionale" e dall'art.7 della L.R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente AdP. Nello specifico:
 - Allegato A – Relazione tecnica
 - Allegato B – Quadro Economico
 - Allegato C – Cronoprogramma

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Accordo

1. La Finalità del presente AdP è l'acquisizione di un edificio a destinazione mista residenziale / commerciale identificato al NCEU al foglio 44, mapp. 239 sub. 1, 2, 3

per un riutilizzo a fini pubblici finalizzato alla promozione turistica ed economica del territorio.

2. Con il presente AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di attuare le finalità richiamate nelle premesse.

3. Il presente AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

Art. 3

Descrizione del progetto

1. L'acquisizione dell'edificio con fondi regionali è finalizzata a supportare i comuni nella ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni a seguito del sisma 2012.

2. Il progetto, come descritto nell'allegato A – Relazione, prevede l'acquisizione di un edificio precedentemente destinato ad attività commerciale e residenziale, ed il suo riutilizzo a fini pubblici e senza attività economiche per la promozione turistica/enogastronomica del territorio e per il supporto a piccole attività tipiche artigianali e commerciali.

Art. 4

Fattibilità urbanistica dell'intervento

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.

Art. 5

Piano dei costi e dei finanziamenti

1. Il costo complessivo dell'intervento di acquisizione e recupero funzionale dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, è stimato in 809.408,00 € di cui:

- 700.000,00 € (valore stimato) per il recupero dell'immobile;
- 109.408,00 € per l'acquisizione dell'immobile sulla base della stima del suo valore verificata dall'Agenzia delle Entrate con atto agli atti con prot. n. 4948 del 31/03/2017 e relative spese;

- Il comune provvederà all'allestimento dei locali con arredi e attrezzature già in propria disponibilità.
2. Il Piano dei finanziamenti è così ripartito:
- per 700.000 € (valore stimato) a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il D.L. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
 - fino ad un massimo di 109.408,00 € a valere sul bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020 quale finanziamento di Regione Lombardia per acquisizione immobile e relative spese;
3. Il contributo regionale per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, ai sensi dell'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 – della L.R. n. 34 della in materia di contributi in capitale a fondo perduto, ha destinazione vincolata e sarà corrisposto in unica rata a seguito della pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente AdP, previo accertamento degli effettivi costi di acquisizione dell'immobile.

Art. 6

Impegni delle parti

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
 - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa;
 - rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
 - attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP;

- curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relative agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e del Commissario Delegato.

Art. 7

Impegni in capo a Regione Lombardia

1. Regione Lombardia si impegna a:

- emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP;
- provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regione.lombardia.it;
- erogare a favore del Comune di San Benedetto Po il contributo stanziato a fondo perduto fino alla somma massima di 109.408,00 € per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, con le modalità di cui al precedente art. 5. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

2. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di San Benedetto Po per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

Impegni in capo al Commissario Delegato

1. Il Commissario Delegato si impegna a:

- procedere alla valutazione del progetto esecutivo per i lavori di acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
- erogare il contributo riconosciuto come ammissibile secondo i principi dettati dal Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e smmii.

Art. 9

Impegni in capo al Comune di San Benedetto Po

1. Il Comune di San Benedetto Po, quale ente promotore dell'Accordo, si impegna a:
 - utilizzare il finanziamento regionale unicamente per le spese relative all'acquisizione dei beni di cui all'art.2;
 - trasmettere a Regione Lombardia la documentazione attinente le spese di acquisizione dell'immobile;
 - garantire il successivo affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e l'affidamento dei lavori secondo le norme del Codice dei Contratti;
 - presentare, nel rispetto dell'allegato C – Cronoprogramma, la progettazione esecutiva dell'intervento entro giugno 2021 e comunque in tempo utile per permettere il completamento dell'istruttoria da parte della Struttura Commissariale ed il successivo finanziamento nei termini fissati per la conclusione dello stato di emergenza, previa acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza;
 - garantire, come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, l'allestimento e l'arredo dei locali con beni già nella propria disponibilità nonchè il funzionamento e la gestione dell'immobile.
 - garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione.

Art. 10

Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 7 della L.R. n.19/2019, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
 - Commissario Delegato o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di San Benedetto Po o suo delegato, che lo presiede;
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonchè del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;

- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- autorizzare, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
 - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
 - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
 - non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 - non necessitino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente AdP;
- approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere sarà concluso, la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica che darò atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l'AdP.

3. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente del Collegio vale doppio. E' richiesta l'unanimità per:

- approvare modifiche all'AdP;
- dichiarare concluso l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia, dal Commissario Delegato e dal Comune di San Benedetto Po.

4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

5. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003 e dall'art.4 della LR. n. 19/2019.

Art. 11**Sanzioni**

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:

- assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
- qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

Art. 12**Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13**Verifiche**

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 14**Sottoscrizione, effetti e durata**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 6 della L.R. 2/2003 e della L.R. n.19/2019 il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.

2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell'AdP e sul sito internet degli Enti sottoscrittori.

3. La durata del presente AdP è fino alla conclusione di tutti gli interventi previsti.

4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'AdP.

5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia all'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e all'art. 6, della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

Milano, lì.....

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia

L' Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni

Massimo Sertori

Il Commissario Delegato

Alessandra Cappellari

Per il Comune di San Benedetto Po

Il Sindaco

Roberto Lasagna

D.p.g.r. 20 novembre 2020 - n. 642
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 7 della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel comune di Caravaggio (BG)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;

Richiamate:

- la d.g.c. n. 70 del 5 agosto 2020 con la quale il Comune di Caravaggio (BG) ha promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri con competenza territoriale estesa anche ai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, in sostituzione dell'attuale sede non più adeguata all'espletamento delle funzioni e che richiederebbe interventi onerosi per il suo adeguamento;
- la d.g.r. n. XI/3553 del 14 settembre 2020 di adesione alla proposta di Accordo;
- la d.g.r. n. XI/3795 del 9 novembre 2020 di approvazione dell'ipotesi di Accordo;

Preso atto che:

- l'Accordo di Programma, comprensivo degli allegati A, B, C, D (allegati grafici D1, D2, D3 e D4) ed E parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 18 novembre 2020, da Regione Lombardia e dai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica;
- l'Accordo non comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Caravaggio;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell'art. 7 della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019, l'Accordo di Programma per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri nel Comune di Caravaggio con competenza territoriale estesa anche ai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, ed i relativi allegati A, B, C, D (allegati grafici D1, D2, D3 e D4) ed E parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 18 novembre 2020 da Regione Lombardia e dai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica;

2) di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell'art. 7 e della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019 la pubblicazione del presente decreto e dell'Accordo di Programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati sono depositati presso gli uffici comunali con sede in Piazza Garibaldi, 9 a Caravaggio;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presidente
Attilio Fontana

— • —



Comune di Caravaggio



Comune di Arzago d'Adda



Comune di Calvenzano



Comune di Fornovo San Giovanni



Comune di Misano di Gera d'Adda



Comune di Mozzanica



Regione
Lombardia

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMUNE DI
CARAVAGGIO

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI
CARABINIERI NEL COMUNE DI CARAVAGGIO**

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ,
dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge regionale 14 marzo 2003 n.
2 e della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19)

TRA:

la **REGIONE LOMBARDBIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

il **COMUNE DI CARAVAGGIO (BG)** con sede in Piazza Garibaldi n. 9 - 24043 Caravaggio, nella persona del Sindaco Claudio Bolandrini;

E

il **COMUNE DI ARZAGO D'ADDA (BG)** con sede in Piazza Indipendenza n. 2, - 24040 Arzago d'Adda, nella persona del Sindaco Gabriele Riva;

E

il **COMUNE DI CALVENZANO (BG)** con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 6, - 24040 Calvenzano, nella persona del Sindaco Fabio Ferla;

E

il **COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)** con sede in Piazza San Giovanni n. 1, - 24040 Fomovo San Giovanni, nella persona del Sindaco Giancarlo Piana;

E

il **COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA (BG)** con sede in Via Roma n. 26, - 24040 Misano di Gera d'Adda, nella persona del Sindaco Daisy Pirovano;

E

il **COMUNE DI MOZZANICA (BG)** con sede in Piazza Antonio Locatelli n. 5, - 24050 Mozzanica, nella persona del Sindaco Bruno Tassi;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la L.R. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la L.R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- la L.R. 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il Governo del territorio";
- la L.R. 31 marzo 1978, n.74 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" ed in particolare l'art.28 sexies che norma i Contributi in capitale a fondo perduto;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2 .2 "Esercizio dei pubblici poteri";

PREMESSO CHE

- il Comune di Caravaggio, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.08.2020 ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri, con competenza territoriale estesa oltre che al Comune di Caravaggio, ai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, in sostituzione dell'attuale sede non più adeguata all'espletamento delle funzioni e che richiederebbe interventi onerosi per il suo adeguamento. L'edificio a tre piani, con aree operative/logistiche e residenziali (caserma di tipo "B"), verrà realizzato su un'area di proprietà comunale in viale Europa unita (ex ss. n° 11 Padana Superiore) facilmente accessibile e ritenuta logisticamente idonea dal Comando Legione Carabinieri "Lombardia"- SM Ufficio Logistico, che ha altresì espresso parere favorevole sul progetto di fattibilità tecnico- economica in data 7.10.2020. L'insieme degli interventi, nel loro complesso, comporta una spesa stimata di 1.800.000,00 €;
- i Comuni di Caravaggio, Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica hanno stipulato in data 20.08.2020 N. 62254 rep Notaio Nicoletta Morelli di Caravaggio la convenzione per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri con la quale è stata condivisa la strategicità per il territorio della permanenza della Caserma dei Carabinieri e la necessità di procedere congiuntamente nell'iter autorizzativo per la realizzazione della nuova caserma. In particolare, la Convenzione prevede che la proprietà e le spese di realizzazione e gestione della nuova caserma saranno suddivise in sei quote di uguale valore (1/6 per ciascun Comune); il Comune di Caravaggio ha il ruolo di capofila per gli adempimenti inerenti la realizzazione dell'opera e tutto l'iter procedurale;
- La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale XI/3553 del 14/09/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Caravaggio e si è impegnata a cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo massimo di 1.500.000,00€ a valere sul bilancio regionale 2020/2022, di cui 300.000,00€ sul cap. 18.01.203.13474 nell'annualità 2020, 600.000,00€ nell'annualità 2021 e 600.000,00€ nell'annualità 2022 sul cap. 18.01.203.14486. Il cofinanziamento regionale ha destinazione vincolata e non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Caravaggio e il 90% dei costi effettivamente sostenuti dai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica;
- La parte restante di finanziamento dell'opera, pari ad 300.000,00€ è garantita dal Comune di Caravaggio per la quota di 150.000,00€ e dai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda e Mozzanica per la quota di 30.000,00€ ciascuno, quote assicurate con fondi propri (anche con ricorso all'indebitamento) come previsto dai rispettivi bilanci pluriennali 2020/22;

CONSIDERATO CHE:

- gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art.4 della LR. n. 19/2019;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del 23.10.2020 ha concluso il lavoro istruttorio e ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- la Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo di Programma, nella seduta del 5.11.2020 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- la Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo di Programma, nella seduta del 2.11.2020 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
 - ✓ dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. XI / 3795 del 09.11.2020;
 - ✓ dalla Giunta Comunale del Comune di Caravaggio con Deliberazione n. 119 del 10.11.2020;
 - ✓ dalla Giunta Comunale del Comune di Arzago d'Adda con Deliberazione n. 79 del 14.11.2020;
 - ✓ dalla Giunta Comunale del Comune di Calvenzano con Deliberazione n. 108 del 11.11.2020;
 - ✓ dalla Giunta Comunale del Comune di Fornovo San Giovanni con Deliberazione n. 84 del 07.11.2020;
 - ✓ dalla Giunta Comunale del Comune di Misano di Gera d'Adda con Deliberazione n. 73 del 13.11.2020;
 - ✓ dalla Giunta Comunale del Comune di Mozzanica con Deliberazione n. 102 del 07.11.2020;
- Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****Premesse**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o Accordo).
2. L'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, "Programmazione negoziata regionale" e dall'art.7 della L.R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".

3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente AdP. Nello specifico sono costituiti:
 - ✓ Allegato A – Relazione tecnica
 - ✓ Allegato B – Quadro Economico
 - ✓ Allegato C – Cronoprogramma
 - ✓ Allegato D – Elaborati grafici:
 - D1 – Inquadramento Territoriale
 - D2 – Planimetria generale
 - D3 – Piante
 - D4 – Sezione A:A
 - ✓ Allegato E – Convenzione tra i Comuni di di Caravaggio, Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Finalità del presente AdP è la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri a Caravaggio nell'area libera di proprietà comunale in viale Europa Unita (ex ss. n° 11 Padana Superiore) identificata ai mapp.12823 (parte), 12825 (parte), 3964 (parte).
2. Con il presente AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di definire e realizzare, tramite procedure tra di essi concordate e coordinate, il progetto di cui all'art.3 destinato ad attuare le finalità richiamate nelle premesse.
3. Il presente AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

Art. 3

Descrizione del progetto

1. Il progetto della nuova Caserma dei Carabinieri di Caravaggio prevede la realizzazione di un edificio a tre piani (di cui due fuori terra), con aree operative/logistiche e residenziali, su un'area urbanizzata sita in viale Europa Unita, in un contesto urbano e facilmente accessibile. L'immobile sarà del tipo a pianta rettangolare, con copertura a doppia falda, della lunghezza di circa m. 38,70 e della larghezza di circa m. 11,40, per una superficie lorda di piano di circa mq. 441,18 per complessivi 1323,54. Il volume complessivo dell'edificio sarà di circa mc. 4.626,91, l'altezza interna dell'edificio è di ml. 9,50) All'esterno dell'area recintata della caserma, prospiciente Viale Europa Unita è prevista la realizzazione di spazi di sosta e di accesso. L'organizzazione interna dell'edificio prevede la separazione della zona destinata a funzioni operative e logistiche da quella destinata alle residenze di servizio, con accessi carrai e pedonali indipendenti su Viale Europa Unita. I locali interni sono stati progettati recependo le esigenze e le indicazioni sia di localizzazione che dimensionali impartite dall'Arma dei Carabinieri.
2. La scelta dei materiali di finitura assicurerà un corretto inserimento nel contesto urbano esistente e verranno utilizzate tecnologie e materiali che garantiscano corretti standard di risparmio energetico. La caserma, ai fini sismici, ricade in classe d'uso IV e come tale viene dimensionata trattandosi di edificio sensibile.

Art. 4**Fattibilità urbanistica dell'intervento**

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.

Art. 5**Piano dei costi e dei finanziamenti**

1. Il costo previsto dal progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di cui al soprastante art. 3 è pari a 1.800.000,00€;
2. La copertura dei costi è garantita:
 - ✓ dal Comune di Caravaggio con proprie risorse per 150.000,00€ di cui 30.000,00€ nell'annualità 2020, 60.000,00€ nell'annualità 2021 e 60.000,00€ nell'annualità 2022;
 - ✓ dal Comune di Arzago d'Adda con proprie risorse per 30.000,00€ di cui 6.000,00€ nell'annualità 2020, 12.000,00€ nell'annualità 2021 e 12.000,00€ nell'annualità 2022;
 - ✓ dal Comune di Calvenzano con proprie risorse per 30.000,00€ di cui 6.000,00€ nell'annualità 2020, 12.000,00€ nell'annualità 2021 e 12.000,00€ nell'annualità 2022;
 - ✓ dal Comune di Fornovo San Giovanni con proprie risorse per 30.000,00€ di cui 6.000,00€ nell'annualità 2020, 12.000,00€ nell'annualità 2021 e 12.000,00€ nell'annualità 2022;
 - ✓ dal Comune di Misano di Gera d'Adda con proprie risorse per 30.000,00€ di cui 6.000,00€ nell'annualità 2020, 12.000,00€ nell'annualità 2021 e 12.000,00€ nell'annualità 2022;
 - ✓ dal Comune di Mozzanica con proprie risorse per 30.000,00€ di cui 6.000,00€ nell'annualità 2020, 12.000,00€ nell'annualità 2021 e 12.000,00€ nell'annualità 2022;
 - ✓ dalla Regione Lombardia, con importo massimo di 1.500.000,00€ a valere sul bilancio regionale 2020/2022, di cui 300.000,00€ sul cap. 18.01.203.13474 nell'annualità 2020, 600.000,00€ nell'annualità 2021 e 600.000,00€ nell'annualità 2022 sul cap. 18.01.203.14486. Il cofinanziamento regionale ha destinazione vincolata e non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Caravaggio e il 90% dei costi effettivamente sostenuti dai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica.

Art. 6**Impegni delle parti**

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
 - ✓ collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - ✓ promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;

- ✓ avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- ✓ rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- ✓ attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP;
- ✓ curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- ✓ evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

Art. 7

Impegni in capo a Regione Lombardia

1. Regione Lombardia si impegna a:
 - ✓ emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP;
 - ✓ provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it;
 - ✓ garantire la copertura del contributo stanziato per la realizzazione delle finalità dell'Accordo con il finanziamento a fondo perduto della somma di 1.500.000,00€ a valere sul bilancio regionale 2020/2022, di cui 300.000,00€ sul cap. 18.01.203.13474 nell'annualità 2020, 600.000,00€ nell'annualità 2021 e 600.000,00€ nell'annualità 2022 sul cap. 18.01.203.14486. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dagli Enti siano inferiori alla cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà proporzionalmente ridotto e non supererà il 50% della spesa stessa.
2. Il finanziamento regionale di cui al comma 1) verrà corrisposto come segue:
 - ✓ 300.000,00€ nell'annualità 2020, e da corrispondere entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente AdP;
 - ✓ 600.000,00€ nell'annualità 2021 e da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione del certificato di inizio dei lavori;
 - ✓ 600.000,00€ nell'annualità 2022, da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione a Regione Lombardia del Collaudo tecnico-amministrativo della nuova Caserma.
3. Nel dettaglio, Regione Lombardia erogherà con le modalità di cui al comma precedente:
 - ✓ 30.000,00€ al Comune di Caravaggio e 54.000,00€ a ciascun Comune di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica per complessivi 300.000,00€ nell'annualità 2020;
 - ✓ 60.000,00€ al Comune di Caravaggio e 108.000,00€ a ciascun Comune di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica per complessivi 600.000,00€ nell'annualità 2021;

- ✓ 60.000,00€ al Comune di Caravaggio e 108.000,00€ a ciascun Comune di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica per complessivi 600.000,00€ nell'annualità 2022;
4. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti dei Comuni per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5, comma 1.

Art. 8

Impegni in capo al Comune di Caravaggio

1. Il Comune di Caravaggio, quale ente promotore dell'Accordo, si impegna a:
- ✓ assumere gli impegni derivanti dalla Convenzione di cui all'allegato E del presente AdP. In particolare, quale capo Convenzione:
 - trasferire gratuitamente ed alle condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 20.08.2020 N. 62254 rep. Notaio Nicoletta Morelli di Caravaggio quota parte della proprietà dell'area (1/6 al Comune di Arzago d'Adda, 1/6 al Comune di Calvenzano, 1/6 al Comune di Fornovo San Giovanni, 1/6 al Comune di Misano di Gera d'Adda, 1/6 al Comune di Mozzanica) prima della sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori;
 - garantire l'adempimento dell'iter procedurale inerente la realizzazione dell'opera, acquisendo ove previsto il parere della Conferenza dei Sindaci;
 - anticipare le spese di realizzazione che verranno rimborsate proporzionalmente dagli altri Comuni sottoscrittori;
 - ✓ garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari a 150.000,00€ di cui 30.000,00€ nell'annualità 2020, 60.000€ nell'annualità 2021 e 60.000,00€ nell'annualità 2022, come indicato all'art.5;
 - ✓ garantire l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e l'affidamento dei lavori secondo le norme del Codice dei contratti;
 - ✓ garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione;
 - ✓ presentare a Regione Lombardia il certificato di inizio lavori ed il Collaudo tecnico-amministrativo al termine dei lavori;
 - ✓ restituire parte del contributo ricevuto nel caso in cui siano accertati minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere o reimpiegare le economie certificate, previo parere positivo del Collegio di Vigilanza, per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità dell'AdP.

Art. 9

Impegni in capo ai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica

1. I Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, quale enti aderenti dell'Accordo, si impegnano in particolare a:
- ✓ assumere gli impegni derivanti dalla Convenzione di cui all'allegato 2 del presente AdP. In particolare:

- riversare entro 30 gg dal ricevimento al Comune di Caravaggio il cofinanziamento regionale a destinazione vincolata per la realizzazione della nuova caserma;
- acquisire la comproprietà della nuova caserma e compartecipare alle spese di manutenzione straordinaria nella misura di 1/6 per ciascun Comune;
- ✓ garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari complessivamente ad 150.000,00€ di cui 30.000,00€ nell'annualità 2020, 60.000,00€ nell'annualità 2021 ed 60.000,00€ nell'anno 2022 come indicato all'art.5.
- ✓ restituire parte del contributo ricevuto nel caso in cui siano accertati minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere o reimpiegare le economie certificate, previo parere positivo del Collegio di Vigilanza, per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità dell'AdP.

Art. 10

Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 7 della L.R. n.19/2019, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:
 - ✓ Sindaco del Comune di Caravaggio o suo delegato, che lo presiede
 - ✓ Sindaco del Comune di Arzago d'Adda
 - ✓ Sindaco del Comune di Calvenzano
 - ✓ Sindaco del Comune di Forno San Giovanni
 - ✓ Sindaco del Comune di Misano di Gera d'Adda
 - ✓ Sindaco del Comune di Mozzanica
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
 - ✓ vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
 - ✓ individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - ✓ provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
 - ✓ autorizzare, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, le modifiche eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
 - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
 - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
 - non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 - non necessino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
 - ✓ dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente AdP;
 - ✓ approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica

che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l'AdP.

3. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente del Collegio vale doppio. E'richiesta l'unanimità per:
 - ✓ approvare modifiche all'AdP;
 - ✓ dichiarare concluso l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e degli enti sottoscrittori.
4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
5. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003 e dall'art.4 della LR. n. 19/2019.

Art. 11

Sanzioni

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:
 - ✓ assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
 - ✓ qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

Art. 12

Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13

Verifiche

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 14

Sottoscrizione, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 6 della L.R. 2/2003 e della L.R. n.19/2019 il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell'AdP e sul sito internet degli Enti sottoscrittori.
3. La durata del presente AdP è quella indicata nel Cronoprogramma allegato e comunque non superiore a 5 anni. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza, che dovrà deliberare in merito ai sensi del precedente art. 9.
4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'AdP.
5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia all'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, all'art. 6, della L.R. n. 2/2003 e alla L.R. n.19/2019 , nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

Milano, novembre 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia

L' Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Massimo Sertori

Per il Comune di Caravaggio
Il Sindaco
Claudio Bolandrini

Per il Comune di Arzago d'Adda
il Sindaco
Gabriele Riva;

Per il Comune di Calvenzano
il Sindaco
Fabio Ferla

Per il Comune di Fornovo San Giovanni
il Sindaco
Giancarlo Piana

Per il Comune di Misano di Gera d'Adda
il Sindaco
Daisy Pirovano

Per il Comune di Mozzanica
il Sindaco
Bruno Tassi

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3878

Ulteriore proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'invito ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica, e indicazioni per l'utilizzo delle relative economie

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la d.g.r. n. 2091 del 31 luglio 2019 «Approvazione dei criteri relativi all'Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica», recante misure a sostegno dei Comuni lombardi aventi popolazione fino a 15.000 abitanti per la realizzazione di interventi di regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale e/o di sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, che generino o abbiano generato rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture di competenza comunale, per un investimento complessivo pari a 10.000.000,00 euro;
- il d.d.u.o. n. 11739 del 6 agosto 2019 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica»;
- il d.d.u.o. n. 15174 del 22 ottobre 2019 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: approvazione della graduatoria e impegno di spesa per gli interventi finanziati»;
- la d.g.r. n. 2376 del 11 novembre 2019, che ha disposto l'integrazione del capitolo di spesa 13880 per 7.640.279,00 €, rendendo possibile il finanziamento di ulteriori interventi ammessi;
- il d.d.u.o. n. 16220 del 11 novembre 2019 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: modifica della graduatoria e e dell'impegno di spesa per alcuni degli interventi finanziati»;
- il d.d.u.o. n. 16345 del 13 novembre 2019 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: liquidazione dei contributi ai Comuni finanziati con decreto 15174 del 22 ottobre 2019», con il quale è stato erogato l'intero contributo ai primi 196 Comuni in graduatoria;
- il d.d.u.o. n. 16521 del 15 novembre 2019 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: impegno di spesa per gli interventi a seguito ulteriore finanziamento del capitolo e scorrimento graduatoria»;
- il d.d.u.o. n. 17932 del 09 dicembre 2019 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: liquidazione dei contributi ai Comuni finanziati con decreto 16521 del 15 novembre 2019», con il quale è stato erogato l'intero contributo ad ulteriori 101 Comuni, e ad 1 Comune una quota parte del contributo medesimo;
- la d.g.r. n. 2761 del 31 gennaio 2020 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica» - Proroga dei termini - (di concerto con gli assessori Serfori e Foroni)
- il d.d.u.o. n. 6823 del 11 giugno 2020 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: impegno di spesa per gli interventi a seguito ulteriore stanziamento del capitolo e scorrimento graduatoria fino a completamento finanziamento degli interventi ammessi», con il quale è stato disposto il finanziamento degli interventi ancora ammissibili, sino ad esaurimento della graduatoria;
- la d.g.r. n. 3269 del 23 giugno 2020 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica» - Proroga dei termini - (di concerto con gli assessori Serfori e Foroni);

Visti, altresì:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge del 2 marzo 2020 n. 9 - Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID - 19;

- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge con le modificazioni legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati:

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630 «Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- le ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24 febbraio 2020 «Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 - riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 «Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamate:

- la Scheda Criteri di cui all'Allegato 1 (parte integrante) alla succitata d.g.r.n. 2091 del 31 luglio 2019 «Approvazione dei criteri relativi allo «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica», che prevede:
 - il perfezionamento entro il 30 giugno 2020 della rendicontazione degli interventi realizzati;
 - per gli interventi sul reticolo idrico minore, il recepimento entro il 31 dicembre 2019 del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici vigenti (all. D della d.g.r. 7581/19);
- la succitata d.g.r.n. 3269 del 23 giugno 2020, che ha disposto le seguenti ulteriori modifiche di termini:
 - proroga al 30 dicembre 2020 della rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati nel 2019;
 - proroga al 30 dicembre 2020, per gli interventi sul reticolo idrico minore, della dichiarazione di avvenuto recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici vigenti (all. D della d.g.r. 7581/19), o impegno al suo recepimento;
 - fissazione al 30 giugno 2021 del termine di rendicontazione per gli interventi finanziati nel 2020;

Preso atto che numerosi Comuni beneficiari hanno segnalato criticità rispetto alla tempistica per il perfezionamento delle procedure di variante al PGT e per la materiale realizzazione degli interventi finanziati, principalmente ascrivibili alle limitazioni generate dalle misure anti-Covid-19, che hanno inciso pesantemente sul funzionamento degli organi collegiali e sul periodo più favorevole alle lavorazioni in quota ed in alveo;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di prorogare ulteriormente i termini suindicati, rimodulandoli come segue:

- la rendicontazione di tutti gli interventi finanziati dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2021 (termine perentorio);
- per gli interventi sul reticolo idrico minore, l'avvenuto recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici vigenti (all. D alla dgr 7581/19) dovrà essere formalizzato entro e non oltre il 30 giugno 2021 (termine perentorio);

Richiamate le seguenti disposizioni regionali:

- l'art. 1, comma 7 della l.r. 9/2020, che prevede che le risorse derivanti da economie restino nella titolarità dell'ente assegnatario per ulteriori investimenti;
- l'art. 11 (Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da COVID-19) della l.r. 18/2020, che prevede «Gli Enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all'adozione di misure intese a fronteggiare l'emergenza da COVID-19»;

Ritenuto di consentire ai Comuni beneficiari l'utilizzo delle eventuali economie maturate a conclusione dei lavori:

- per ulteriori investimenti e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica conformi alle finalità dell'*Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica*;
- per ulteriori investimenti in misure intese a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare come segue i termini di cui alla d.g.r.n. 3269 del 23 giugno 2020 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica» - Proroga dei termini»:

- la rendicontazione di tutti gli interventi finanziati dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2021 (termine perentorio);
- per gli interventi sul reticolo idrico minore, l'avvenuto recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici vigenti (all. D alla d.g.r. 7581/19) dovrà essere

formalizzato entro e non oltre il 30 giugno 2021 (termine perentorio);

2. di consentire ai Comuni beneficiari l'utilizzo delle eventuali economie maturate a conclusione dei lavori:

- per ulteriori investimenti e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica conformi alle finalità dell'*Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica*;
- per ulteriori investimenti in misure intese a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

3. di demandare al competente Dirigente dell'Area Programmazione e relazioni esterne l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione bandi;

5. di attestare che l'oggetto della presente deliberazione non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3879
Approvazione dello Schema di atto integrativo all'accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e comune di Pusiano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino dell'edificio comunale denominato «Palazzo Carpani-Beauharnais» ospitante la scuola secondaria di primo grado, situato nel comune di Pusiano

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64, che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura, nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) che individuano, tra le priorità delle politiche di Regione Lombardia:
 - l'istruzione, la formazione e il capitale umano quali fattori decisivi per la crescita economica sociale e civile di un territorio;
 - lo sviluppo di un sistema educativo sempre più innovativo e adeguato in termini di punto di riferimento e motore del sistema sociale e in generale il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia;
 - il contrasto allo spopolamento delle aree montane, in particolare dei piccoli Comuni e delle valli prealpine;
- la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, art. 1, comma 2, lett. a) che persegue le finalità di «favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche»;
- la legge 241/1990, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la d.g.r. n. 1950 del 22 luglio 2019 di approvazione dello schema di accordo di tra Regione Lombardia e Comune di Pusiano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino dell'edificio comunale denominato «Palazzo CARPANI -BEAUHARNAIS» ospitante la scuola secondaria di 1° grado, situato nel Comune di Pusiano;

Visto che l'Accordo di collaborazione suddetto è stato sottoscritto dalle Parti in data 17 settembre 2019;

Preso atto che:

- con l'Accordo sopra citato le Parti hanno inteso collaborare per il perseguimento del comune interesse pubblico di assicurare un'adeguata e accessibile offerta di servizi educativi-formativi, nonché culturali, alla cittadinanza, proponendo una struttura rispondente ai criteri di sicurezza definiti dalla normativa vigente, attraverso l'adozione di specifiche misure per opere urgenti e indifferibili tali da compromettere l'agibilità degli edifici scolastici;
- a tal fine, le Parti si sono impegnate a collaborare nella realizzazione dell'intervento di ripristino della copertura dell'edificio comunale adibito a scuola secondaria di 1° grado e altre attività polivalenti di uso pubblico, mediante la realizzazione di lavori di restauro e rifacimento della copertura;
- l'edificio oggetto degli interventi è un bene storico vincolato ai sensi della parte II, art. 10 e parte III del d.lgs. 42/2004;
- il costo per le opere di realizzazione degli interventi è stato pari a complessivi euro 265.000,00 e Regione Lombardia ha partecipato con un contributo a fondo perduto di euro 238.500,00, ritenendo il progetto coerente con le finalità di interesse generale volte al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente;
- i lavori si sono effettivamente conclusi nel mese di settembre 2020 come da comunicazione prot. AT.2020.0312077 trasmessa dal Comune di Pusiano alla Regione Lombardia;

Considerato che:

- nel corso dei lavori del rifacimento delle coperture dell'edificio scolastico è emersa la necessità, nonché valutata l'opportunità e la convenienza, di completare i lavori di restauro dell'immobile provvedendo ad un intervento di rifacimento delle facciate;
- nel mese di luglio 2020 il Comune di Pusiano ha pertanto avviato le interlocuzioni con Regione Lombardia al fine di

condividere un'integrazione all'Accordo di collaborazione vigente, valutando la sussistenza del comune interesse pubblico di garantire i servizi all'istruzione attraverso una struttura adeguata, moderna, sicura ed efficiente, contemplando le esigenze di economicità e di sostenibilità;

- tale integrazione consentirebbe il completamento del progetto complessivo di restauro di Palazzo Carpani-Beauharnais, restituendo alla collettività un edificio di straordinaria bellezza e valenza storico-culturale nella sua piena agibilità e accessibilità;

Dato atto che, alla luce delle suddette valutazioni, il Comune di Pusiano ha approvato con delibera di Giunta comunale n. 53 del 16 settembre 2020 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un intervento di restauro conservativo delle facciate e del porticato d'onore, con un costo complessivo di euro 270.000,00 richiedendo a Regione Lombardia una compartecipazione al nuovo progetto, attraverso un'integrazione all'accordo di collaborazione vigente;

Valutata la coerenza della proposta di compartecipazione al progetto con le finalità della collaborazione volta al perseguimento del comune interesse di garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e funzionali, tenuto conto del carattere di storicità e di valenza culturale dell'edificio, garantendone la tutela e conservazione in forza del vincolo storico cui è soggetto;

Rilevato che:

- con un'estensione dell'Accordo vigente le parti possono continuare a cooperare per meglio assicurare una risposta concreta ed efficace ai bisogni della comunità anche tenendo conto dell'importanza di un'adeguata offerta di servizi allo studio in grado di fronteggiare situazioni di crisi, come ha evidenziato l'attuale emergenza Covid-19;
- le Parti condividono pertanto l'obiettivo specifico di realizzare l'intervento di restauro conservativo delle facciate e del porticato d'onore dell'immobile di proprietà comunale, in modo da restituire agli studenti, alle loro famiglie, e agli operatori scolastici, una struttura scolastica sicura, funzionale e di pregio, nonché riconsegnare alla comunità locale nel suo insieme un bene di alto valore culturale, carattere distintivo della storia e della tradizione del territorio, elemento di riconoscibilità in grado di valorizzare il senso di appartenenza e di condivisione di un'identità propria di Pusiano e della sua area;
- la proposta integrativa contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della l.r. n. 25/2007, volta a «favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche»;

Tenuto conto che le Parti intendono innescare un processo positivo a sostegno della conservazione e valorizzazione del sistema culturale, educativo e della promozione di uno sviluppo sociale sostenibile del territorio, con le sue caratteristiche di territorio montano, nel rispetto del principio di sussidiarietà, adizionalità e adeguatezza, coerentemente con le priorità programmatiche dell'azione regionale, così come individuate dal Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 e dai suoi aggiornamenti annuali adottati attraverso il Documento di Economia e Finanza;

Rilevato l'interesse comune a dare compimento e completamento agli interventi di ristrutturazione di Palazzo Carpani-Beauharnais con i lavori di restauro delle facciate, consentendo altresì di salvaguardare gli investimenti già effettuati e di dare piena attuazione alle finalità dell'Accordo di collaborazione attraverso una sua integrazione;

Dato atto che:

- il Comune di Pusiano (CO) e Regione Lombardia si impegnano a collaborare nella realizzazione dell'intervento a finalità di interesse pubblico comune nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e nei termini definiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, e relativi elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Atto integrativo;
- il costo per la realizzazione del progetto è stimato in complessivi euro 270.000,00;
- Regione Lombardia si impegna a concorrere nelle spese di realizzazione del progetto con un contributo a fondo perduto a favore del Comune di Pusiano (CO) fino alla somma di euro 243.000,00 e trasferire il suddetto contributo secondo le modalità di erogazione previste nell'art. 4 dell'Atto integrativo;

- a sua volta, il Comune di Pusiano (CO) si impegna a dare attuazione agli interventi attraverso cui si articola il progetto nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato, garantendo le ulteriori somme necessarie per la copertura finanziaria delle spese pari a euro 27.000,00;

Considerato che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per il cofinanziamento delle attività del presente Atto integrativo sono pari a complessivi euro 243.000,00 trovano copertura sul capitolo 18.01.203.13474 del Bilancio regionale di cui euro 100.000,00 nell'esercizio 2020, euro 143.000,00 nell'esercizio 2021;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'Atto integrativo all'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 17 settembre 2019, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le attività oggetto del presente Atto integrativo non costituiscono attività economica ai sensi del punto 2 «Nozione di impresa e attività economica» della Comunicazione sopra citata e non hanno rilevanza in materia di Aiuti di Stato;

Considerato che il presente Atto integrativo avrà scadenza al 31 dicembre 2022;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Atto integrativo all'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Pusiano (CO), di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla realizzazione degli interventi di ripristino dell'edificio comunale denominato «Palazzo Carpani - Beauharnais», ospitante la scuola primaria e secondaria di 1° grado, situato nel Comune di Pusiano (CO);

2) di stabilire che l'Atto di cui al punto 1 sarà sottoscritto dal Presidente di Giunta regionale o suo delegato;

3) di dare atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per il cofinanziamento delle attività del presente Atto integrativo sono pari a euro 243.000,00 e trovano copertura sul capitolo 18.01.203.13474 del Bilancio regionale di cui euro 100.000,00 nell'esercizio 2020, euro 143.000,00 nell'esercizio 2021;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione comprensiva dello schema di atto integrativo di cui al punto 1), esclusi gli altri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato 1

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE
DENOMINATO "PALAZZO CARPANI-BEAUHARNAIS" OSPITANTE
LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO, SITUATO NEL COMUNE DI PUSIANO (CO)**

tra

- **Regione Lombardia**, codice fiscale 80050050154, con sede a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente Attilio Fontana, quale rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

e

- **Comune di Pusiano (CO)**, codice fiscale 00512860131, con sede in Pusiano (CO), Via Mazzini, 39, rappresentato dall'Ing. Matteo Beretta, domiciliato per la carica presso il Comune di Pusiano, in via Mazzini 39 a Pusiano (CO), che interviene nella sua qualità di Assessore delegato e responsabile dell'area tecnica manutentiva, giusto Decreto Sindacale n. 02/2017 del 30/06/2017.

Di seguito, denominate congiuntamente "**le Parti**".

Premesso che:

- Regione Lombardia e Comune di Pusiano hanno sottoscritto in data 17 settembre 2019 un accordo di collaborazione per la realizzazione degli interventi di ripristino dell'edificio comunale denominato "Palazzo Carpani-Beauharnais" ospitante la scuola secondaria inferiore, situato nel Comune di Pusiano (CO);
- con l'Accordo le Parti hanno inteso collaborare per il perseguimento del comune interesse pubblico di assicurare un'adeguata e accessibile offerta di servizi educativi-formativi, nonché culturali, alla cittadinanza, proponendo una struttura rispondente ai criteri di sicurezza definiti dalla normativa vigente, attraverso l'adozione di specifiche misure per opere urgenti e indifferibili tali da compromettere l'agibilità degli edifici scolastici;
- a tal fine le Parti si sono impegnate a collaborare nella realizzazione dell'intervento di ripristino della copertura dell'immobile adibito a scuola

secondaria di 1° grado e altre attività polivalenti di uso pubblico, mediante la realizzazione di lavori di restauro e rifacimento della copertura;

- il costo per le opere di realizzazione del progetto di cui sopra è stato pari a complessivi euro 265.000,00 e Regione Lombardia ha approvato un contributo a fondo perduto di euro 238.500,00, nella percentuale del 90% del quadro economico finanziario complessivo ritenendo tale iniziativa coerente con le finalità di interesse generale volte al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente;
- i lavori di cui sopra si sono effettivamente conclusi nel mese di settembre 2020 come da comunicazione prot. A1.2020.0312077 trasmessa dal Comune di Pusiano alla Regione Lombardia;

Considerato che:

- nel corso dei lavori del rifacimento delle coperture dell'edificio scolastico è emersa la necessità, nonché valutata l'opportunità e la convenienza, di completare i lavori di restauro dell'immobile provvedendo ad un intervento di rifacimento delle facciate;
- nel mese di luglio 2020 il Comune di Pusiano ha così avviato le interlocuzioni con Regione Lombardia al fine di condividere un'integrazione all'accordo di collaborazione vigente, valutando la sussistenza del comune interesse pubblico di garantire i servizi all'istruzione attraverso una struttura adeguata, moderna, sicura ed efficiente, contemperando le esigenze di economicità e di sostenibilità;
- con l'integrazione all'accordo le parti sarebbero in grado di garantire il completamento del progetto complessivo di restauro di Palazzo Carpani-Beauharnais, restituendo alla collettività un edificio di straordinaria bellezza e valenza storico-culturale nella sua piena agibilità e accessibilità;
- il Comune di Pusiano ha approvato con Delibera di Giunta comunale n. 53 del 16/09/2020 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un intervento di restauro conservativo delle facciate e del porticato d'onore, con un costo complessivo di euro 270.000,00 richiedendo a Regione Lombardia una compartecipazione al nuovo progetto, attraverso un'integrazione all'accordo di collaborazione vigente;

- Regione Lombardia ritiene che la proposta di compartecipazione al finanziamento dei lavori di restauro sia coerente con le finalità dell'accordo di collaborazione volto al perseguimento del comune interesse di garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e funzionali, tenuto conto del carattere di storicità e di valenza culturale dell'edificio, dove è collocata la scuola superiore, garantendone la tutela e conservazione in forza del vincolo storico cui è soggetto;

Rilevato che:

- con un'estensione dell'Accordo vigente le Parti possono continuare a cooperare per meglio assicurare una risposta concreta ed efficace al territorio anche tenendo conto dell'importanza di un'adeguata offerta di servizi allo studio in grado di fronteggiare eventuali situazioni di crisi, come ha evidenziato l'attuale emergenza Covid-19;
- le Parti condividono pertanto l'obiettivo specifico di realizzare l'intervento di restauro conservativo delle facciate e del porticato d'onore dell'immobile di proprietà comunale, in modo da restituire agli studenti, alle loro famiglie, e agli operatori scolastici, una struttura scolastica sicura, funzionale e di pregio, nonché riconsegnare alla comunità locale nel suo insieme un bene di alto valore culturale, carattere distintivo della storia e della tradizione del territorio, elemento di riconoscibilità in grado di valorizzare il senso di appartenenza e di condivisione di un'identità propria di Pusiano e della sua area;
- la proposta integrativa contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della legge regionale n. 25/2007, volta a "favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche";

Tenuto conto che le Parti intendono innescare un processo positivo a sostegno della conservazione e valorizzazione del sistema culturale, educativo e della promozione di uno sviluppo sociale sostenibile del territorio, con le sue caratteristiche di territorio montano, nel rispetto del principio di sussidiarietà,

addizionalità e adeguatezza, coerentemente con le priorità programmatiche dell'azione regionale, così come individuate dal Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con DCR 10 luglio 2018, n. XI/64 e dai suoi aggiornamenti annuali adottati attraverso il Documento di Economia e Finanza;

Ritenuto pertanto sussistere l'interesse comune a dare compimento agli interventi di ristrutturazione di Palazzo Carpani-Beauharnais con i lavori di restauro conservativo delle facciate, consentendo altresì di salvaguardare gli investimenti già effettuati e di dare piena attuazione alle finalità dell'accordo di collaborazione attraverso una sua integrazione;

Preso atto che lo schema del presente Atto integrativo è stato approvato da ciascuna delle Parti con i seguenti atti:

- o Regione Lombardia: deliberazione di Giunta Regionale n. XI/.... del
- o Comune di Pusiano (Como): deliberazione di Giunta Comunale n.... del ...

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premesse

Le Premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo:

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti elaborati:
 - o Elaborato 1: relazione storica
 - o Elaborato 2: relazione tecnica, stima lavori e quadro economico
 - o Elaborato 3: Tav. 1 – inquadramento generale e cantiere esistente
 - o Elaborato 4: Tav. 2 – interventi in progetto
 - o Elaborato 5: estratti della cartografia vigente
 - o Elaborato 6: documentazione fotografica
 - o Elaborato 7: cronoprogramma

Articolo 2 – Finalità

Il presente Atto ha lo scopo di modificare e di integrare l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 17 settembre 2019, per poter efficacemente perseguire le finalità di cui all'art. 2 dell'Accordo originario, che si intendono qui integralmente confermati.

Con l'Atto integrativo le Parti intendono continuare a cooperare per il perseguimento del comune interesse pubblico di garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri, funzionali ed efficienti, anche sotto il profilo ambientale, tenuto conto del carattere di storicità e di valenza culturale di Palazzo Carpani Beauharnais ospitante la scuola primaria e secondaria di 1° grado, assicurando una risposta concreta ed efficace alle esigenze della collettività locale di usufruire di un'offerta educativa, formativa e culturale adeguata ed accessibile, oltre che moderna, nel pieno rispetto della tutela e conservazione di un bene soggetto a vincolo.

Le predette finalità di interesse comune saranno perseguite mediante le iniziative specificate nel successivo articolo 3.

Art. 3 - Ambiti di intervento

Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente Atto integrativo, la cui area di cooperazione è individuata nell'adozione di specifiche misure per la conservazione e valorizzazione di un bene storico- culturale come sede dei servizi scolastici locali, a completamento delle opere urgenti e indifferibili realizzate con l'Accordo di collaborazione originario.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo originario, gli interventi oggetto del presente Atto riguardando i lavori di restauro conservativo delle facciate e del porticato d'onore, utili a completare il progetto di valorizzazione di Palazzo Carpani-Beauharnais, immobile di proprietà comunale, ubicato nel territorio del Comune di Pusiano e sede della scuola primaria e secondaria inferiore.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Con il presente Atto integrativo le Parti si impegnano a collaborare tra di loro per la realizzazione degli interventi attraverso i quali perseguire la finalità di garantire alla collettività un servizio socioeducativo in un contesto sicuro, funzionale ed efficiente, restituendo, nel contempo, un bene di alto pregio storico culturale, elemento distintivo dell'identità e della storia del territorio di Pusiano, nel reciproco rispetto dei principi di sussidiarietà e di addizionalità.

In particolare, le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione dell'intervento di restauro conservativo dell'edificio adibito a scuola primaria e secondaria di 1° grado e altre attività polivalenti di uso pubblico, mediante l'attuazione dei lavori di rifacimento delle facciate e del porticato d'onore, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e nei termini definiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il costo per le opere di realizzazione del progetto è stimato in complessivi euro 270.000,00.

In coerenza con le predette finalità, le Parti assumono i seguenti impegni specifici:

a) Regione Lombardia si impegna a:

- concorrere nelle spese di realizzazione dell'intervento di restauro conservativo dell'edificio di proprietà comunale di destinazione scolastico-culturale con l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la somma di euro 243.000,00 nella percentuale del 90% del quadro economico finanziario complessivo (art. 28 sexies della l.r. 34/78), ritenendo tale iniziativa coerente con le finalità di interesse generale volte al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente;
- trasferire il suddetto contributo secondo le seguenti modalità di erogazione in relazione al cronoprogramma:
 - euro 100.000,00 alla sottoscrizione del presente Atto integrativo, annualità 2020;

- euro 100.000,00 all'avvio dei lavori a fronte di una comunicazione da parte del Comune di Pusiano a Regione Lombardia - annualità 2021;
- il saldo pari a euro 43.000,00 alla conclusione dei lavori a fronte della presentazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente Locale e Regione Lombardia – annualità 2021;

b) Il Comune di Pusiano si impegna a:

- dare attuazione all'intervento di restauro delle facciate e del porticato d'onore dell'edificio denominato Palazzo Carpani-Beauharnais sede della scuola primaria e secondaria inferiore e di altre attività polivalenti di interesse pubblico, nei tempi previsti dal Cronoprogramma allegato;
- finanziare il progetto garantendo le ulteriori somme necessarie per la copertura finanziaria delle spese pari a euro 27.000,00;

Le Parti si impegnano a compiere gli atti di competenza per l'attuazione del presente atto integrativo, oltre a valutare il coinvolgimento di eventuali altri soggetti per il perseguimento degli obiettivi comuni di promozione dell'interesse culturale e sociale a beneficio della comunità locale.

Le Parti, inoltre, si impegnano a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci e secondo le modalità previste dalla DGR n. 3637/2020.

Art. 5 – Monitoraggio

Le Parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente atto integrativo, che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi, gli impegni e la copertura finanziaria previste, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze, risorse umane e strumentali.

Il Comune di Pusiano si impegna a relazionare e rendicontare a Regione Lombardia in ordine allo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione

dell'intervento oggetto del presente accordo, anche al fine dell'erogazione del contributo, a titolo di compartecipazione delle spese sostenute per il progetto, da parte di Regione secondo le modalità di cui all'art.4.

Art.6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Atto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente Atto integrativo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza al 31 dicembre 2022.

Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, restano confermati i contenuti dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 17 settembre 2019.

Le Parti concordano che eventuali controversie relative al presente Atto saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà quello di Milano.

Il presente Atto integrativo è firmato digitalmente.

Milano, lì.....

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE LOMBARDIA

Comune di Pusiano

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3887
Individuazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 1
ottobre 2014 n. 26, dell'area sciabile attrezzata in comune di
Lenna (BG)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», ed in particolare l'art. 2 (Aree sciabili attrezzate) ove si stabilisce:

- al comma 1, che sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali;
- al comma 3, che le aree sciabili attrezzate sono individuate dalle regioni e che l'individuazione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni;

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare l'art. 13 ove si stabilisce, tra l'altro:

- al comma 2, che La Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e che tale individuazione avviene su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia;
- al comma 4, che nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica, delle caratteristiche tecniche delle piste definite dal regolamento regionale, e in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe;
- al comma 12, che La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale;
- al comma 13, che la Giunta regionale definisce con regolamento a) la documentazione da allegare alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;

Visto il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare l'art. 25, che ha stabilito la «Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2019, approvata con d.g.r. n. 2342 del 30 ottobre 2019;
- la risoluzione n. 28, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, approvata con deliberazione del Consiglio n. 766 del 26 novembre 2019;

Visti:

- la d.g.r. 17 marzo 2015 n. X/3325 «Attuazione dell'art. 13, comma 14 della legge regionale n. 26/2014: costituzione del Comitato Tecnico delle aree sciabili - determinazione delle modalità di funzionamento», con la quale si è provveduto alla costituzione del Comitato Tecnico, determinandone la composizione e i compiti, le modalità di funzionamen-

to ed affidando alla D.G. Sport e Politiche per i Giovani le attività di coordinamento e di segreteria;

- il d.d.u.o. n. 6494 del 9 maggio 2019 «Costituzione del Comitato Tecnico delle Aree Sciabili (art. 13, l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 e d.g.r. X/3325 del 27 marzo 2015)», che ha aggiornato l'elenco dei componenti del Comitato Tecnico delle Aree Sciabili (CTAS);

Richiamata la deliberazione n. 7 del 29 maggio 2020 di approvazione, da parte del Consiglio Comunale del Comune di Lenna, della Variante al Piano di Governo del Territorio;

Vista la delibera di G.E. n. 03/26 del 25 agosto 2020 con la quale la Comunità Montana Valle Brembana:

- ha stabilito di accogliere la richiesta del Comune di Lenna, proponendo alla Regione Lombardia il riconoscimento dell'area sciabile attrezzata, così come definita negli elaborati cartografici depositati agli atti;
- ha dato atto che la proposta di area sciabile attrezzata risulta conforme alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica;

Vista la nota Prot. 8128/11/13/or del 27 agosto 2020 (prot. Interno N1.2020.0009668 del 27 agosto 2020) della Comunità Montana Valle Brembana di richiesta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 26/2014, di delimitazione di area sciabile attrezzata in Comune di Lenna, allegando alla stessa:

- copia della delibera di G.E. n. 3/26 del 25 agosto 2020;
- copia della Relazione Tecnica a firma Dott. Ghirelli Angelo Ver. 20 agosto 2020 unitamente ad allegati cartografici;
- documentazione tecnica relativa alla variante n. 1 al P.G.T. del Comune di Lenna;

Preso atto della proposta di area sciabile attrezzata in Comune di Lenna ed identificata alla pagina n. 2 del documento «Allegati cartografici_20200925, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

Preso atto che:

- a seguito della seduta del Comitato Tecnico delle Aree Sciabili, riunitosi in data 11 settembre 2020, è stata trasmessa, con nota N1.2020.0011207 del 21 settembre 2020, richiesta di integrazioni alla Comunità Montana Valle Camonica;
- con nota N1.2020.0011808 del 02 ottobre 2020 la Comunità Montana Valle Brembana ha trasmesso documentazione integrativa consistente in:
 - relazione tecnica;
 - relazione sugli impatti paesaggistici;
 - allegati cartografici;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 26/2014, reso da parte del Comitato Tecnico delle aree sciabili, espresso nel corso della seduta del 26 ottobre 2020 in merito all'istanza di individuazione dell'area sciabile attrezzata in Comune di Lenna così come individuata alla pagina n. 2 del documento «Allegati cartografici_20200925, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 26/2014, «L'individuazione delle aree sciabili attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile»;

Accertato, da parte della struttura regionale competente, che, a seguito dell'entrata in vigore del r.r. 29 settembre 2017, n. 5 la documentazione presentata dalla Comunità Montana Valle Brembana, in allegato alla domanda di individuazione dell'area sciabile attrezzata in Comune di Lenna risulta coerente con quanto previsto dall'art. 25 del r.r. 29 settembre 2017 n. 5;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all'individuazione dell'area sciabile attrezzata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l.r. 26/2014, così come riportata e descritta alla pagina n. 2 del documento «Allegati cartografici_20200925, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa:

1. di individuare, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico delle aree sciabili, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26, l'area sciabile attrezzata in Comune di Lenna (BG) tracciata cartograficamente alla pagina n. 2 del documento «Allegati cartografici_20200925, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);


2. di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della l.r. 26/2014, «L'individuazione delle aree sciabili attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile»;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Valle Brembana per i successivi provvedimenti di propria competenza, anche in merito alla gestione della servitù connessa alla pista;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____



D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3893
Ulteriori disposizioni per la realizzazione dei progetti a valere sulla Misura bando Viaggio #inLombardia seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing di soggetti pubblici ai sensi della d.g.r. XI/1773 del 17 giugno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» in particolare: l'articolo 2 comma 1 - lettera A) che prevede che l'ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;

Richiamati:

- la d.g.r. 17 giugno 2019 n. 1773 con la quale sono stati approvati i criteri generali «Bando Viaggio #inLombardia - seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi»;
- il d.d.u.o. 10595 del 17 luglio 2019 di approvazione del bando Viaggio #inLombardia - seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi;
- il d.d.u.o. n. 16358 del 14 novembre 2019 di approvazione dell'elenco delle proposte formalmente ammissibili alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. n. 16451 del 15 novembre 2019 di costituzione del Nucleo di Valutazione per la verifica, l'istruttoria e la valutazione delle domande presentate a valere sul bando Viaggio #inLombardia - seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi;
- il d.d.u.o. n. 17363 del 28 novembre 2019 di approvazione della graduatoria e impegno delle relative spese nei confronti dei partenariati beneficiari composti da enti locali lombardi e soggetti pubblici di cui all'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche;

Dato atto che:

- la sezione «Durata dei progetti» dell'Allegato A alla d.g.r. 17 giugno 2019 n. 1773 prevede che le attività di promozione e comunicazione di cui all'iniziativa «Bando Viaggio #inLombardia - seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi» devono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2020 e che non sono ammesse proroghe;
- l'art. B2 «Progetti finanziabili» del bando «Viaggio #inLombardia - seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi» prevede che i progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2020 e che non sono ammesse proroghe;
- i progetti finanziati ai sensi del d.d.u.o. n. 17363 del 28 novembre 2019 prevedono la realizzazione di attività di comunicazione, azioni b2b e di costruzione di itinerari turistici tematici su mercati sia domestici sia esteri e su segmenti esperienziali prioritari;

Dato atto che gli impegni contabili assunti per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 nei confronti dei 13 beneficiari ammessi trovano copertura sui seguenti capitoli di spesa:

- capitolo 7.01.104.6863 «Contributi a amministrazioni locali per l'organizzazione e partecipazione ad eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero» per € 133.000,00;
- capitolo 7.01.104.10910 «Trasferimenti a soggetti pubblici per la realizzazione di attività e interventi inerenti l'attrattività turistica ed il marketing territoriale» per € 200.000,00;
- a valere sull'esercizio finanziario 2019, già erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo C4b del bando all'accettazione del contributo;
- capitolo 7.01.104.10910 «Trasferimenti a soggetti pubblici per la realizzazione di attività e interventi inerenti l'attrattività turistica ed il marketing territoriale» per € 667.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020, da erogare a titolo di saldo ai sensi dell'articolo C4b del bando previa rendicontazione delle spese complessivamente sostenute e ammesse;

Considerato che:

- conseguentemente all'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, i soggetti beneficiari hanno subito rallentamenti nell'espletamento delle procedure di esecuzione

degli interventi approvati, che potrebbero determinare l'eventuale l'impossibilità di rispettare le tempistiche previste per la realizzazione dei progetti;

- la mancata esecuzione degli interventi e realizzazione dei progetti secondo le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni di riferimento, prevede la revoca del contributo con restituzione della quota già erogata in anticipazione, con ulteriore aggravio sui soggetti beneficiari;
- i progetti cofinanziati rappresentano un elemento di sviluppo dell'economia del territorio e che la mancata realizzazione di tali interventi, o la decadenza dal beneficio, aggraverebbe ulteriormente la situazione economica del contesto di riferimento;

Richiamata la d.g.r. 30 giugno 2020 n. 3302 di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare) che illustra il percorso realizzativo della strategia di settore, frutto di un processo di analisi, consultazione e programmazione che si è sviluppato nell'arco degli scorsi mesi, aggiornato rispetto ai dati e alle ricadute dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 sul settore turistico, nonché rispetto ai provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale a sostegno del sistema economico;

Rilevata la necessità di consentire ai territori rappresentati dalle aggregazioni beneficiarie di riprogrammare eventualmente le attività oggetto di contributo in un'ottica di medio periodo e sulla base della stagionalità dell'offerta turistica dei diversi territori e delle effettive condizioni di fattibilità dettate dalla situazione di emergenza e nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- modificare i criteri generali di cui all'Allegato A della d.g.r. 17 giugno 2019 n. 1773 prevedendo la possibilità di concedere, sulla base dell'istanza dei beneficiari, proroghe fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione dei progetti finanziati dal d.d.u.o. n. 17363 del 28 novembre 2019 al fine di consentire la riprogrammazione delle attività presentate in domanda dai partenariati pubblici beneficiari in un'ottica di medio periodo e sulla base della stagionalità dell'offerta turistica dei diversi territori;
- demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della modifica dei criteri attuativi ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili sulla base dell'erogabilità nell'esercizio in corso o della riaccertabilità ordinaria nell'esercizio successivo in cui giunge a scadenza l'obbligazione giuridica sulla base dei nuovi cronoprogrammi dei progetti prorogati nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - sezione bandi;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di modificare i criteri generali di cui all'Allegato A della d.g.r. 17 giugno 2019 n. 1773 prevedendo la possibilità di concedere, sulla base dell'istanza dei beneficiari, proroghe fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione dei progetti finanziati dal d.d.u.o. n. 17363 del 28 novembre 2019 al fine di consentire la riprogrammazione delle attività presentate in domanda dai partenariati pubblici beneficiari in un'ottica di medio periodo e sulla base della stagionalità dell'offerta turistica dei diversi territori;

2. di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della modifica dei criteri attuativi ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili sulla base dell'erogabilità nell'esercizio in corso o della riaccertabilità ordinaria nell'esercizio successivo in cui giunge a scadenza l'obbligazione giuridica sulla base dei nuovi

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

cronoprogrammi dei progetti prorogati nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 i cui adempimenti sono stati adottati all'atto di concessione dei contributi ai sensi del d.d.u.o. n. 17363 del 28 novembre 2019;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul portale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 20 novembre 2020 - n. 14280

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di dote scuola 2020/2021 - Sostegno disabili a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e, in particolare, l'art. 8, «Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie»;

Vista la l. 10 marzo 2000, n. 62, «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Richiamata la d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 «Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l'anno scolastico e formativo 2020/2021», con cui è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, articolata, tra le altre, nella componente Dote Scuola - Sostegno Disabili finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell'ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 2815/2020 definisce gli elementi essenziali delle misure in oggetto (destinatari, valore corrispondente del contributo, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e demanda a successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815, l'avviso pubblico di cui all'Allegato A «DOTE SCUOLA 2020/2021 - SOSTEGNO DISABILI A.S. 2020/2021», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allegato A1 - Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 - Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, allegato A4 - Firma elettronica - allegato A5 - Applicazione dell'imposta di bollo;

Dato atto che:

- le suddette modalità operative prevedono la presentazione delle domande in formato digitale attraverso l'accesso al sito Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 30 novembre 2020 alle ore 12.00 del 20 gennaio 2021;
- sarà data ampia diffusione all'Avviso pubblico mediante la pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale;

Rilevato che le risorse previste dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 per la componente Dote scuola - Sostegno disabili sono pari a € 6.000.000,00 iscritti ai capitoli 15.01.104.8487 - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private Fondo regionale disabili e 15.01.104.8427 - Trasferimenti per interventi Fondo regionale disabili, dell'esercizio finanziario 2021, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà assunto con appositi provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria sulle domande ricevute, entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, ovvero entro il 20 aprile 2021;

Richiamati:

- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospettive per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- il decreto del Segretario Generale 31 dicembre 2019, n. 19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamati inoltre:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 «Il Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura» e s.m.i. che hanno approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 gennaio 2020, n. 239, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Vista la comunicazione del 13 novembre 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815, le modalità per l'assegnazione della Dote scuola - Sostegno Disabili per l'anno scolastico 2020/2021, come da Allegato A, «DOTE SCUOLA 2020/2021 - SOSTEGNO DISABILI A.S. 2020/2021», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allegato A1 - Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 - Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, allegato A4 - Firma elettronica, allegato A5 - Applicazione dell'imposta di bollo;

2. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella programmazione finanziaria approvata con la d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 per l'erogazione delle componenti di Dote scuola per l'anno scolastico 2020/2021, che prevede per la componente Dote scuola - Sostegno disabili lo stanziamento di € 6.000.000,00 capitoli 15.01.104.8487 - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private Fondo regionale disabili e 15.01.104.8427 - Trasferimenti per interventi Fondo regionale disabili, dell'esercizio finanziario 2021, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

3. di attestare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto con appositi provvedimenti in sede di identificazione dei beneficiari, a seguito della conclusione dell'istruttoria sulle domande ricevute;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Diana



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

DOTE SCUOLA 2020/2021

SOSTEGNO DISABILI A.S. 2020/2021



INDICE

Indice generale

A.1 Finalità e obiettivi.....
A.2 Riferimenti normativi.....
A.3 Soggetti beneficiari.....
A.4. Soggetti destinatari.....
A.5 Dotazione finanziaria.....
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
C.1 Presentazione delle domande.....
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....
C.3 Istruttoria.....
C3.a Modalità e tempi del processo
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande
C3.c Integrazione documentale.....
C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
D.3 Proroghe dei termini.....
D.4 Ispezioni e controlli
D.5 Monitoraggio dei risultati.....
D.6 Responsabile del procedimento
D.7 Trattamento dati personali.....
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....
D.9 Diritto di accesso agli atti.....
D.10 Definizioni e glossario.....
D.11 Riepilogo date e termini temporali.....



A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni con disabilità certificata, residenti in Lombardia e frequentanti scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie.

A.2 Riferimenti normativi

- L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l'art. 8, Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
- D.G.R. del 10/02/2020 n. XI/2815 Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione Formazione e Lavoro per l'anno scolastico e formativo 2020/2021.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado aventi sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa e per i quali sostengono costi relativi al personale insegnante impegnato in attività di sostegno didattico.

A.4. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del beneficio sono gli studenti con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa residenti in Lombardia e frequentanti scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado aventi sede sul territorio regionale per i quali la diagnosi funzionale richiede il sostegno didattico.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 6.000.000,00 in base a quanto previsto dalla D.G.R. del 10/02/2020 n. XI/2815, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.



B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Alle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado aventi sedi sul territorio regionale può essere erogato un contributo massimo di 3.000,00 euro, fino a concorrenza del costo del personale docente esposto, al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa finalità, ovvero per la copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno. Il contributo potrà essere differenziato in base all'erogazione di altri finanziamenti da parte dello Stato e indicativamente come segue:

- fino a un massimo di 1.400,00 euro per ogni studente disabile frequentante la scuola primaria;
- fino a un massimo di 3.000,00 euro per ogni studente disabile frequentante la scuola secondaria di primo grado;
- fino a un massimo di 3.000,00 euro per ogni studente disabile frequentante la scuola secondaria di secondo grado.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata dai legali rappresentanti delle scuole paritarie, **esclusivamente online** sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:

dalle ore 12:00 del 30/11/2020 ed entro le ore 12:00 del 20/01/2021.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, disponibile all'interno del Sistema informativo dalla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda, legale rappresentante e/o soggetto delegato deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l'autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure con username e password. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione;
- compilare la domanda online di partecipazione al Bando "Dote Scuola – Sostegno Disabili", seguendo le istruzioni contenute nel sistema online e nella guida;
- confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione.



Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o del valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 16 e dell'art. 17 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460."

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda può essere compilata da:

- a) legale rappresentante;
- b) delegato con potere di firma;
- c) delegato alla compilazione della domanda.

La domanda compilata da un delegato con potere di firma oppure da un delegato alla compilazione potrà essere sottoscritta successivamente dal legale rappresentante, effettuando l'autenticazione alla piattaforma Bandionline tramite **SPID** oppure la **CNS/CRS** con **PIN**.

Attenzione:

- a) nel caso in cui il **legale rappresentante** si sia autenticato al sistema utilizzando lo **SPID** oppure la **CNS/CRS** con **PIN** è sufficiente compilare la domanda, salvare la domanda e **inviarla al protocollo**;



- b) nel caso in cui il **delegato, con potere di firma**, si sia autenticato al sistema utilizzando lo **SPID** oppure la **CNS/CRS** con **PIN** e abbia compilato la domanda è necessario allegare l'atto di delega, salvare la domanda e **inviarla al protocollo**;
- c) nel caso in cui il **legale rappresentante** oppure **delegato con potere di firma** oppure il **delegato alla compilazione** della domanda si sia autenticato al sistema utilizzando **username e password** è necessario, a termine della compilazione di tutti i campi:
- scaricare la dichiarazione riassuntiva e firmarla digitalmente a cura del legale rappresentante o di delegato con potere di firma;
 - caricare la domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante oppure caricare la domanda firmata digitalmente dal delegato del legale rappresentante con potere di firma e allegare l'atto di delega;
 - salvare;
 - **inviare al protocollo.**

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.

È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del bando. Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail, IBAN).

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l'invio a Regione Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa, utilizzando le modalità di seguito specificate.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Istruzione formazione professionale e diritto allo studio presso la D.G. Istruzione Formazione e Lavoro. La finalità dell'istruttoria è la verifica delle condizioni di ammissibilità e deve completarsi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero entro il 20/04/2021.



C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A3;
- sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C1;
- sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C1.

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l'invio a Regione Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili.

C.3.c Integrazione documentale

Non è prevista alcuna integrazione documentale.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Nei termini sopra previsti, si procede all'assegnazione dei contributi con apposito decreto. Il relativo provvedimento sarà pubblicato sul BURL e all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e verrà data comunicazione via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online ai soggetti richiedenti.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo C1. "Presentazione delle domande" e i tempi massimi previsti per l'istruttoria al paragrafo C3a. "Modalità e tempi del processo", le domande ammesse di Dote scuola – Sostegno Disabili sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, attraverso la liquidazione del contributo alle scuole beneficiarie, in un'unica soluzione.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo nessuna documentazione è richiesta.



D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle successive comunicazioni e alla conservazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, in caso di controlli successivi.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata, successiva alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, con richiesta scritta inviata all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it e indicando nell'oggetto: RINUNCIA CONTRIBUTO DOTE SCUOLA - SOSTEGNO DISABILI 2020/2021. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia effettua controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato consiste nel:

- numero di soggetti beneficiari;
- numero domande ammesse/presentate.



In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera C della L.R. 1/02/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Istruzione Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, dottor Paolo Diana.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola **02 67650090** attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde **800.131.151** operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.



SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI 2020/2021
DI COSA SI TRATTA	Assegnazione contributi a sostegno delle scuole paritarie nella spesa per docenti di sostegno didattico per l'a.s. 2020/2021
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado aventi sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa.
RISORSE DISPONIBILI	euro 6.000.000,00
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>Il beneficio riconosciuto ammonta a un massimo di € 3.000,00 per studente. Il contributo potrà essere differenziato in base all'erogazione di altri finanziamenti da parte dello Stato e indicativamente come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a un massimo di 1.400,00 euro per ogni studente disabile frequentante la scuola primaria; • fino a un massimo di 3.000,00 euro per ogni studente disabile frequentante la scuola secondaria di primo grado; • fino a un massimo di 3.000,00 euro per ogni studente disabile frequentante la scuola secondaria di secondo grado. <p>L'importo del contributo verrà determinato in base al numero di domande pervenute e dichiarate ammissibili, nei limiti complessivi della disponibilità del Bilancio regionale.</p>
DATA DI APERTURA	12:00 del 30/11/2020
DATA DI CHIUSURA	12:00 del 20/01/2021
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>La procedura prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore oppure username e password; 2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida; 3. conferma dei dati inseriti, eventuale allegato di delega alla firma, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta. Il termine di conclusione dell'istruttoria è il 20/04/2021.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore



8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:
Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"). La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.



Per l'invio via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "Accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

Per informazioni: **Ufficio Dote Scuola** dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

D.10 Definizioni e glossario

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale)

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale



D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande.	Dalle ore 12.00 del 30 novembre 2020 alle ore 12.00 del 20 gennaio 2021.	www.bandi.regione.lombardia.it



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DOTE SCUOLA 2020/2021 - SOSTEGNO DISABILI A.S. 2020/2021

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (cognome, nome, codice fiscale, classe e tipo di scuola), sono trattati al fine dell'assegnazione di un contributo a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno per alunni con disabilità certificata, residenti in Lombardia e frequentanti scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie ai sensi delle seguenti norme:

- L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l'art. 8, Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
- D.G.R. del 10/02/2020 n. XI/2815 Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione Formazione e Lavoro per l'anno scolastico e formativo 2019/2020.

La finalità del trattamento è giustificata al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa al fine dell'erogazione del contributo.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.



3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati personali (cognome, nome, codice fiscale, classe e tipo di scuola), vengono comunicati dalle Istituzioni scolastiche paritarie **in qualità di titolari autonomi dei dati**, per la finalità di accertare e dichiarare a Regione Lombardia il nominativo dell'allievo disabile per cui è attivato il sostegno didattico e si chiede il contributo.

I suoi dati personali (cognome, nome, codice fiscale), vengono comunicati alle A.S.S.T. (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) **in qualità di titolari autonomi dei dati**, per la finalità di accertare e dichiarare a Regione Lombardia la necessità o meno del sostegno (Si/No) per la didattica, garantendo il diritto allo studio secondo la normativa vigente.

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati perse assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni, dalla data di approvazione dell'apposito provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo.



7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta raccomandata all'attenzione della citata Direzione Generale.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.



ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a _____
 (Nome Cognome)

nato/a a _____ (____) _____ il ____/____/_____
 (Comune) (Prov.) (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (____) _____
 (Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) _____
 (Numero)

tel. _____
 (Numero)

Documento di identificazione

Carta d'identità Passaporto Patente

n.° documento: _____
 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)

Data rilascio: ____/____/____ Scadente il: ____/____/_____
 (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Rilasciato da: Comune Questura Prefettura

Comune: _____ Provincia: _____

Stato: _____
 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)



ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare istanza di accesso, mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

D.G.	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
U.O./Struttura	Struttura Istruzione, formazione professionale e diritto allo studio
Indirizzo	P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO
Telefono	0267650090
E-mail	dotescuola@regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Lunedì/giovedì 9.30/12.30 - 14.30/16.30, venerdì 9.30/12.30.

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.



ALLEGATO A4 - FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.



ALLEGATO A5 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.u.o. 23 novembre 2020 - n. 14381

Approvazione modalità attuative di utilizzo e rendicontazione delle risorse integrative degli accordi di collaborazione 2020/2021, di cui alla d.g.r. n.3393/2020, assegnate alle reti interistituzionali anti violenza con decreto n. 12365/2020

LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r.n. IX/64 del 10 luglio 2018;

Vista la d.c.r. 999 del 25 febbraio 2020, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023»;

Richiamata la d.g.r. n. 1496/2019, e conseguenti successivi provvedimenti attuativi: «Approvazione delle linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli enti locali capifila di reti territoriali interistituzionali anti violenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo», che approva il programma regionale per il biennio 2020/2021, attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90) con gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza;

Visto il d.p.c.m. 4 dicembre 2019 «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119», che ha proceduto al riparto di cui trattasi, assegnando alla Regione Lombardia la somma complessiva di euro 4.445.963,77, di cui euro 3.030.963,77 a valere sull'art. 5 bis comma 2 lettera d) da destinare al finanziamento dei centri anti violenza e case rifugio per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali e secondo le specifiche esigenze di programmazione territoriale;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2020, n. 3393, «Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della Programmazione 2020/2021 - d.p.c.m 4 dicembre 2019», con cui è stato stabilito di ripartire, secondo le modalità ed i criteri contenuti nell'ALL A) «Modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse assegnate», Parte 2 «Sostegno delle attività dei Centri Anti violenza e delle Case Rifugio/Strutture di Ospitalità a valere sulle risorse nazionali d.p.c.m. 2019 art 5 bis», le risorse a valere sull'art. 5 bis del d.p.c.m. 4 dicembre 2019, pari a euro 3.030.963,77, agli EE.LL. Capofila delle 27 reti territoriali interistituzionali anti violenza, ad integrazione delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma 2020/21, avvia-to con la citata d.g.r. 1496/2019, come di seguito:

- risorse per attività dei centri anti violenza € 1.576.101,16;
- risorse per attività case rifugio/altre strutture di ospitalità € 1.454.862,61;

Visto il decreto n. 12365 del 19 ottobre 2020 con cui si è proceduto a:

- approvare il riparto delle risorse (ALL.A) di cui alla d.g.r. 3393/2020, pari ad euro 3.030.963,77 a favore degli EE.LL. Capofila delle 27 reti interistituzionali territoriali anti violenza;
- assumere impegni (ALL. B) delle risorse assegnate a ciascun Ente Capofila, in base all'esigibilità dell'obbligazione giuridica nei confronti del beneficiario, con scadenza per le quote di competenza degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, applicando lo strumento del Fondo pluriennale vincolato, secondo il dettaglio indicato;
- alla contestuale e parziale liquidazione, a favore degli EE.LL. Capofila di reti anti violenza, di un importo pari al 50%, a titolo di acconto, delle risorse aggiuntive assegnate di cui alla d.g.r. 3393/2020;

Dato atto che il Comune di Cinisello, come stabilito dal decreto n. 17985/2019 e dal decreto n. 9391/2020, dovrà presentare, a seguito dell'individuazione del soggetto per la co-progettazione delle attività per la gestione del Centro Anti violenza e delle case rifugio una nuova scheda programmatica per l'anno 2021 per la successiva approvazione, conseguente sottoscrizione

dell'accordo di collaborazione per l'anno 2021 e relativa liquidazione della quota pari al 50% dell'assegnazione di cui alla d.g.r.n. 3393/2020;

Considerato che le risorse ad integrazione del Programma 2020/2021, ripartite fra gli EE.LL. Capofila di reti anti violenza con Decreto n.12365/2020, dovranno essere utilizzate e rendicontate, coerentemente a quanto disposto con decreto n. 6318/2019 e secondo le Linee Guida di gestione e monitoraggio e rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti delle donne, decreto n.3345/2020;

Valutato di dover procedere, comunque, a dare indicazioni circa le modalità di utilizzo delle risorse e rendicontazione delle risorse assegnate, in considerazione delle esigenze espresse dalle reti territoriali, al fine di facilitare la coerente ed appropriata allocazione delle risorse integrative in oggetto, come indicato nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere all'aggiornamento della Scheda Programmatica, allegato B) delle risorse integrative del Programma 2020/2021, di cui al decreto n. 12365/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; che dovrà essere trasmessa dagli EE.LL. Capofila di rete anti violenza per la necessaria approvazione da parte della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione bandi;

Richiamata la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura, in particolare la d.g.r.n. 5/2018 con la quale è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità e la d.g.r. 14 ottobre 2019, n. 2271 «X Provvedimento Organizzativo 2019» con la quale è stato conferito alla dott.ssa Clara Sabatini l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia e Pari opportunità della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del presente provvedimento;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione del decreto n. 12365/2020 «Sostegno alle Reti Territoriali Interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne di cui alla d.g.r. n. 1496 del 8 aprile 2019 e d.d.u.o. n.6318 del 8 maggio 2019 - impegno e contestuale parziale liquidazione delle risorse aggiuntive, di cui alla d.g.r. n. 3393/2020 -impegni pluriennali», le modalità di utilizzo e rendicontazione, allegato A) delle risorse assegnate alle Reti anti violenza, pari ad € 3.030.963,77 , a valere sul d.p.c.m. 4 dicembre 2019, art. 5 bis d.l. n.93/2013, di cui alla d.g.r. n.3393/2020, ad integrazione degli Accordi di Collaborazione 2020/2021 in atto, che si intendono aggiornati relativamente alle risorse concedibili, al fine di sostenere le attività dei Centri anti violenza esistenti e delle case rifugio/strutture di ospitalità delle donne vittime di violenza, garantendo la continuità degli interventi in atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la scheda programmatica aggiornata, allegato B), delle risorse integrative del Programma 2020/2021, di cui al decreto n. 12365/2020, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli EE.LL. Capofila di reti interistituzionali;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

**MODALITA' ATTUATIVE E DI RENDICONTAZIONE
RISORSE INTEGRATIVE ASSEGNATE AGLI ENTI CAPOFILA DI RETI ANTIVIOLENZA
DECRETO N. 12365/2020**

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Modalità attuative per l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse di cui al D.D.U.O n. 12365 del 19 Ottobre 2020 "Sostegno alle Reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne di cui alla D.G.R. n. 1496 del 8/04/2019 e D.D.U.O. n. 6318 del 8/05/2019 – impegno e contestuale parziale liquidazione delle risorse aggiuntive di cui alla D.G.R. 3393/2020 – Impegni pluriennali"
INTERVENTO	Regione Lombardia con D.D.U.O. n.12365/2020 ha proceduto ad assegnare, alle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza risorse pari a € 3.030.963,77 , a valere sul D.P.C.M. 2019 art.5 bis, ad integrazione degli Accordi di Collaborazione 2020/2021, sottoscritti con D.G.R. n. 1496/2019, che si intendono aggiornati relativamente alle risorse concedibili, al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza esistenti e delle case rifugio/strutture di ospitalità delle donne vittime di violenza, garantendo la continuità degli interventi in corso.
TIPOLOGIA INTERVENTO	<p>Con Decreto 12365/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (ALL.A) sono state ripartite tra le reti antiviolenza le risorse complessive pari a € 3.030.963,77, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 3393/2020: <ul style="list-style-type: none"> - € 1.576.101,16 (52% delle risorse complessivamente assegnate) a sostegno delle attività dei centri antiviolenza; - € 1.454.862,61 (48% delle risorse complessivamente assegnate) a sostegno delle attività delle case rifugio/altre strutture di ospitalità. • (ALL.B) si è proceduto all'impegno delle risorse assegnate a favore di Ciascun Ente Capofila delle reti antiviolenza secondo le quote di competenza negli esercizi finanziari, 2020, 2021, 2022, applicando lo strumento del Fondo Pluriennale vincolato. • È stata definita l'erogazione delle risorse integrative, secondo le modalità già stabilite con decreto n.6318/2019 per il Programma 2020-2021, nelle percentuali e nella tempistica che seguono: <ul style="list-style-type: none"> - una prima quota pari al 50% da erogare nel 2020 contestualmente all'approvazione del riparto e all'impegno delle risorse con il presente atto, ad esclusione del Comune di Cinisello Balsamo; - una seconda quota pari a 30% da erogare entro il 15 aprile 2021 a seguito dell'esame della rendicontazione intermedia al 31 dicembre 2020; - un saldo pari a 20% da erogare entro il 15 aprile 2022 a seguito dell'esame della rendicontazione finale al 31 dicembre 2021.

<p>VOCI DI SPESA AMMISSIBILI</p>	<p>Coerentemente al Decreto n. 6318/2019 ed ai criteri stabiliti dal DPCM 4 dicembre 2019, le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:</p> <p>Attività di rete tra EE.LL. e Centri Antiviolenza/Case Rifugio/Strutture di ospitalità (Linea di attività 1)</p> <p>Tale voce è da considerarsi in sostituzione della voce "Governance e attività di formazione e comunicazione in capo all'Ente Locale Capofila" (Linea attività 1), contenuta nel Decreto 6318/2019.</p> <p>In merito viene data facoltà agli EE.LL. Capofila, ma senza costituire un obbligo, di allocare risorse, nel limite max dell'11% sul totale delle risorse assegnate, in base alle esigenze programmatiche del territorio. Ogni EE.LL. Capofila può decidere dove allocare questa quota pari al massimo all'11% (o nella quota dedicata al sostegno attività centri antiviolenza o da quella dedicata al sostegno delle attività delle case rifugio/altre strutture di ospitalità o una percentuale su entrambe fatto salvo il rispetto del limite massimo dell'11%).</p> <p>Non vengono definite specifiche voci di attività ma è a cura degli EE.LL. Capofila valorizzare con precise attività il raccordo/sinergie tra EE.LL./Centri antiviolenza/Case rifugio/strutture di ospitalità relativamente al processo di accoglienza e presa in carico sulla base delle dinamiche che caratterizzano i territori.</p> <p>In considerazione della particolare contingenza emergenziale, che ha costretto le reti territoriali antiviolenza ad adottare metodologie di presa in carico e protocolli operativi differenziati tra le reti ed eventuali accordi con ATS competenti per territorio, si chiede nel caso fossero stati adottati particolari protocolli condivisi, di valorizzarli in questa linea di azione e trasmetterli a Regione Lombardia, unitamente alla scheda programmatica.</p> <p>Servizi e attività dei Centri antiviolenza (Linea di attività 2)</p> <p>Per il supporto delle attività e dei servizi dei centri antiviolenza nonché per l'attivazione/potenziamento di sportelli decentrati sono ammissibili le seguenti voci di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> o spese generali dei centri antiviolenza e inserimento dati nel sistema informativo O.R.A (nella misura massima del 15% delle risorse destinate a ciascun centro antiviolenza sia per il sostegno delle attività e dei servizi sia per l'attivazione/potenziamento di sportelli decentrati); o spese per sensibilizzazione del territorio finalizzata all'emersione del fenomeno e formazione volontarie e professioniste (nella misura massima del 15% delle risorse destinate a ciascun centro antiviolenza sia per il sostegno delle attività e dei servizi sia per l'attivazione/potenziamento di sportelli decentrati); o Spese per erogazione dei servizi.
--------------------------------------	---

	<p>Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità (Linea di attività 3)</p> <p>Le voci di spesa ammissibili per le attività delle case rifugio/strutture di ospitalità e potenziamento dei posti letto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ spese per percorsi di formazione personale e operatrici (nella misura massima del 10% delle risorse destinate a casa rifugio/struttura di ospitalità sia per il sostegno delle attività e dei servizi sia per il potenziamento di posti letto); ○ quota di ospitalità e spese per la vita quotidiana delle donne messe in protezione e servizi specialistici. <p>Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi relativi a spese generali o di personale dipendente di enti pubblici. Tali costi potranno essere esposti a budget come cofinanziamento in valorizzazione.</p> <p>Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.</p> <p>La soglia massima sul totale delle due voci Linea d'azione 2 e Linea d'azione 3 dovrà essere pari al 89% di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi dei centri anti violenza; ○ il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità; ○ il 23% è destinato all'attivazione/potenziamento di sportelli decentrati e/o potenziamento di posti letto per donne vittime di violenza e loro figli/e minori; ○ il restante 28% può essere destinato sia al sostegno e/o potenziamento delle attività sia dei centri anti violenza sia delle case rifugio/strutture di ospitalità. <p>Nel caso in cui non venga implementata la linea di attività 1 la percentuale di allocazione sulle linee d'azione 2 e 3 sarà pari al 100% come da riparto per ogni singolo EE.LL. Capofila di cui all'allegato A1) del decreto 12365/2020.</p>
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA E COFINANZIAMENTO</p>	<p>La dotazione finanziaria relativa alle risorse integrative del Programma 2020/2021 ammonta complessivamente a € 3.030.963,77.</p> <p>A differenza di quanto stabilito con Decreto 6318/2019, gli EE.LL. Capofila delle reti anti violenza non dovranno obbligatoriamente integrare a titolo di cofinanziamento le risorse assegnate con almeno il 10% di risorse economiche proprie ma è data facoltà di scegliere se integrare a titolo di cofinanziamento entro il limite max del 10% con risorse economiche proprie o con la valorizzazione del personale/operatrici impiegati nelle attività dei Centri anti violenza/case rifugio.</p>

<p>INSERIMENTO DATI O.R.A. (OSSERVATORIO REGIONALE ANTIVIOLENZA)</p>	<p>Al fine di monitorare le principali dimensioni e l'evoluzione del fenomeno violenza e le caratteristiche delle donne vittime di violenza si conferma l'obbligo informativo, coerentemente con il programma 2020/2021, dell'inserimento dei dati nel sistema informativo O.R.A. da parte dei Centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, nel rispetto della riservatezza dei dati inseriti.</p> <p>Regione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo informativo, procederà ai controlli dell'implementazione del sistema O.R.A, riservandosi di sospendere l'erogazione delle risorse fino ad adempimento dell'obbligo informativo da parte di tutte i Soggetti aderenti alle reti antiviolenza.</p>
<p>DURATA ATTIVITÀ</p>	<p>Le risorse destinate dovranno essere allocate nelle linee d'attività sopra descritte con decorrenza 20 luglio 2020 (data di adozione delle D.G.R. 3393/2020) fino al 31 dicembre 2021, quale termine ultimo di fine attività, secondo la ripartizione di cui all'allegato B del Decreto 12365/2020.</p>
<p>SCHEDA PROGRAMMATICA</p>	<p>Il termine per la presentazione della scheda programmatica aggiornata rispetto alle risorse integrative è il lunedì 21 dicembre 2020.</p> <p>La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata alla Regione Lombardia esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it</p> <p>Alla domanda e alla scheda tecnica dovranno essere allegati i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atto amministrativo con cui l'Ente Capofila di rete antiviolenza approva la scheda programmatica aggiornata, condivisa con i Soggetti della rete antiviolenza territoriale; 2. protocollo di Rete se rinnovato o aggiornato rispetto alla composizione della Rete; 3. Carta dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio/strutture di ospitalità se modificata e/o aggiornata.
<p>RENDICONTAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 28 febbraio 2021: rendicontazione avvio attività al 31 gennaio 2021; - 15 luglio 2021: rendicontazione intermedia al 30 giugno 2021; - 31 gennaio 2022: rendicontazione finale al 31 dicembre 2021. <p>Le fasi di rendicontazione, coerentemente al Programma 2020/2021 ed alle Linee Guida, di cui al Decreto n.3345/2020, avverranno tramite applicativo SMAF, eccetto la prima fase al 28 febbraio 2021 che sarà gestita secondo modalità che verranno comunicate.</p>

TEMPI EROGAZIONE RISORSE	<ul style="list-style-type: none">- 50% (Acconto) già liquidato contestualmente all'adozione del Decreto 12365/2020 con mandato n.30432 del 29/10/2020;- 30% entro il 15 aprile 2021 a seguito di rendicontazione di avvio attività;- 20% (saldo) entro il 15 aprile 2022 a seguito di rendicontazione finale.
-----------------------------	---

SCHEDA PROGRAMMATICA

Risorse Integrative del Programma 2020/2021-Decreto n. 12365/2020

Ente locale capofila:	
Nome della Rete Territoriale antiviolenza:	
Risorse assegnate:	€ 00.000,00

1. SCHEDE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO

Replicare per ogni centro antiviolenza

Denominazione del soggetto giuridico	
Indirizzo sede legale	
Telefono della sede legale	
Denominazione della sede operativa	
Indirizzo sede operativa	
Telefono sede operativa	
Numero di giorni e orari di apertura della sede operativa (almeno 5 giorni alla settimana e 15 ore settimanali)	N. di giorni di apertura alla settimana: [__] Numero di ore di apertura alla settimana [__][__]
Numero di sportelli decentrati già attivi collegati alla sede operativa (se presenti)	
Denominazione, indirizzo e numero di giorni e orari di apertura di ciascun sportello (almeno 2 giorni alla settimana e 6 ore settimanali per ciascuno)	Denominazione sportello: _____ Indirizzo: _____ N. di giorni di apertura alla settimana: [__] Numero di ore di apertura alla settimana [__][__] <i>(replicare per ciascun sportello)</i>
Numero di nuovi sportelli decentrati collegati alla sede operativa che saranno attivati con il progetto (se previsti)	
Denominazione, indirizzo e numero di giorni e orari di apertura di ciascun nuovo sportello	Denominazione sportello: _____ Indirizzo: _____

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

(almeno 2 giorni alla settimane e 6 ore settimanali per ciascuno)	N. di giorni di apertura alla settimana: [] Numero di ore di apertura alla settimana [] [] <i>(replicare per ciascun nuovo sportello)</i>
Verifica dei requisiti dell'Intesa Stato regioni (i centri antiviolenza devono possedere tutti requisiti indicati a lato)	Servizi tutti offerti a titolo gratuito [] Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [] Divieto di praticare mediazione familiare [] Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali [] Erogazione dei servizi minimi (ex art. 4 Intesa) [] Collegamento al numero nazionale 1522 [] Utilizzo della valutazione del rischio attenendosi alle indicazioni nazionali (metodo S.A.R.A. o S.A.R.A PI.Us) []
Il centro antiviolenza è iscritto all'albo regionale dei centri antiviolenza accoglienza istituito con d.g.r. n. 6712 del giugno 2017 <i>(l'iscrizione è obbligatoria)</i>	[]
Adempimento dell'obbligo di inserimento dati nel sistema informativo regionale ORA nel rispetto della riservatezza dei dati della donna inseriti	[]

2. SCHEDA DELLE CASE RIFUGIO/STRUTTURE DI OSPITALITÀ BENEFICIARIE DEL PROVVEDIMENTO

 Replicare la tabella per ciascun soggetto giuridico. Il soggetto giuridico da indicare è l'ente selezionato **con procedura di evidenza pubblica**, con l'Ente locale capofila.

Denominazione del soggetto giuridico	
Indirizzo sede legale del soggetto giuridico	
Telefono della sede legale	
La casa rifugio/struttura di ospitalità iscritta all'albo delle case rifugio e delle case di accoglienza istituito con d.g.r. n. 6712 del giugno 2017	[]
Nome struttura 1	<input type="checkbox"/> Casa rifugio* <input type="checkbox"/> Struttura di ospitalità*
Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e	N. posti letto per donne: N. posti letto per figli/e:
Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare indirizzo segreto)	

Indicare numero di posti letto che si intendono andare ad incrementare con il presente progetto	Incremento posti letto per donne: ____ Incremento posti letto per figli/e: ____
Verifica dei requisiti dell'Intesa Stato regioni (le case rifugio/strutture di ospitalità devono possedere tutti requisiti indicati a lato)	Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [] Rispetto dell'anonimato e riservatezza delle donne [] Protezione e ospitalità alle donne e loro figli/e a titolo gratuito [] Messa a disposizione di alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne e loro figli/e [] Servizi educativi e sostegno scolastico ai figli/e minori delle donne [] Divieto di praticare mediazione familiare [] Raccordo con i centri antiviolenza e altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne e i loro figli/e [] Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali []
Adempimento dell'obbligo di inserimento dati nel sistema informativo regionale ORA nel rispetto della riservatezza dei dati della donna inseriti	[]
<i>Replicare per ciascuna struttura</i>	

(*) Secondo le indicazioni nazionali:

- le **case rifugio** sono solo le strutture dedicate, a indirizzo segreto, così come previsto dall'art.3 comma 4 del d.p.c.m. del 23 luglio 2014
- le **strutture di ospitalità** sono tutte le altre strutture di civile abitazione o strutture di comunità che non sono ad indirizzo segreto

3. REPERIBILITÀ H. 24 PER I SOGGETTI ESSENZIALI DELLA RETE

- Indicare il/i soggetti (centri antiviolenza e/o case rifugio/strutture di ospitalità) incaricati della reperibilità h. 24 per i nodi essenziali della rete e il numero telefonico reperibilità h24.

Soggetto incaricato alla reperibilità h. 24 per i nodi essenziali della rete	Numero di telefono

4. LINEE DI ATTIVITÀ PREVISTE

Attività	Descrizione attività
Attività 1	Attività di rete tra EE.LL. e Centri Antiviolenza/Case rifugio/strutture di ospitalità
Attività 2	Servizi e attività dei centri antiviolenza
Attività 3	Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità

Ai fini della determinazione puntuale dei tetti minimi e massimi di utilizzo delle risorse di cui al Decreto n. 12365/2020 per ciascuna attività, si rimanda all' **Allegato 5 – Piano di utilizzo delle risorse**.

Le risorse assegnate agli EE.LL. Capofila di rete antiviolenza potranno essere **spese a decorrere dalla data di adozione del decreto n. 12365/2020, ovvero 19 ottobre 2020, fino al 31 dicembre 2021**, previa comunicazione dell'avvio attività in sede di trasmissione della suddetta scheda programmatica.

Le risorse di cofinanziamento economico obbligatorio (pari al 10%) possono essere utilizzate per una o più delle attività previste senza concorrere al raggiungimento dei tetti fissati per le linee di attività.

Con **cofinanziamento in valorizzazione** si intendono le prestazioni del personale degli enti pubblici, dei centri antiviolenza e case rifugio/strutture di ospitalità, dipendente o volontario, e le spese generali e di gestione dell'ente locale capofila.

4.1. ATTIVITÀ E SERVIZI PREVISTI
Linea di Attività 1 - Attività di rete tra EE.LL. e Centri Antiviolenza/Case rifugio/strutture di ospitalità

Compilare integralmente la tabella sotto riportata

Tabella 1.: Attività di rete tra EE.LL. e Centri Antiviolenza/Case rifugio/Strutture di ospitalità

Descrivere le attività che si intendono realizzare per valorizzare il raccordo di rete tra EE.LL. e Centri antiviolenza/Case Rifugio/Strutture di ospitalità ed eventualmente anche tra reti diverse.

Attività 1.1 -

--

2. Cofinanziamento in risorse economiche destinato alla linea di attività 1	€ 0,00
3. Cofinanziamento in valorizzazione destinato alla linea di attività 1	€ 0,00
Totale risorse (1.1 +1. 2+1. 3)	€ 0,00

Linee di attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza

Compilare integralmente le tabelle sottostanti.

Le tabelle devono essere replicate per ciascun centro antiviolenza.

=====

Tabella 2.1: Descrizione dei servizi e attività dei centri antiviolenza

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA	ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI
Attività 2.1 – Gestione e sistema informativo O.R.A.	Attività 2.1 – Gestione e sistema informativo O.R.A
Attività 2.2 - Erogazione dei servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni e spese per il trasporto delle donne in emergenza	Attività 2.2 - Erogazione dei servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni e spese per il trasporto delle donne in emergenza
Attività 2.3 – Sensibilizzazione e formazione	Attività 2.3 – Sensibilizzazione e formazione

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA	ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI

Budget preventivi dei servizi e attività dai centri antiviolenza

Qui di seguito sono riportati due tabelle di budget:

- nella prima (tabella 2.3) vanno indicate le risorse che si intendono destinare a sostenere le attività e i servizi dei centri antiviolenza;
- nella seconda (tabella 2.4) vanno indicate le risorse che si intendono destinare per attivare e/o potenziare sportelli decentrati

Tabella 2.2: Budget relativo al sostegno delle attività e dei servizi del centro antiviolenza

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA									
. Attività (1)	Servizi e attività (2)	N persone coinvolte o incaricate (specificare se volontari, dipendenti o consulenti) (3)	Costo orario o giornaliero (4)	N. ore o giornate previste (5)	Risorse assegnate (6)	Cofinanziamento in risorse economiche (7)	Cofinanziamento in valorizzazione (8)	Totale risorse economiche (6+7)	Totale complessivo (6+7+8)
2.1. Spese di gestione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per sostenere le attività e servizi)									
2.1.1	Spese per la gestione della struttura e del funzionamento del centro e degli sportelli	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2	Inserimento dati nel sistema informativo O.R.A.	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2.1. Spese di gestione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2. Spese per garantire l'erogazione dei servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni e spese per il trasporto delle donne in emergenza									
2.2.1	Reperibilità h. 24 delle operatrici e professionisti del centro	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA									
. Attività (1)	Servizi e attività (2)	N persone coinvolte o incaricate (specificare se volontari, dipendenti o consulenti) (3)	Costo orario o giornaliero (4)	N. ore o giornate previste (5)	Risorse assegnate (6)	Cofinanziamento in risorse economiche (7)	Cofinanziamento in valorizzazione (8)	Totale risorse economiche (6+7)	Totale complessivo (6+7+8)
2.2.2	Ascolto telefonico e ascolto c/o la sede da parte delle operatrici e professioniste del centro	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.3	Accoglienza della donna (colloqui strutturati volti a elaborare il percorso individuale di accompagnamento delle donna alla uscita della violenza) e valutazione del rischio	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.4	Assistenza psicologica	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.5	Assistenza legale	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.6	Supporto ai minori vittime di violenza assistita	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.7	Mediazione linguistica e culturale	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.8	Attività di orientamento al lavoro	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA									
. Attività (1)	Servizi e attività (2)	N persone coinvolte o incaricate (specificare se volontari, dipendenti o consulenti) (3)	Costo orario o giornaliero (4)	N. ore o giornate previste (5)	Risorse assegnate (6)	Cofinanziamento in risorse economiche (7)	Cofinanziamento in valorizzazione (8)	Totale risorse economiche (6+7)	Totale complessivo (6+7+8)
2.2.9	Attività di orientamento all'autonomia abitativa	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.10	Attività di supervisione delle operatrici e delle professioniste/o di lavoro in equipe	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.11	Spese di trasporto delle donna in emergenza	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2.2. Spese per l'erogazione dei servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3. Spese di sensibilizzazione e formazione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per sostenere le attività e i servizi)									
2.3.1	Attività di sensibilizzazione del territorio volte alle emersione/prevenzioni e del fenomeno**	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3.2	Percorsi formativi a operatrici e personale del Centro anti-violenza ex Intesa Stato-Regioni, art. 3 c. 4**	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2.3 Spese di sensibilizzazione e formazione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale risorse (2.1 + 2.2. + 2.3)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Tabella 2.3: Budget relativo all'attivazione e/o potenziamento degli sportelli decentrati del centro antiviolenza

ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI									
. Attività (1)	Servizi e attività (2)	N persone coinvolte o incaricate (specificare se volontari, dipendenti o consulenti) (3)	Costo orario o giornaliero (4)	N. ore o giornate previste (5)	Risorse assegnate (6)	Cofinanziamento in risorse economiche (7)	Cofinanziamento in valorizzazione (8)	Totale risorse economiche (6+7)	Totale complessivo (6+7+8)
2.1. Spese di gestione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per attivare/potenziare gli sportelli decentrati)									
2.1.1	Spese per la gestione della struttura e del funzionamento del centro e degli sportelli	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2	Inserimento dati nel sistema informativo O.R.A.	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2.1. Spese di gestione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2. Spese per garantire l'erogazione dei servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni e spese per il trasporto delle donne in emergenza									
2.2.1	Reperibilità h. 24 delle operatrici e professioniste del centro	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.2	Ascolto telefonico e ascolto c/o la sede da parte delle operatrici e professioniste del centro	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.3	Accoglienza della donna (colloqui strutturati volti a elaborare il percorso individuale di accompagnamento delle donna alla uscita	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI									
. Attività (1)	Servizi e attività (2)	N persone coinvolte o incaricate (specificare se volontari, dipendenti o consulenti) (3)	Costo orario o giornaliero (4)	N. ore o giornate previste (5)	Risorse assegnate (6)	Cofinanziamento in risorse economiche (7)	Cofinanziamento in valorizzazione (8)	Totale risorse economiche (6+7)	Totale complessivo (6+7+8)
	della violenza) e valutazione del rischio								
2.2.4	Assistenza psicologica	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.5	Assistenza legale	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.6	Supporto ai minori vittime di violenza assistita	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.7	Mediazione linguistica e culturale	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.8	Attività di orientamento al lavoro	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.9	Attività di orientamento all'autonomia abitativa	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.10	Attività di supervisione delle operatrici e delle professioniste/o di lavoro in equipe	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.11	Spese di trasporto delle donna in emergenza	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2.2. Spese per l'erogazione dei servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI									
. Attività (1)	Servizi e attività (2)	N persone coinvolte o incaricate (specificare se volontari, dipendenti o consulenti) (3)	Costo orario o giornaliero (4)	N. ore o giornate previste (5)	Risorse assegnate (6)	Cofinanziamento in risorse economiche (7)	Cofinanziamento in valorizzazione (8)	Totale risorse economiche (6+7)	Totale complessivo (6+7+8)
2.3. Spese di sensibilizzazione e formazione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro anti violenza per attivare/potenziare gli sportelli decentrati)									
2.3.1	Attività di sensibilizzazione del territorio volte alle emersione/prevenzion e del fenomeno**	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3.2	Percorsi formativi a operatrici e personale del Centro anti-violenza ex Intesa Stato-Regioni, art. 3 c. 4**	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	Volontari: € Dipendenti: € Consulenti: €	Volontari: n. Dipendenti: n. Consulenti: n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2.3 Spese di sensibilizzazione e formazione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse (2.1 + 2.2. + 2.3)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella 2.4 - Riepilogo spese per servizi e attività dei centri anti violenza

Inserire nella tabella sottostante una riga per ciascun centro anti violenza.

Il numero delle righe inserite deve corrispondere al numero di tabelle replicate e quindi al numero di centri anti violenza.

Denominazione centro anti violenza (soggetto giuridico)	Risorse assegnate (1)	Cofinanziamento in risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Totale complessivo (1+2+3)
Sostegno delle attività e servizi dei centri anti violenza					
1.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Denominazione centro anti violenza (soggetto giuridico)	Risorse assegnate (1)	Cofinanziamento in risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Totale complessivo (1+2+3)
Sostegno delle attività e servizi dei centri anti violenza					
Subtotale 1: Sostegno a delle attività dei centri anti violenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attivazione/potenziamento dei sportelli decentrati					
1.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotale 2: Attivazione/potenziamento dei sportelli decentrati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse (subtotale 1 + subtotale 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità
--

Le tabelle 3.1, 3.2.e 3.3 devono contenere le informazioni relative alle Case Rifugio/strutture di ospitalità (soggetti giuridici).

Budget preventivi dei servizi e attività delle case rifugio/strutture di ospitalità
--

Tabella 3.1 - Spese per l'ospitalità in casa rifugio/struttura di ospitalità

Compilare la tabella sottostante specificando le case-rifugio o strutture di ospitalità con il relativo livello di protezione, se sono attrezzate per ospitare anche eventuali figli/e minori, nonché l'importo della quota giornaliera.

I soggetti giuridici che hanno più strutture devono indicare tutte le strutture oggetto della convenzione.

La tabella deve essere replicata per ciascun soggetto giuridico. Le righe devono essere replicate per ciascuna struttura e tipologia di ospitalità.

Denominazione soggetto giuridico						
n.	Denominazione struttura o casa	Livello di protezione	Numero di posti letto	Possibilità di ospitare eventuali figli/e	Quota giornaliera per donne sole	Quota giornaliera per donne con figli/e
1		Pronto intervento <input type="checkbox"/> 1° livello <input type="checkbox"/> 2° livello <input type="checkbox"/>	N. posti letto in utilizzo: N. nuovi posti letto:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	€ 0,00	€ 0,00
2		Pronto intervento <input type="checkbox"/>	N. posti letto in	SI <input type="checkbox"/>	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

Denominazione soggetto giuridico						
n.	Denominazione struttura o casa	Livello di protezione	Numero di posti letto	Possibilità di ospitare eventuali figli/e	Quota giornaliera per donne sole	Quota giornaliera per donne con figli/e
		1° livello <input type="checkbox"/> 2° livello <input type="checkbox"/>	utilizzo N. nuovi posti letto:	NO <input type="checkbox"/>		
n.		Pronto intervento <input type="checkbox"/> 1° livello <input type="checkbox"/> 2° livello <input type="checkbox"/>	N. posti letto in utilizzo: N. Nuovi posti letto:	Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	€ 0,00	€ 0,00

Denominazione soggetto giuridico:	Risorse assegnate	Cofinanziamento risorse economiche	Cofinanziamento in valorizzazione	Totale risorse economiche	Totale
Risorse per il sostegno dell'ospitalità in case rifugio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse destinate al potenziamento di nuovi posti letto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella 3.2 - Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi nella quota giornaliera e percorsi formativi (ad esempio: servizi di supporto ai minori, supporto psicologico, assistenza sociale, assistenza legale, ecc.)

L'attività n. 3.3 si riferisce ai percorsi formativi destinati alle operatrici e al personale delle case rifugio ai sensi dell'art. 10, c. 3 dell'Intesa Stato-Regioni 27/11/14.

Compilare la tabella sottostante replicandola per ciascun soggetto giuridico.

Soggetto giuridico									
N. Attività	Servizi	Descrizione servizi	Costo orario o giornaliero	N. di ore o giornate	Risorse assegnate (1)	Cofinanziamento risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Tot. Costi (1+2+3)
3.2.1	Supporto ai minori		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.2.2	Supporto psicologico		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.2.3	Supporto sociale		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.2.4	Supporto legale		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.2.5	Reperibilità h24 di Rete (se non in capo al CAV)								
3.2	Totale spese per servizi specialistici				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Soggetto giuridico									
N. Attività	Servizi	Descrizione servizi	Costo orario o giornaliero	N. di ore o giornate	Risorse assegnate (1)	Cofinanziamento risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Tot. Costi (1+2+3)
3.3	Percorsi formativi a operatrici e personale casa rifugio (art. 10 c.3 Intesa Stato-Regioni) (massimo 10% delle risorse assegnate alla casa rifugio)		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese per i servizi specialistici extra-quota giornaliera e formazione (3.2+3.3)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Di cui									
Servizi specialistici legati al potenziamento dei posti letto					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella 3.3 - Riepilogo spese case rifugio/strutture di ospitalità

Casa rifugio/struttura di ospitalità (soggetto giuridico)	Voci di spesa	Risorse assegnate (1)	Cofinanziamento in risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Costo complessivo (1+2+3)
Sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità						
Soggetto giuridico 1:	3.1. Spese per l'ospitalità in casa rifugio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3.2 Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi nella quota giornaliera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3.3 Percorsi formativi alle operatrici e al personale del personale della casa rifugio (ai sensi dell'intesa Stato-Regioni art. 10 c.3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale spese case rifugio/strutture di ospitalità soggetto giuridico 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Replicare per ciascun soggetto giuridico</i>						
Totale 1: Risorse per il sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

Casa rifugio/struttura di ospitalità (soggetto giuridico)	Voci di spesa	Risorse assegnate (1)	Cofinanziamento in risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Costo complessivo (1+2+3)
Sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità						
Risorse per il potenziamento dei posti letto (e servizi correlati)						
Soggetto giuridico 1:	3.1. Spese per l'ospitalità in casa rifugio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3.2 Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi nella quota giornaliera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3.3 Percorsi formativi alle operatrici e al personale del personale della casa rifugio (ai sensi dell'intesa Stato-Regioni art. 10 c.3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale spese case rifugio/strutture di ospitalità soggetto giuridico 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Replicare per ciascun soggetto giuridico</i>						
Totale 2: Risorse per il potenziamento dei posti letto (e servizi correlati)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse (totale 1 + totale 2)						

5 - QUADRO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ

Tabella B.1 - Totale voci di spesa

Attività	Voci di spesa	Risorse non superiori all'11% del totale assegnato (regionali e nazionali (1))	Cofinanziamento in risorse economiche (2)	Cofinanziamento in valorizzazione (3)	Totale risorse economiche (1+2)	Costo complessivo (1+2+3)
1	Attività di rete tra EE.LL. e Centri Antiviolenza/Case rifugio/strutture di ospitalità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per il sostegno delle attività e servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità						
2	Spese per il sostegno dei servizi e attività dei centri antiviolenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Spese per il sostegno dei servizi di ospitalità e protezione erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotale spese per il sostegno delle attività e servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità (2 + 3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per attivazione/potenziamento di sportelli decentrati dei centri antiviolenza e di posti letto delle case rifugio/strutture di ospitalità						
4	Spese per attivazione/potenziamento di sportelli decentrati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Spese per potenziamento posti letto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotale spese per attivazione/potenziamento di sportelli decentrati dei centri antiviolenza e di posti letto delle case rifugio/strutture di ospitalità (4+5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella B.2 - Risorse destinate ai soggetti coinvolti nel progetto

Indicare per ogni soggetto coinvolto le risorse regionali assegnate, aggiungendo le righe necessarie alla tabella.

Nome del soggetto	Totale risorse assegnate per sostegno attività e servizi	Totale risorse assegnate per attivazione/potenziamento sportelli decentrati e posti letto	Totale risorse assegnate
<i>Centro anti violenza 1</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Centro anti violenza 2</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Casa rifugio 1</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Casa rifugio 2</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella B.3 - Dettaglio di cofinanziamento

In relazione alle risorse di cofinanziamento indicate nelle colonne relative al cofinanziamento in risorse economiche e in valorizzato, specificare per ciascuna attività il soggetto che cofinanzia le diverse attività.

La compilazione di questa tabella deve dare atto dell'impegno in risorse economiche e in valorizzato a carico dei diversi soggetti della rete.

Soggetti co-finanziatori	Cofinanziamento in risorse economiche	Cofinanziamento in valorizzazione	Destinazione risorse	
Ente locale capofila	€ 0,00	€ 0,00	Attività 1: Attività di rete tra EE.LL. e Centri Antiviolenza/Case rifugio/strutture di ospitalità	<input type="checkbox"/>
	€ 0,00	€ 0,00	Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza	<input type="checkbox"/>
	€ 0,00	€ 0,00	Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità	<input type="checkbox"/>
Ambiti Piano di Zona	€ 0,00	€ 0,00	Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza	<input type="checkbox"/>
	€ 0,00	€ 0,00	Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità	<input type="checkbox"/>
Centri antiviolenza	€ 0,00	€ 0,00	Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza	<input type="checkbox"/>
Case rifugio	€ 0,00	€ 0,00	Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità	<input type="checkbox"/>
Altri soggetti (specificare: fondi nazionali, fondi europei, altri fonti di finanziamento)	€ 0,00	€ 0,00	Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza	<input type="checkbox"/>
	€ 0,00	€ 0,00	Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità	<input type="checkbox"/>

La/lo scrivente si impegna inoltre a rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, e dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Luogo e data:

La/il legale rappresentante
(nome cognome)

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 23 novembre 2020 - n. 14352

Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo l.r. 26/2014» di cui alla d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019» - Determinazioni in merito alle manifestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre 2020 e contestuale disimpegno delle risorse

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

- la l.r. n. 26 del 1° ottobre 2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;
- la d.c.r. n. 188 del 13 novembre 2018 che ha approvato le «Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. n. 26 del 01 ottobre 2014 (art.3, comma 1);
- la d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri attuativi relativi alla misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo»;
- il d.d.u.o. 2759 del 1 marzo 2019 avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019: approvazione del bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» - l.r. 26/2014 con il quale, è stato approvato il bando attuativo;
- il d.d.u.o. n. 18639 del 18 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine al bando Misura «sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» (DDUO n. 2759 del 01 marzo 2019): approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni sportive del I trimestre 2020 e assunzione dell'impegno di spesa»;
- il d.d.u.o. n. 6267 del 27 maggio 2020 «Determinazioni in ordine alle domande relative alle manifestazioni sportive del II trimestre 2020 sul bando misura «sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» (d.d.u.o. n. 2759 del 1° marzo 2019);
- la d.g.r. n. 3337 del 6 luglio 2020 che ha determinato, a favore dei soggetti risultati idonei e ai soggetti beneficiari ammessi in graduatoria di cui ai d.d.u.o. n. 18639/2019 e d.d.u.o. n. 6267/2020, la possibilità di:
 - posticipare a nuova data le manifestazioni non svolte nel 2020;
 - chiedere il riconoscimento del 50% del contributo assegnato alle manifestazioni annullate nel rispetto:
 - del limite della disponibilità finanziaria riservata al trimestre di riferimento non applicandosi nel caso di specie, quanto previsto nell'Allegato A - p.to B.3.a al d.d.u.o. n. 2759/2019, ritenendo ammissibili le sole spese sostenute per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata;
 - del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.d.u.o. n. 9923 del 21 agosto 2020 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 3337/2020 relative al bando «Sostegno alle Manifestazioni Sportive sul territorio lombardo - Lr 26/2014» nel periodo di Emergenza Sanitaria Covid-19 e contestuale assunzione di impegno di spesa per le manifestazioni del 2° Trimestre 2020»;
- il d.d.u.o. n. 11228 del 25 settembre 2020 «Determinazioni in ordine al bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» (d.d.u.o. n. 2759 del 1° marzo 2019): approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni sportive del 3° trimestre 2020 e assunzione del relativo impegno di spesa»;

Dato atto che alcuni beneficiari dei contributi concessi alle manifestazioni sportive del 1°, 2° e 3° trimestre 2020, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno formalmente comunicato la rinuncia al contributo o

l'annullamento, a seguito dell'emergenza Sanitaria Covid-19, della manifestazione sportiva già programmata;

Rilevato inoltre che n. 4 beneficiari, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato la rendicontazione entro il termine previsto e pertanto decadono dai relativi contributi concessi;

Richiamato il punto D2 «Decadenze, revocche, rinunce dei soggetti beneficiari» che stabilisce che il contributo regionale decade, fra l'altro, in caso di «*mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione*»;

Considerato che, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e smi, si è provveduto ad avviare il procedimento di decadenza dal contributo concesso mediante comunicazione formale agli interessati;

Ritenuto pertanto di dover procedere al disimpegno delle risorse relative alle suddette manifestazioni per complessivi € 178.689,88 sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» dell'esercizio 2020, così come dettagliato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini della legge 241/90, a far data dal 20 novembre 2020, data dell'ultima comunicazione pervenuta;

Verificato che quanto disposto dal presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

Richiamata la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, così come individuate dalla d.g.r. 2271 del 14 ottobre 2019 «X Provvedimento Organizzativo 2019»;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1) di prendere atto delle rinunce al contributo assegnato e dell'annullamento, a seguito dell'emergenza Sanitaria Covid-19, delle manifestazioni sportive già programmate, così come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la decadenza dei contributi assegnati a n. 4 beneficiari indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come previsto D2 «Decadenze, revocche, rinunce dei soggetti beneficiari» dell'Allegato A al d.d.u.o. n. 2759/2019;

3) di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente per l'importo complessivo di € 178.689,88

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
6.01.104.7853	2020	13667	0	-13.785,00	0,00	0,00
6.01.104.7853	2020	9740	0	-51.579,00	0,00	0,00
6.01.104.7853	2020	9739	0	-64.335,00	0,00	0,00
6.01.104.7853	2020	10172	0	-48.990,88	0,00	0,00

4) di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.u.o. n. 18639 del 18 dicembre 2019, d.d.u.o. n. 9923 del 21 agosto 2020 e d.d.u.o. n. 11228 del 25 settembre 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

5) di notificare il presente atto ai soggetti coinvolti nel presente provvedimento all'indirizzo della sede legale del beneficiario o all'indirizzo di posta elettronica certificata, se dichiarato o conosciuto;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente
Marco Cassin

Manifestazioni 1° Trimestre 2020

ID PRATICA	COD. BENEF.	BENEFICIARIO	MANIFESTAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	ECONOMIA	MOTIVAZIONE ECONOMIA/DISIMPEGNO	ESTREMI COMUNICAZIONE
1668419	960005	SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	DANZARESE	10.000,00 €	5.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA - Richiesto riconoscimento spese del 50% del contributo assegnato per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata	Prot n° N1.2020.0013591 del 13/11/2020
1668107	448003	A.S. RUGBY ROVATO	XVI TROFEO EDIL.BE.TA.	10.000,00 €	5.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA - Richiesto riconoscimento spese del 50% del contributo assegnato per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata	Prot. n° N1.2020.0007574 del 23/07/2020
1689369	989951	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS SENZA BARRIERE	2°TORNEO NAZIONALE CITTA' DI RHO	7.570,00 €	3.785,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA - Richiesto riconoscimento spese del 50% del contributo assegnato per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata	Prot. n° N1.2020.0007544 del 22/07/2020
TOTALE					13.785,00 €		

Manifestazioni 2° trimestre 2020

ID PRATICA	COD. BENEF.	BENEFICIARIO	MANIFESTAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	ECONOMIA	MOTIVAZIONE ECONOMIA/DISIMPEGNO	ESTREMI COMUNICAZIONE
1411893	104010	A.S.D. BASKET VALCERESIO ARCISATE	TORNEO CITTÀ DI ARCISATE - 21° MEMORIAL FERNANDA E GIOVANNI BABINI	3.158,00 €	1.579,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA - Richiesto riconoscimento spese del 50% del contributo assegnato per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata	Prot n° N1.2020.0009861 del 2/9/2020
1760880	166273	ASSOCIAZIONE SPORTIVA TUTTO BOWLING	PROGETTO BOWLING E SCUOLA LOMBARDIA	10.000,00 €	5.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA - Richiesto riconoscimento spese del 50% del contributo assegnato per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata	Prot n° N1.2020.0014124 del 11/11/2020
1767723	416075	EUROSPORTEVENTS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	EUROMILANO 2020	10.000,00 €	5.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA - Richiesto riconoscimento spese del 50% del contributo assegnato per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata	Prot n° N1.2020.0014244 del 12/11/2020
1760605	988478	PROSPORT ACQUA SSD S.R.L.	GARA DI NUOTO - SWIM CHALLENGE	5.000,00 €	5.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0012191 del 13/10/2020
1767421	996568	GIOVANE MONTAGNA	QUATAR SALT COI SCIATT	1.040,00 €	1.040,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0012147 del 12/10/2020
1766626	95923	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	FINALI REGIONALI GIOVANILI	5.000,00 €	5.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0012237 del 15/10/2020
1765383	959035	ASD MERATE SEZIONE ATLETICA	MERATENIGHT	1.605,00 €	1.605,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0012138 del 12/10/2020
1765259	996565	A.S.D. G.E.A.S. RUGBY SESTO S.G.	VII GEAS SESTO RUGBY FEST	10.000,00 €	10.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0014410 del 18/11/2020
1727425	962593	AMICI DEL CUORE DI BOZZOLO ONLUS	11A CAMMINATA CUORE E CERVELLO	9.940,00 €	9.940,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0012314 del 20/10/2020
1762956	984767	CALCIO SAN GIOVANNI BIANCO A.S.D.	2 MEMORIAL EMILIANO MONDONICO	10.000,00 €	10.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0013953 del 11/11/2020
1769723	996562	AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI - ONLUS	15° MEETING DEL GARDA	10.000,00 €	10.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0012148 del 12/10/2020
1762064	988441	MINIRUGBY PARABIAGO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	TROFEO DEL GALLETTO	10.000,00 €	10.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot n° N1.2020.0010176 del 09/09/2020

1766999	725556	ACTIVE SPORT ASD	CAMOZZI ITALIAN OPEN 2020 - MEMORIAL CAV. ATTILIO CAMOZZI	5.000,00 €	5.000,00 €	RINUNCIA	Prot n° N1.2020.0012155 del 12/10/2020
1742736	143961	TENNIS CLUB MILANO "A. BONACOSSA"	61°TROFEO BONFIGLIO-INTERNAZIONALI D'ITALIANA JUNIORES	10.000,00 €	10.000,00 €	RINUNCIA	Prot n° N1.2020.0009159 del 11/8/2020
1440829	984559	P.M. SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. UNIPERSONALE	COLNAGO CYCLING FESTIVAL	10.000,00 €	10.000,00 €	RINUNCIA	Prot n° N1.2020.0014420 del 18/11/2020
1753032	211524	VELATE RUGBY 1981	TROFEO CARNEVALE	5.250,00 €	5.250,00 €	RINUNCIA	Prot n° N1.2020.0014450 del 20/11/2020
1754961	253643	AUTOMOBILE CLUB BERGAMO	35' RALLY PREALPI OROBICHE	5.000,00 €	5.000,00 €	DECADENZA - Rendicontazione non presentata entro i termini	Preavviso di avvio del procedimento di decadenza - Prot. N1.2020.0014432 del 19/11/2020
1766906	945636	ASD CNM TRIATHLON	IDRAQUATHLON 2020	2.050,00 €	2.050,00 €	DECADENZA - Rendicontazione non presentata entro i termini	Preavviso di avvio del procedimento di decadenza - Prot. N1.2020.0014431 del 19/11/2020
1752852	996567	GUIDIZZOLO EVENTI E MANIFESTAZIONI	FESTA DELLO SPORT	4.450,00 €	4.450,00 €	DECADENZA - Rendicontazione non presentata entro i termini	Preavviso di avvio del procedimento di decadenza - Prot. N1.2020.0014430 del 19/11/2020
TOTALE				115.914,00 €			

Manifestazioni 3° trimestre 2020

ID PRATICA	COD. BENEF.	BENEFICIARIO	MANIFESTAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	ECONOMIA	MOTIVAZIONE ECONOMIA/DISIMPEGNO	ESTREMI COMUNICAZIONE
2235872	996698	ASC COMO APS ETS	VIVI PORLEZZA DI CORSA	10.000,00 €	10.000,00 €	MANIFESTAZIONE ANNULLATA	Prot. N1.2020.0012188 del 13/10/2020
1352079	155357	PGS AUXILIUM	31°VOLLEY OPEN	10.000,00 €	10.000,00 €	RINUNCIA	Prot N1.2020.0012182 del 13/10/2020
1740262	913554	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARVELIA	MASTERCUP LASER	10.000,00 €	10.000,00 €	RINUNCIA	Prot. N1.2020.0012339 del 21/10/2020
2176238	996692	POISON WAVE A.S.D.	CIS STREET JUNIOR SKS SKATE KID SERIES 2020	3.390,88 €	3.390,88 €	RINUNCIA	Prot. N1.2020.0012165 del 13/10/2020
2310771	996695	HIDROGENO SAILING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CAMPIONATO ITALIANO DI VELA CLASSE DINGHY	10.000,00 €	10.000,00 €	RINUNCIA	Prot. N1.2020.0014471 del 20/11/2020
1785691	789630	TENNIS BOVEGNO ASD	55A COPPA ERNESTO E CARLO DELLA TORRE-TORNEO NAZIONALE DI TENNIS SINGOLARE MASCHILE	5.600,00 €	5.600,00 €	DECADENZA - Rendicontazione non presentata entro i termini	Preavviso di avvio del procedimento di decadenza - Prot. N1.2020.0014429 del 19/11/2020
TOTALE				48.990,88 €			

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 20 novembre 2020 - n. 14233

Progetto Manunet III - Bando Manunet 2017 Lombardia (d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017) - Progetto Cometás (ID 410308 - CUP E47H18000140006) ammesso con il d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018. Provvedimento di autorizzazione all'erogazione a Finlombarda s.p.a. in esito all'istruttoria della rendicontazione finale presentata da Petroceramics s.p.a. e Politecnico di Milano e contestuale liquidazione delle risorse pari a euro 81.339,15

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Viste:

- la legge regionale del 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» ed in particolare all'art. 6, comma 2 volto a favorire la reindustrializzazione attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica nell'ambito del manifatturiero avanzato;
- la legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è Ricerca e Innovazione», che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in ricerca e innovazione;

Richiamate:

- la d.g.r.n. X/5465 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto «Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo «MANUNET III» presentato a valere sul bando «ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato» (proposal id 721267) e autorizzazione alle Direzioni Generali «Sviluppo Economico» e «Università Ricerca e Open Innovation» per la fase di attuazione» con la quale è stata approvata la partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo «MANUNET III - ERA-NET SULLE TECNOLOGIE PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO» presentato e finanziato a valere sul bando NMBP-21-2016: ERA-NET COFUND del Programma Horizon 2014-2020, in consorzio con altri paesi e regioni finanziatori, tra cui l'«Innobasque-Agenzia Vasca de la Innovacion», avente la funzione di coordinatore del suddetto consorzio e di call secretariat;
- il Grant Agreement n. 721267 sottoscritto dai partner del progetto e la Commissione Europea e formalizzato in data 12 settembre 2016;
- le Linee Guida per la partecipazione alla call transnazionale denominata «MANUNET Transnational Call 2017» e pubblicate dal consorzio del progetto MANUNET III sul sito www.manunet.net;
- la d.g.r.n. X/6091 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto - «Progetto europeo «MANUNET III» finanziato a valere sul bando «ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato»: approvazione dei criteri del bando MANUNET 2017 Lombardia»;
- il Consortium Agreement «ERA-NET COFUND ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES (MANUNET III)» sottoscritto da Regione Lombardia in data 30 gennaio 2017;
- il d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017 avente ad oggetto - «Approvazione del Bando «MANUNET 2017 Lombardia» per il finanziamento dei soggetti lombardi partecipanti ai progetti transnazionali presentati nell'ambito di «MANUNET Transnational Call 2017» (programma HORIZON 2020)»;
- il d.d.u.o. n. 7807 del 29 giugno 2017 con il quale sono state approvate le domande di contributo ammesse e non ammesse alla fase 2 del bando congiunto «Manunet Transnational Call 2017»;
- il d.d.u.o. n. 3278 dell'08 marzo 2018 avente ad oggetto: «Bando «MANUNET 2017 Lombardia» di cui al decreto n. 1411 del 10 febbraio 2017: approvazione delle linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate, art. 25);

Precisato che la finalità del progetto MANUNET III è quella di finanziare progetti di ricerca e sviluppo transnazionali nel settore manifatturiero avanzato che coinvolgono aziende, organismi di ricerca e università provenienti dagli Stati e dalle Regioni che sono partner del consorzio dei soggetti finanziatori;

Visto inoltre il d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018 avente ad oggetto - «Bando MANUNET 2017 Lombardia (d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017) - presa d'atto degli esiti della valutazione dei progetti ammessi alla fase 2 di cui al d.d.u.o. n. 7807 del 29 giugno 2017 e concessione dei relativi contributi», con il quale è stato approvato l'elenco delle domande ammesse, l'elenco delle domande non ammesse e sono stati concessi i relativi contributi;

Dato atto che con il d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018 è stato ammesso, tra gli altri, il progetto COMETAS (ID Siage 410308 e ID MANUNET Transnational Call (reference number) MNET17/NMCS-1177), presentato dalla PETROCERAMICS S.P.A. (CF 04026040966) in qualità di soggetto referente, alla quale è stato concesso un contributo di € 105.000,00 e dal Politecnico di Milano (CF 80057930150) in qualità di partner di progetto, al quale è stato concesso un contributo di € 73.900,00, per un totale di euro 178.900,00;

Vista la richiesta di modifica, inviata con la nota prot. n. OI.2019.0003928 del 19 febbraio 2019 e attraverso il sistema informativo siage, in relazione al progetto COMETAS (id 410308), della ripartizione delle spese dei piani finanziari del Politecnico di Milano e dell'impresa PETROCERAMICS S.P.A., senza variare i valori complessivi della spesa per ricerca industriale dei singoli beneficiari sopracitati, approvata con la nota prot. OI.2019.0006088 del 22 marzo 2019;

Dato atto che con la d.g.r.n. 5465/2016, si è stabilito specificamente che la dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a Euro 1.000.000,00, era garantita dai Fondi giacenti presso Finlombarda s.p.a. di cui:

- € 500.000,00 a valere sul «Fondo L. 598/94 - PIA I. 140/L. 598 - DG «Sviluppo Economico»;
- € 500.000,00 a valere sui rientri ASAM (Bioiniziativa, Sovvenzione globale e Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali) - DG «Università Ricerca e Open Innovation»;

Richiamata la l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017 «Legge di stabilità 2018-2020» e in particolare:

- l'art. 1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, dispone il rientro di somme giacenti presso la Società, rispettivamente per € 212.000.000,00 nel 2018, € 80.000.000,00 nel 2019 ed € 194.000.000,00 nel 2020 destinate al finanziamento degli investimenti autonomi così come previsti dalla l.r. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 2018-2020»;
- l'art. 1, comma 11, il quale stabilisce, in attuazione del comma 10, che con successivo provvedimento la Giunta determina criteri, modalità e tipologie dei fondi dei rientri disposti;

Richiamata la d.g.r. 26 febbraio 2018, n. 7919 «Attuazione dell'art. 1 commi 10 e 11 della legge regionale 42/2017 «legge di stabilità 2018-2020»: determinazioni in ordine alla regolazione della liquidità regionale tra regione Lombardia e Finlombarda Spa e l'allegato B della stessa: «Linee guida - gestione della liquidità regionale - procedura di impegno e liquidazione di somme a soggetti erogatori «intermedi» che non rivestono la qualifica di beneficiari finali»;

Preso atto che, come stabilito dalle leggi sopra richiamate, sulla base del cronoprogramma definito con Finlombarda s.p.a. è stato predisposto un piano di rientro dei fondi declinato secondo le effettive disponibilità dei fondi in gestione da parte della società anche in base alla effettiva esigibilità della spesa regionale a valere sulle annualità 2018/2020 tra cui è ricompresa la somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione dei progetti a valere sul bando «MANUNET 2017 Lombardia»;

Richiamata, inoltre, la l.r. n. 12 del 10 agosto 2018 «Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali» con la quale, tra gli altri, è stato istituito sulla missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - Programma 1 «PMI, Industria e Artigianato» il capitolo di spesa 14.01.203.13500 «Utilizzo rientri fondo I. 598/94 - PIA L.140/L.598 e fondo accordi istituzionali (EX URO)» sulle annualità 2019 e 2020;

Dato atto che:

- con decreto n. 16768 del 21 novembre 2019, «Accertamento della somma di € 25.309.910,00 sull'esercizio 2019 ed € 10.235.285,00 sull'esercizio 2020 a carico di Finlombarda Spa a seguito di retrocessione delle risorse ex l.r. del

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

28 dicembre 2017, n. 42 «legge di stabilità 2018-2020» si è proceduto ad accertare le risorse sul capitolo di entrata n. 4.0500.04.13446 necessarie a dare copertura anche al capitolo di spesa 14.01.203.13500 che sono state versate da Finlombarda al bilancio regionale in data 04 dicembre 2019 e che per l'anno 2019 sono pari a € 407.231,00, e per l'anno 2020 sono pari a € 592.770,00;

che secondo quanto previsto dalla predetta delibera X/7919/2018 le risorse devono essere utilizzate trasferendole a Finlombarda in prossimità dei pagamenti da parte di questa ai beneficiari finali;

con decreto n. 11229 del 30 luglio 2019 è stato adottato l'impegno di spesa n. 6126/2019 di € 407.231,00 a valere sull'esercizio finanziario 2019 (di cui € 306.260,00, in sede di riaccertamento ordinario ex art. 3 comma 4 del D.LGS. 118/2011, mantenuti a residuo sul 2019) e € 592.770,00 sull'esercizio finanziario 2020 a favore di Finlombarda per le erogazioni ai beneficiari finali dal bando «MANUNET 2017 Lombardia»;

RICHIAMATI:

– il d.d.u.o n. 7165 del 18 giugno 2020 con il quale è stata approvata la «Proposta di incarico relativa ad attività di erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari del «Bando MANUNET 2017 – Lombardia» rientranti nell'ambito della call congiunta transnazionale «MANUNET Transnational Call 2017»;

– l'incarico relativo ad attività di erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari del «Bando MANUNET 2017 – Lombardia» rientranti nell'ambito della call congiunta transnazionale «MANUNET Transnational Call 2017» sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda SpA in data 22 giugno 2020 e registrato alla RCC al n. 12574 in data 14 luglio 2020;

Richiamato il d.d.u.o.n. 4913 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto «Progetto MANUNET III–proroga del termine di conclusione dei progetti ammessi a contributo con il d.d.u.o n. 3705 del 15 marzo 2018 a valere sul bando MANUNET 2017 Lombardia (DGR X/6091 del 29 dicembre 2016 e d.d.u.o n. 1411 del 10 febbraio 2017» con il quale sono stati prorogati:

– il termine ultimo della conclusione dei progetti e il termine ultimo dell'ammissibilità delle spese indicati nel bando MANUNET 2017 – Lombardia e nelle linee guida di attuazione e rendicontazione del bando stesso, dal 14 marzo 2020 al 13 settembre 2020;

– il termine ultimo per l'ammissibilità delle quietanze e il termine ultimo per la presentazione della domanda di erogazione del saldo, indicati nelle linee guida di attuazione e rendicontazione del bando MANUNET 2017 – Lombardia, dal 13 maggio 2020 al 12 novembre 2020;

Dato atto che:

– l'art. 5 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del bando «MANUNET 2017 Lombardia» stabilisce quanto segue: «Il contributo viene erogato al singolo soggetto lombardo beneficiario secondo due tranches:

– prima tranche fino al 40% del contributo ammesso di propria competenza a seguito della effettiva realizzazione del 50% delle spese ammesse, previa presentazione della relazione sullo stato di avanzamento delle attività e rendicontazione delle relative spese sostenute;

– tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto medesimo, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;

Richiamato il d.d.u.o. n. 7632 del 29 giugno 2020 con il quale è stata di autorizzata Finlombarda S.p.A. all'erogazione della I tranche di contributo pari complessivamente ad € 71.560,00, ripartita tra i soggetti beneficiari come di seguito:

Petroceramics spa: € 42.000,00;

Politecnico di Milano: € 29.560,00;

Dato atto che l'art. 3.5.2 «Erogazione del saldo» delle linee guida di rendicontazione di cui al citato D.D.U.O. n. 3278/2018 riporta al comma 2 l'elenco della documentazione da presentare in sede di richiesta dell'erogazione del saldo del contributo e al comma 3 stabilisce che occorre effettuare la verifica dei documenti indicati alle lett. a), b), c), d), e), f), g) del medesimo articolo;

Vista la richiesta di erogazione del saldo del contributo presentata da PETROCERAMICS SPA, in qualità di soggetto referente, attraverso il sistema informativo Siage il 30 giugno 2020 (prot. reg. n. R1.2020.0003768), unitamente alla documentazione di rendicontazione delle spese effettuate dalla PETROCERAMICS SPA e dal Politecnico di Milano in relazione al progetto COMETAS

(id 410308), come previsto dall'art. 3.5.2 «Erogazione del saldo» delle linee guida per la rendicontazione di cui al citato d.d.u.o. n. 3278/2018;

Richiamate:

- la lettera prot.reg.O1.2020.0018162 del 22 ottobre 2020 con la quale sono stati richiesti all'impresa PETROCERAMICS SPA, in qualità di soggetto referente integrazioni documentali;
- la lett. prot. reg. O1.2020.0018539 del 2 novembre 2020 con la quale l'impresa PETROCERAMICS S.P.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;

Dato atto, dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata da parte della UO «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese», relativamente alla documentazione della rendicontazione finale, presentata da PETROCERAMICS S.P.A. il 30 giugno 2020 in relazione al progetto COMETAS (id 410308) da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la rendicontazione finale trasmessa da PETROCERAMICS S.P.A. è comprensiva di tutta la documentazione richiesta dall'art. 3.5.2, comma 2, delle linee guida per la rendicontazione di cui al citato d.d.u.o. n. 3278/2018, sulla base della quale sono state effettuate le verifiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) del comma 3 del medesimo articolo;

Visti altresì degli esiti finanziari complessivi della verifica della rendicontazione presentata, di seguito riportati e dettagliati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Soggetti beneficiari	Contributo concesso con il d.d.u.o.n. 3705 del 15/03/2018	Spese totali ammesse (I e II rendicontazione)	Contributo rideterminato	Contributo concesso confermato	I quota di contributo liquidata con d.d.u.o.n. 7632 del 29/06/2020	II quota di contributo da erogare a saldo
Petroceramics spa	€ 105.000,00	€ 112.855,93	€ 78.999,15		€ 42.000,00	€ 36.999,15
Politecnico di Milano	€ 73.900,00	€ 172.163,29		€ 73.900,00	€ 29.560,00	€ 44.340,00
TOTALE	€ 178.900,00	€ 285.019,21	€ 78.999,15	€ 73.900,00	€ 71.560,00	€ 81.339,15

Dato atto che, come sopra evidenziato, con d.d.u.o. n. 7632 del 29 giugno 2020 è stata disposta l'erogazione della prima tranche di euro 71.560,00 e che pertanto, a seguito della verifica della rendicontazione e della conseguente rideterminazione del contributo all'impresa PETROCERAMICS S.P.A., residua da trasferire a Finlombarda la somma di euro 81.339,15;

Visto l'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia), così come modificato dall'articolo 78 del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3-quinquies, il quale prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta tra gli altri casi, per i provvedimenti ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000,00;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) e dalla d.g.r. n. XI/3301 del 30 giugno 2020, che l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini dell'erogazione di importi non superiori ad euro 150.000,00 non è più un adempimento obbligatorio a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della norma che ha modificato il suddetto art. 83;

Dato atto che nel rispetto dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» sono state acquisite le Visure «Deggendorf» da cui risulta che i beneficiari del progetto soprarichiamati non rientrano tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero, presente nel sistema informativo regionale Si.Age;

Verificata la regolarità contributiva dei suddetti beneficiari, come da DURC presenti nel Sistema Informativo regionale Si.Age;

Dato atto che, per ogni soggetto beneficiario sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto del 4%, a norma del d.p.r. 600/1973 articolo 28, comma 2 dalle quali risulta la non assoggettabilità di entrambi i beneficiari alla ritenuta d'acconto del 4%;

Ritenuto, pertanto in coerenza con gli esiti istruttori sopra esposti:

- di approvare la rendicontazione delle spese effettuate dalla PETROCERAMICS S.P.A. e dal Politecnico di Milano in relazione al progetto COMETAS (id 410308), presentata da PETROCERAMICS S.P.A., in qualità di soggetto referente, attraverso il sistema informativo Siage il 30 giugno 2020 (prot. reg. n. R1.2020.0003768), sulla base dell'istruttoria effettuata, i cui esiti sono riportati nell'allegato 1 del presente provvedimento;
- di rideterminare in € 78.999,15 il contributo concesso all'impresa PETROCERAMICS S.P.A., come indicato nell'allegato 1 del presente provvedimento, in quanto le spese rendicontate e ammesse, pari ad euro € 112.855,93, risultano inferiori alle spese ammesse in fase di concessione, pari ad € 150.000,00;
- di autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del saldo dei contributi pari complessivamente ad € 81.339,15, ripartiti tra i soggetti beneficiari come di seguito indicato e come risulta dall'Allegato 1 del presente provvedimento:
 - Petroceramics s.p.a.: € 36.999,15;
 - Politecnico di Milano: € 44.340,00;
- di liquidare a Finlombarda s.p.a. la somma complessiva di € 81.339,15 a valere sull'impegno impegno 2020/15654;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal suddetto decreto del MISE n. 115/2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni», al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 1143;
- Codice identificativo dell'aiuto COR relativo alla PETROCERAMICS SPA: 272504;
- Codice identificativo dell'aiuto COR relativo al Politecnico di Milano: 272959;
- Codice variazione concessione COVAR, riferito al presente provvedimento, relativamente alla ridetermina del contributo spettante alla PETROCERAMICS S.P.A.: 376733;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 13 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro il termine di cui all'art. 3.5.1 delle linee guida per la rendicontazione di cui al d.d.u.o. n. 3278 dell'8 marzo 2018, a causa della necessità di approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

DECRETA

1. di approvare la rendicontazione finale delle spese effettuate dalla PETROCERAMICS S.P.A. e dal Politecnico di Milano in relazione al progetto COMETAS (id 410308), presentata da PETROCERAMICS S.P.A. il 30 giugno 2020 (prot. reg. n. R1.2020.0003768) attraverso il sistema informativo Si.Age, in qualità di soggetto referente, sulla base dell'istruttoria effettuata, i cui esiti sono riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rideterminare in € 78.999,15 il contributo concesso all'impresa Petroceramics come indicato nell'allegato 1 del presente provvedimento, in quanto le spese rendicontate e ammesse, pari ad euro € 112.855,93, risultano inferiori alle spese ammesse in fase di concessione, pari ad € 150.000,00;

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del saldo del contributo pari complessivamente ad € 81.339,15, ripartiti tra i soggetti beneficiari come di seguito indicato e come risulta dall'Allegato 1 del presente provvedimento:

- Petroceramics s.p.a.: € 36.999,15;
- Politecnico di Milano: € 44.340,00;

4. di liquidare l'importo di Euro 81.339,15 utilizzando l'impegno n. 15654 sub 0 del 2020 di cui al capitolo 2020 14.01.203.13500 a favore di FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A. (codice 19905);

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione n° 3705 del 15 marzo 2018, che si provvede a modificare, relativamente al contributo dell'impresa PETROCERAMICS S.P.A., mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

7. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A per gli adempimenti di competenza e alla PETROCERAMICS S.P.A., in qualità di referente del progetto COMETAS.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

ALLEGATO 1									
BANDO MANUNET 2017 LOMBARDIA . Progetto COMETAS									
ID Sige 410308 - ID MANUNET Transnational Call (reference number) MNET17/NMCS-1177 - CUP E47H18000140006									
BENEFICIARIO	VOCE DI SPESA	Ricerca industriale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI A SEGUITO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE APPROVATA IN DATA 22/03/2019 (prot. 01.2019.0006088)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Prima rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI IMPUTATI (Seconda rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Seconda rendicontazione)
Petroceramics spa - C.F. 04026040966 - COR RNA: 272504	spese di personale	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 65.655,26	€ 26.757,50	€ 26.757,50
	costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00			
	costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti	€ -	€ -	€ -	€ -				
	spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 181,29		
	altri costi di esercizio		€ -		€ -	€ 10.000,00	€ 6.435,60	€ 4.585,00	€ 4.585,00
	spese generali	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 6.565,53	€ 2.675,75	€ 2.675,75
	TOTALI	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 78.837,68	€ 34.018,25	€ 34.018,25
CONTRIBUTO (70%)	€ 105.000,00		€ 105.000,00		€ 105.000,00	€ 42.000,00		€ 36.999,15	
		Ricerca industriale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI A SEGUITO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE APPROVATA IN DATA 22/03/2019 (prot. 01.2019.0006088)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Prima rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI IMPUTATI (Seconda rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Seconda rendicontazione)
Politecnico di Milano - CF 80057930150 - COR RNA 272959	spese di personale	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ 78.672,46	€ 71.507,52	€ 71.507,52
	costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 3.000,00			
	costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti	€ -	€ -	€ -	€ -				

spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 10.000,00			
						€ 881,90		
altri costi di esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 3.080,00		
spese generali	€ 13.800,00	€ -	€ 13.800,00	€ -	€ 13.800,00	€ 9.440,70	€ 8.580,71	€ 8.580,71
TOTALI	€ 147.800,00		€ 147.800,00		€ 147.800,00	€ 92.075,06	€ 80.088,23	€ 80.088,23
CONTRIBUTO (50%)	€ 73.900,00		€ 73.900,00		€ 73.900,00	€ 29.560,00		€ 44.340,00

Soggetti beneficiari	Spese ammesse con il d.d.u.o.n. 3705 del 15/03/2018	Contributo concesso con il d.d.u.o.n. 3705 del 15/03/2018	Spese ammesse prima rendicontazione	Spese ammesse seconda rendicontazione	Spese totali ammesse (prima e seconda rendicontazione)	Contributo rideterminato	Contributo concesso confermato	I quota di contributo liquidata con d.d.u.o n. 7632 del 29/06/2020	II quota di contributo da erogare a saldo
Petroceramics spa	€ 150.000,00	€ 105.000,00	€ 78.837,68	€ 34.018,25	€ 112.855,93	€ 78.999,15		€ 42.000,00	€ 36.999,15
Politecnico di Milano	€ 147.800,00	€ 73.900,00	€ 92.075,06	€ 80.088,23	€ 172.163,29		€ 73.900,00	€ 29.560,00	€ 44.340,00
TOTALI	€ 297.800,00	€ 178.900,00	€ 170.912,73	€ 114.106,48	€ 285.019,21	€ 78.999,15	€ 73.900,00	€ 71.560,00	€ 81.339,15

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.d.u.o. 24 novembre 2020 - n. 14385
Bando reattivi contro il COVID - Concessione ed autorizzazione a Finlombarda all'erogazione di € 614.080,10 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle imprese per la produzione di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, di cui al d.d.u.o. n. 7528 del 26 giugno 2020 - Approvazione esiti istruttori - 6° provvedimento

 IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE

Vista

- la l.r. 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art.3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la legge regionale 26 ottobre 2020 n. 21, che innova l'art. 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica», prevedendo, tra l'altro, al comma 5 che «agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in euro 10.000.000,00 si provvede mediante incremento delle risorse stanziati alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e artigianato' rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 2.000.000,00 al titolo 1 'Spese correnti' con corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.»

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamate:

- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1010, sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
- la d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/ 3112 «Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell'emergenza da Covid-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla dgr n. XI/2731 del 23 dicembre 2019», che in attuazione dell'art 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 prevede:
 - l'approvazione dei criteri per l'attuazione di una iniziativa finalizzata a sostenere le MPMI nella realizzazione di investimenti per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza da COVID-19;
 - uno stanziamento pari a euro 10.000.000,00 e un overbooking del 10 per cento;
 - l'individuazione di Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Bando Reattivi contro il COVID, rinviando a specifico incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
- la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI 3216 «Inquadramento nel regime temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19 e ulteriori determinazioni in ordine alla succitata d.g.r. 5 maggio 2020, n. 3112, che prevede:
 - di inquadrare la misura di cui alla richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. 3112 nel Regime quadro della disciplina

degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa;

- di stabilire che nel bando attuativo della richiamata dgr 5 maggio 2020, n.XI/3112 si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/1993 in tema di limitazione alle delocalizzazioni da parte delle imprese beneficiarie del contributo regionale;
- il d.d.g. 24 giugno 2020 n. 7424 che ha approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando REAttivi contro il COVID-19;
- il d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528 che ha approvato il bando attuativo della misura, fissando la data di inizio di presentazione delle domande alle ore 12 del 8 luglio 2020 e la chiusura definitiva dello sportello alle ore 12 del 15 ottobre 2020 o prima se esauriti i fondi stanziati sulle singole linee di finanziamento;

Preso atto, invece, che con d.d.u.o. 12 ottobre 2020 n. 12004 il termine di chiusura dello sportello è stato prorogato al 13 novembre 2020;

Vista la d.g.r. 26 ottobre n. 3719 «Rimodulazione della dotazione finanziaria del bando «REAttivi contro il Covid» di cui alla d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 e s.m.i. e contestuale incremento della dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020 n. XI/3074 e s.m.i., in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» come modificato dalla l.r. 26 ottobre 2020 n. 21, art. 1, comma 2, lett f), che stabilisce di:

- rideterminare in € 8.000.000 la dotazione finanziaria del Bando REAttivi contro il COVID approvato con d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528, stanziata sul capitolo 14.01.203.14325
- suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella misura di:
 - € 6.500.000 per i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
 - € 1.500.000 per i Dispositivi Medici (DM)

con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello sportello, le eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per l'erogazione delle agevolazioni spettanti alle richieste ritenute ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, indistintamente dalla macrotipologia di dispositivi prodotti;

- prevedere un incremento della percentuale di overbooking fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 25% della dotazione finanziaria di € 8.000.000
- prevedere che, sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale, la dotazione del bando «REAttivi contro il COVID» potrà essere reintegrata con apposito provvedimento di Giunta a fronte dell'esaurimento della dotazione finanziaria
- confermare integralmente tutte le restanti disposizioni del bando «REAttivi contro il COVID», attuato con d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528

Richiamato il d.d.u.o. 30 ottobre 2020 n. 13205 che attua le disposizioni relative al Bando REAttivi contro il COVID, deliberate con la d.g.r. 26 ottobre 2020 n. 3719;

Visto il d.d.u.o. 12 novembre 2020 n. 13774 di proroga al 13 novembre dei termini di scadenza per la conclusione dell'investimento e l'avvio di produzione di cui all'art. B.1, 4° capoverso, del Bando REAttivi contro il COVID;

Verificato che alla data del 13 novembre 2020, chiusura sportello, sono pervenute n. 58 domande, di cui 36 per le quali sono stati approvati gli esiti istruttori con i primi cinque provvedimenti;

Accertato, quindi, che

- in data 11 settembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o. n. 10599, 1° provvedimento di concessione e autorizzazione a Finlombarda ad erogare € 2.374.432,11 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 12 Aziende di cui all'Allegato 1 - AMMESSI, mentre nell'Allegato 2 - NON AMMESSI sono state elencate le 4 Aziende la cui domanda non è stata accolta con le relative motivazioni;
- in data 24 settembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o. n. 11151, 2° provvedimento di concessione e autorizzazione a Finlombarda ad erogare € 432.028,76 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 2 Aziende di cui all'Allegato 1

- AMMESSI;

- in data 7 ottobre 2020 è stato approvato il d.d.u.o. n. 11774, 3° provvedimento di concessione e autorizzazione a Finlombarda ad erogare € 767.336,02 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 6 Aziende di cui all'Allegato 1 - AMMESSI, mentre nell'Allegato 2 - NON AMMESSI, è stata elencata 1 (una) Azienda la cui domanda non è stata accolta con la relativa motivazione;
- in data 16 ottobre 2020 è stato approvato il d.d.u.o. n. 12260, 4° provvedimento di concessione e autorizzazione a Finlombarda ad erogare € 657.846,21 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 4 Aziende di cui all'Allegato 1 - AMMESSI,
- in data 16 novembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o. n. 13875, 5° provvedimento di concessione e autorizzazione a Finlombarda ad erogare € 974.583,61 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 6 Aziende di cui all'Allegato 1 - AMMESSI e di presa d'atto di 1 (una) rinuncia ID 2292414 di cui all'Allegato 2 - RINUNCIA;

Richiamato il d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528, nel quale è stabilito che l'ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è determinata da quanto previsto al punto C.3 del bando, a seguito di realizzazione delle fasi di istruttoria formale, tecnica e amministrativa da parte del Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., istruttorie concluse in data 19 novembre 2020 per ulteriori n. 5 domande:

Dato atto che Finlombarda s.p.a., quindi, ha rilasciato a conclusione dell'istruttoria anche nella procedura Bandi On Line n. 5 domande, ritenute ammissibili;

Recepite le risultanze degli esiti delle istruttorie effettuate da Finlombarda s.p.a. e fatte proprie dal Dirigente della UO Politiche per la Competitività delle Filiere e del contesto territoriale, responsabile dell'erogazione delle agevolazioni concesse a valere sul Bando REAttivi contro il COVID;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla approvazione di:

- ALLEGATO 1 - domande ammesse: relativo a n. 5 domande ammesse a concessione di contributo e all'erogazione da parte di Finlombarda s.p.a., secondo gli importi precisati per ciascun beneficiario e per un totale di € 614.080,10;

Valutato di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione degli esiti derivanti da istruttorie ancora in atto;

Precisato che la fase dell'erogazione, è demandata a Finlombarda s.p.a., così come disciplinata dall'art. C.4.b del bando, previa verifica di:

- presentazione della garanzia fidejussoria bancaria
- regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC)
- comunicazione/informativa antimafia (tramite interrogazione della BND) ex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

Richiamato l'art. 92 comma 3 del sopra citato d.lgs. 159/2011 che stabilisce che:

- decorsi 30 giorni dalla data di richiesta dell'informazione antimafia, si procede alla concessione dell'agevolazione, anche in assenza della stessa, sotto condizione risolutiva;
- i soggetti di cui all'art. 83, comma 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, revocheranno l'agevolazione nel caso in cui, successivamente all'erogazione, sia rilasciata attraverso la BND, un'informazione antimafia interdittiva;

Dato atto che in data 19 novembre 2020 è stato trasmesso alla Prefettura l'elenco delle domande pervenute e che alla data di approvazione del presente atto non sono giunte segnalazioni ostative alla concessione delle agevolazioni;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA), ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della U.O. Politiche per la Competitività delle Filiere e del Contesto Territoriale;
- In seguito alle verifiche previste dal Regolamento RNA in Regime Quadro Temporaneo, sulle Visure Aiuti e Deggendorf, sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA» (codice misura CAR) e i Codici identificativi dell'aiuto COR, indicati nell'Allegato 1 - domande ammesse alla concessione e all'erogazione dell'agevolazione - 6° Provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che i termini previsti dal bando in merito all'assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. 4 aprile 2108 n. XI/5 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 28 giugno 2018 n. XI/294 «IV provvedimento organizzativo 2018» con il quale Enrico Capitanio è stato nominato dirigente della U.O. Competitività delle filiere e del contesto territoriale»

DECRETA

1. di approvare, a valere sul Bando REAttivi contro il COVID «Concessione e autorizzazione all'erogazione a Finlombarda s.p.a. di agevolazioni a fondo perduto alle imprese a seguito di «Riconversione e Ampliamento attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria COVID-19» - 6° Provvedimento:

- ALLEGATO 1 - domande ammesse: relativo a n. 5 domande ammesse alla concessione ed erogazione di agevolazione, a conclusione delle istruttorie effettuate da Finlombarda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto delle spese ammissibili per ciascun investimento e del relativo contributo concesso ai beneficiari, per un totale di € 614.080,10;

2. di autorizzare Finlombarda s.p.a., all'erogazione delle quote concesse, per un totale di € 614.080,10, ex art. C.4.b del bando, previa verifica di:

- presentazione della garanzia fidejussoria bancaria,
- regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC)
- comunicazione/informativa antimafia (tramite interrogazione della BND) ex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

3. di imputare la spesa di € 614.080,10 sul capitolo di spesa n. 14.01.203.14325 del bilancio 2020 «Contributi alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza da Covid 19»;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari interessati, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell'assistenza tecnica del bando e a ARIA s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Enrico Capitanio

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 18 novembre 2020 - n. 14035

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: presa d'atto della variazione anagrafica (sede operativa di svolgimento progetto) del partner Advice Pharma Group s.r.l. relativamente al progetto ID 1156199, «Hub Regionale Integrato BioBanca - analisi - dati e suo utilizzo sperimentale» - acronimo «HIBAD» - con capofila Biorep s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottata dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5169 del 30 aprile 2020 di aggiornamento del Sigeco, approvato con decreto n. 5732 del 18 aprile 2019, decreto n. 19466 del 21 dicembre 2018, decreto n. 1687 del 9 febbraio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. n. XI/727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 dell'8 ottobre 2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art.11 della legge 241/90;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale

pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15 luglio 2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24 febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;

- il decreto n. 19011 del 20 dicembre 2019 che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1156199, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione (contenente all'art. 2 la descrizione delle sedi di svolgimento del progetto afferenti a ciascun partner) relativo al progetto ID 1156199 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 04 febbraio 2020, agli atti con prot. R1.2020.0000776;
- il decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione»- Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni societarie:

- il paragrafo C.4.d «Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi» del bando che stabilisce: «Nel caso in cui, dopo la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di partenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto. Variazioni di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie: Le seguenti variazioni vanno comunicate al Responsabile del procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione: Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario»;
- l'art. 8 lettera i) dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1156199, che stabilisce che i soggetti beneficiari che compongono il partenariato si impegnano a «comunicare tramite il sistema Bandi on Line a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto «HUB Regionale Integrato BioBanca - Analisi - Dati e suo Utilizzo Sperimentale» (ID 1156199) nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto (con le modalità declinate nella Call Hub e nell'art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese citate in premessa);
- l'art. 12 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1156199, che stabilisce che «le variazioni di Progetto e di Partenariato possono essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, e motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla sottoscrizione dell'accordo di ricerca. Le richieste presentate saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo e che i partner restanti e/o i nuovi possiedono le necessarie competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 («Soggetti beneficiari») e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

all'art. B.2 della Call...La sottoscrizione di eventuali atti aggiuntivi all'Accordo è di competenza del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione o suo Vicario;

- il paragrafo 5.2.1 «Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice fiscale» delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con DDUO n. 3406 del 13 marzo 2019, che stabilisce che: «Le sole variazioni anagrafiche del singolo beneficiario e le variazioni societarie senza modifica del codice fiscale devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione. Per variazione anagrafica si intende la modifica di dati anagrafici quali ad esempio i dati della ragione sociale, spostamento sede legale, spostamento sede operativa sempre all'interno di Regione Lombardia (ad eccezione degli Organismi di Ricerca ex art.70 del Regolamento UE 1303/2016 che possono spostare la sede operativa all'interno del territorio italiano), modifica della PEC, variazione del nome del legale rappresentante (inserito a sistema all'atto della profilazione sulla piattaforma BandiOnline). Per variazione societaria senza modifica del codice fiscale si intende ad esempio l'ingresso/recesso di soci oppure variazioni societarie quale ad esempio fusione per incorporazione di un ramo d'azienda. Rimane salvo l'obbligo in capo ai Partner che abbiano comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online. Nel caso di variazione del legale rappresentante di partner impresa o Organismi di ricerca privati, il partenariato tramite il proprio Capofila dovrà trasmettere in sede di richiesta di erogazione le dichiarazioni antimafia con i riferimenti aggiornati;

Dato atto che:

- in data 25 marzo 2019 (atti regionali protocollo n. R1.2019.0001205) è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata da Biorep S.r.l., soggetto capofila del partenariato, per il progetto denominato «HUB Regionale Integrato BioBanca - Analisi - Dati e suo Utilizzo Sperimentale» (ID 1156199);
- a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004351 del 04 novembre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;
- in data 12 dicembre 2019 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 20 dicembre 2019, con proprio decreto n. 19011 Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;
- in data 4 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000776) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Biorep S.r.l., per il progetto denominato «HUB Regionale Integrato BioBanca - Analisi - Dati e suo Utilizzo Sperimentale» (ID 1156199), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi e all'art. 2 la descrizione delle sedi di svolgimento del progetto afferenti a ciascun partner;

Vista l'istanza pervenuta tramite Bandi on line (agli atti regionali prot. R1.2020.0005901 del 12 novembre 2020) con la quale il capofila Biorep S.r.l. ha comunicato la variazione della sede operativa del partner ADVICE PHARMA GROUP S.R.L. da Via G. Durando, 38/A - Milano (MI) a Via G. Durando, 38 - Milano (MI);

Considerato che in accordo con quanto previsto dal paragrafo C.4.d del bando, dall'art. 8 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione paragrafo 5.2.1 «Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice fiscale» delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, sono state effettuate dagli uffici le valutazioni formali ed è stato comunicato l'esito positivo delle valutazioni formali e trasmessa la scheda istruttoria da cui si evince che lo spostamento della sede lega-

le/ operativa dei partner è confermata all'interno di Regione Lombardia al Nucleo di Valutazione con nota informativa del 18 novembre 2020 trasmessa alle ore 8.54 a mezzo mail dal Responsabile del procedimento ai componenti del NdV;

Considerato che la suddetta variazione, ai sensi del paragrafo C.4.d del Bando e del paragrafo 5.2.1 «Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice fiscale» delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, non sono soggette ad autorizzazione da parte di Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione - di prendere atto dell'istanza di variazione di partenariato di cui alla richiesta prot. R1.2020.0005901 del 12 novembre 2020, relativa alla variazione della sede operativa del partner ADVICE PHARMA GROUP S.R.L. da Via G. Durando, 38/A - Milano (MI) a Via G. Durando, 38 - Milano (MI);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il Rafforzamento delle Competenze le attività di selezione e concessione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la modulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, la d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 e la d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto, per quanto indicato in premessa, della variazione indicata nell'istanza di variazione anagrafica relativamente al progetto ID 1156199 pervenuta a Regione Lombardia tramite Bandi on line (agli atti regionali prot. R1.2020.0005901 del 12 novembre 2020) che consiste nella variazione della sede operativa del partner ADVICE PHARMA GROUP s.r.l. da Via G. Durando, 38/A - Milano (MI) a Via G. Durando, 38 - Milano (MI);

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 04 febbraio 2020 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1156199 sostituendo l'articolo «2 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO», interessato dalla variazione indicata al punto 1;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

4. di comunicare la presa d'atto della variazione societaria anagrafica di cui al punto 1 e contestualmente trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di adesione;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi: (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione individuata con decreto n. 4641 del 17 aprile 2020 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB.

Il dirigente
Gabriele Busti

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.d.s. 19 novembre 2020 - n. 14206
2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al dduo
n. 18854/2018: approvazione della modifica di partenariato
con sostituzione del partner Antares s.c.a.r.l. con il nuovo
partner Nuclear Instruments s.r.l.s. relativamente al progetto
ID 1177180 «Monitoraggio del territorio e agricoltura di
precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto» - Acronimo
«Pignoletto» con capofila Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE

E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti:

- la d.g.r.n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r.n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5169 del 30 aprile 2020 di aggiornamento del Sigeco, approvato con decreto n. 5732 del 18 aprile 2019, decreto n. 19466 del 21 dicembre 2018, decreto n. 1687 del 9 febbraio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (Sf.GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r.n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 04 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r.n. 2211 dell'8 ottobre 2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r.n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art. 11 della legge 241/90;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15 luglio 2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24 febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;
- il decreto n. 286 del 14 gennaio 2020 che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1177180, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 1177180 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 24 febbraio 2020, agli atti con prot. R1.2020.0001100;
- il decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione»- Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni di partenariato:

- l'art. 8 lettera i) dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1177180, che stabilisce che i soggetti beneficiari che compongono il partenariato si impegnano a «*comunicare tramite il sistema Bandi on Line a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto «Monitoraggio del territorio e agricoltura di precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto» (ID 1177180) nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto (con le modalità declinate nella Call Hub e nell'art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese citate in premessa)*»;
- l'art. 12 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1177180, che stabilisce che «*le variazioni di Progetto e di Partenariato possono essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, e motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla sottoscrizione dell'accordo di ricerca. Le richieste presentate saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo e che i partner restanti e/o i nuovi possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 («Soggetti beneficiari») e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui all'art. B.2 della Call. Le varianti/modifiche, qualora interessino il cronoprogramma delle spese, saranno valutate da Regione Lombardia anche in funzione della effettiva disponibilità delle risorse. Per le variazioni del partenariato con sostituzione o rinuncia di un partner, variazione societaria con modifica del codice fiscale, riduzione dell'investimento di progetto ammesso prima della trasmissione della rendicontazione finale con conseguente modifica del contributo concesso, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo» e che «*La valutazione delle modifiche dell'Accordo per conto di Regione Lombardia è in capo al Responsabile del Procedimento che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo, tenendo conto di eventuali esigenze so-**

pravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo; di richieste motivate ed oggettive; di necessità progettuali evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell'Accordo, comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La sottoscrizione di eventuali atti aggiuntivi all'Accordo è di competenza del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione o suo Vicario»;

- il paragrafo 5.2.4 «Sostituzione di uno o più Partner» delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con d.d.u.o.n. n. 3406 del 13 marzo 2019, che stabilisce che:

«la sostituzione di un Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta di sostituzione non potrà riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
- b) la sostituzione del Partner deve avvenire con un soggetto avente la medesima natura: ossia un'impresa può essere sostituita solo da un'impresa, senza incremento dell'intensità di aiuto massima rispetto a quella spettante al partner che viene sostituito, un Organismo di Ricerca può essere sostituito solo da un Organismo di Ricerca;
- c) devono essere rispettati i requisiti minimi di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 («Soggetti beneficiari»);
- d) il nuovo soggetto deve essere in possesso in base alla propria natura (impresa o OdR) dei requisiti di cui all'articolo A.3.1 «Requisiti dei Partner Imprese» o A.3.2 «Requisiti partner Organismi di Ricerca» del Bando e presentare la documentazione prevista da bando al punto C1 oltre alla dichiarazione attestante l'autonomia del partner rispetto agli altri partner ai sensi dell'allegato I art. 3 del [Reg. EU 651/2014](#);
- e) devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui all'art. B2 del bando «Progetti finanziabili» e delle attività di progetto e degli impegni formalizzati nell'Accordo per la Ricerca sottoscritto;
- f) il nuovo soggetto deve dichiarare di assumere gli impegni e gli obblighi in capo al soggetto da sostituire e deve assicurare la realizzazione del progetto e della parte di attività originariamente in capo al partner che rinuncia;

Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 120 giorni precedenti la data di conclusione del progetto; la richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal Capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le motivazioni e ne comprovi la necessità, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando in capo al Partenariato; il partner Capofila, qualora sia direttamente interessato dalla variazione, assicura il ruolo di coordinamento e tutti gli obblighi e impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo, fino alla data del decreto di approvazione della variazione; la variazione è subordinata a un'istruttoria formale finalizzata a verificare la completezza documentale della richiesta di variazione, i requisiti di ammissibilità del soggetto, il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità del progetto e ad un'istruttoria tecnica finalizzata a verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto e che il nuovo partner possieda le competenze tecniche necessarie a svolgere le attività precedentemente in capo al partner da sostituire; le spese del nuovo partner sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della richiesta di variazione purché autorizzata. Le spese sostenute precedentemente all'autorizzazione della variazione, qualora la variazione non venga approvata, restano nell'esclusiva responsabilità del partner che le sostiene, come indicato nel punto B.3 del Bando; Il Responsabile del procedimento in esito all'istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo parere del Nucleo di Valutazione adatterà entro 90 giorni proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa. La variazione sarà oggetto di atto aggiuntivo dell'Accordo di ricerca da sottoscrivere da tutti i partner e Regione Lombardia»;

Dato atto che:

- in data 28 marzo 2019 (atti regionali protocollo n. R1.2019.0001356) è pervenuta la domanda di partecipazio-

zione alla misura Call Hub presentata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, soggetto capofila del partenariato, per il progetto denominato «Monitoraggio del territorio e agricoltura di precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto» (ID 1177180);

- a seguito di valutazione svolta dal suddetto Nucleo di Valutazione, costituito con il citato decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come approvato con decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004566 del 15 novembre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;
- in data 8 gennaio 2020 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 14 gennaio 2020, con proprio decreto n. 286 del Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;
- in data 24 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001100) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per il progetto denominato «Monitoraggio del territorio e agricoltura di precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto» (ID 1177180), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;

Vista l'istanza pervenuta tramite la piattaforma Bandi on Line il 14 settembre 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0004873 del 14 settembre 2020), con la quale l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, capofila del partenariato del progetto denominato «Monitoraggio del territorio e agricoltura di precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto» (ID 1177180) ha formalizzato la richiesta di variazione di partenariato con la fuoriuscita dal partenariato per rinuncia totale del contributo concesso dell'impresa Antares s.c.a.r.l. e la contestuale sostituzione integrale a far data dal 14 settembre 2020 dell'impresa Nuclear Instruments s.r.l.s., nelle attività del progetto, nelle spese ammesse e nel contributo concesso;

Considerato che in accordo con quanto previsto all'art. 8 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione paragrafo 5.2.4 «Sostituzione di uno o più Partner» sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito e, in particolare, è stato richiesto al Nucleo di Valutazione del Bando Call Hub il parere sulla richiesta di variazione di partenariato con la fuoriuscita per rinuncia dell'impresa Antares s.c.a.r.l. e la sostituzione con l'impresa Nuclear Instruments S.r.l.s.;

Verificato e fatto proprio il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura scritta attivata il 3 novembre 2020 alle ore 9.45 e chiusa positivamente con l'approvazione il 10 novembre 2020 (alle ore 11.56), che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della variazione di partenariato con la fuoriuscita per rinuncia dell'impresa Antares S.c.a.r.l. e contestuale sostituzione di questo partner con l'impresa Nuclear Instruments s.r.l.s. a invarianza di investimento ammesso e contributo concesso;

Atteso che, relativamente al progetto ID 1177180, per il partner uscente Antares s.c.a.r.l. (CF 01336430622) non risultano essere stati erogati contributi;

Considerato che in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è provveduto:

- in sede di concessione a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato con codice identificativo della misura CAR: 6107 e i partner del progetto;
- a registrare per il progetto ID 1177180 il nuovo COR per il nuovo partner beneficiario e a modificare il contributo concesso al partner rinunciataro con generazione di COVAR come segue:
 - Codice identificativo dell'aiuto di Nuclear Instruments s.r.l.s. (codice fiscale 03451890135): 3372963

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

- Codice identificativo dell'aiuto di Antares S.c.a.r.l. (CF 01336430622) modificato con azzeramento totale dell'investimento ammesso e del contributo concesso: COR 1604278 e COVAR 374919

Richiamate:

- la nota del 3 novembre 2020 alle ore 11:35 con la quale è stata richiesta integrazione documentale (cronoprogramma delle spese aggiornato con indicazione del nuovo partner Nuclear Instruments S.r.l.s. e ripartizione degli importi del contributo concesso tra tranche intermedia e saldo), oltre alle dichiarazioni antimafia aggiornate);
- la nota del 3 novembre 2020 alle ore 15:37 con la quale il referente del suddetto progetto ha integrato la modulistica antimafia riguardante la società Nuclear Instruments;

Richiamata la richiesta di verifica antimafia inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo «PR_COUTG_Ingresso_0041992_20201109» del 9 novembre 2020;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte nel codice antimafia (d.lgs. 159/2011) dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83), a far data dal 30 aprile 2020 non vengono più effettuate le verifiche antimafia per le concessioni/erogazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro mentre per le agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 150.000,00 euro, è obbligatorio disporre l'acquisizione della informazione antimafia;

Atteso che:

- il Responsabile del procedimento, prima dell'adozione del presente provvedimento, ha effettuato per il nuovo partner Nuclear Instruments la verifica contributiva e la verifica antimafia consultando la banca dati della prefettura come da documenti agli atti della Struttura Investimenti e Rafforzamento delle competenze;
- nelle premesse dell'atto integrativo dell'accordo si darà atto degli esiti della verifica antimafia sul componente privato Nuclear Instruments e in assenza di acquisizione dell'esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione dell'atto integrativo dell'accordo sarà inserita la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.) della informazione antimafia richiesta il 16 ottobre 2020;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di attuazione e rendicontazione - di accogliere l'istanza di variazione di partenariato di cui alla richiesta pervenuta tramite la piattaforma Bandi on Line il 14 settembre 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0004873 del 14 settembre 2020), approvando la fuoriuscita per rinuncia totale al contributo concesso dell'impresa Antares S.c.a.r.l. e sua sostituzione con l'impresa Nuclear Instruments S.r.l.s. (codice fiscale 03451890135);

Dato atto che, con riferimento al procedimento di approvazione della variazione, è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento indicato nel paragrafo 5.2.4 delle linee guida in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (agli atti regionali prot. R1.2020.0004873 del 14 settembre 2020);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il Rafforzamento delle Competenze le attività di selezione e concessione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti

come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;

- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, la d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 e la d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa l'istanza di variazione del progetto ID 1177180 pervenuta a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi on Line in data 14 settembre 2020, agli atti regionali prot. R1.2020.0004873 del 14 settembre 2020, approvando, così come meglio declinato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la variazione di partenariato con fuoriuscita dal partenariato dell'impresa Antares S.c.a.r.l. (codice fiscale 01336430622), con rinuncia totale al contributo concesso e contestuale sostituzione a partire dal 14 settembre 2020 nel partenariato, in tutte le attività in capo al partner uscente, dell'impresa Nuclear Instruments S.r.l.s. (codice fiscale 03451890135), a parità di investimento ammesso per il suddetto partner (pari a euro 600.255,50) e del contributo complessivo concesso (pari a euro 360.153,30);

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 24 febbraio 2020 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1177180 sostituendo in tutti i documenti sia dell'accordo che degli allegati, compresa la scheda progettuale, i riferimenti del partner uscente con i riferimenti del nuovo partner indicato al punto 1;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

4. di precisare che nelle premesse dell'atto integrativo all'accordo si darà atto degli esiti della verifica antimafia sull'informazione antimafia richiesta il 9 novembre 2020 per il componente privato Nuclear Instruments s.r.l.s. e in assenza di acquisizione dell'esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione dell'atto integrativo dell'accordo sarà inserita la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.);

5. di effettuare con atto successivo la voltura degli impegni dall'impresa Antares s.c.a.r.l. (codice fiscale 01336430622) a favore del nuovo partner Nuclear Instruments s.r.l.s. (codice fiscale 03451890135), per l'importo del contributo complessivo concesso pari a euro 360.153,30;

6. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione di partenariato e trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di adesione;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi

(<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>;

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione individuata con decreto n. 4641 del 17 aprile 2020 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB;

9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione del decreto n. 286/2020 e di provvedere contestualmente all'approvazione del presente provvedimento a modificare le informazioni pubblicate ai sensi e per gli effetti degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 esclusivamente per il partner uscente Antares s.c.a.r.l. (codice fiscale 01336430622), rinunciatario al contributo a fondo perduto concesso e per il partner subentrante Nuclear Instruments s.r.l.s. (codice fiscale 03451890135), per l'importo del contributo pari a euro 360.153,30.

Il dirigente
Gabriele Busti

Allegato 1

DENOMINAZIONE PARTNER	CODICE FISCALE	QUALIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO	COMUNE SEDE OPERATIVA PARTNER BENEFICIARIO	PROVINCIA SEDE OPERATIVA PARTNER BENEFICIARIO	INVESTIMENTO AMMESSO PER PARTNER (in euro)	CO-FINANZIAMENTO PER PARTNER (in euro)	AGEVOLAZIONE RICHIESTA PER PARTNER (in euro)	CONTRIBUTO CONCESSO PER PARTNER AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO IL 24/02/2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001100) IN EURO	CONTRIBUTO CONCESSO CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO al partner subentrante IN EURO	CUP	COR
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (Capofila)	84001850589	Organismo di ricerca pubblico	Milano	MI	2.338.591,00	1.403.154,60	935.436,40	935.436,40		E41B20000050007	1604279
NUCLEAR INSTRUMENTS S.R.L.S. (in sostituzione di ANTARES S.C.R.L. cod. fiscale 01336430622)	03451890135	PMI	Lambrugo	CO	600.255,50	240.102,20	360.153,30	360.153,30	360.153,30	E49J20000150007	3372963 (Partner uscente COR 1604278 COVAR374919)
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica	97220210583	Organismo di ricerca pubblico	Merate	LC	593.802,20	356.281,32	237.520,88	237.520,88		E71B20000000007	1604269
ELSE NUCLEAR S.R.L.	08410920964	PMI	Busto Arsizio	VA	536.404,80	214.561,92	321.842,88	321.842,88		E49J20000140007	1604277
FEM2 - AMBIENTE S.R.L.	06873830969	PMI	Milano	MI	303.000,00	121.200,00	181.800,00	181.800,00		E49J20000130007	1604274
AERMATICA3D S.R.L.	03630610131	PMI	Colverde	CO	408.363,52	163.345,41	245.018,11	245.018,11		E69J20000010007	1604273
BLU ELECTRONIC S.R.L.	02392860132	PMI	Desio	MB	719.632,90	431.779,74	359.816,45	359.816,45		E49J20000120007	1604272
REDCAT DEVICES S.R.L.	05336500961	PMI	Milano	MI	322.000,00	128.800,00	193.200,00	193.200,00		E49J20000110007	1604271
					5.822.049,92	3.059.225,19	2.834.788,02	2.834.788,02			

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

D.d.s. 19 novembre 2020 - n. 14182
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». Impegno e contestuale liquidazione, ai comuni interessati, dei contributi relativi alle domande del fabbisogno 2017 - I Elenco

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVE

Visti:

- la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) il «Fondo Speciale» da ripartire tra le Regioni in proporzione al Fabbisogno economico indicato dalle medesime;
- la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, attuativa della predetta Legge;
- la l.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» ed in particolare l'art. 34 ter;
- il d.d.s. n. 14032 del 15 dicembre 2009, avente ad oggetto «Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo»;

Richiamati:

- la legge finanziaria 2017 (Legge 232 del 11 dicembre 2016, art. 1, comma 140) con la quale sono state stanziati le risorse per il fondo previsto dalla legge 13/89;
- il d.p.c.m. 21 luglio 2017 «riparto del fondo per i finanziamenti degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1 c. 140 della L 11 dicembre 2016 n. 232» con cui all'allegato 1 lett. L, sono state assegnate alle regioni risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche per un importo complessivo di € 180 milioni da ripartire in diverse annualità;
- il decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018 con il quale sono state ripartite alle regioni le risorse del sopra richiamato d.p.c.m., assegnando in particolare a Regione Lombardia un totale di € 25.333.655,79 suddivisi nelle seguenti annualità:
 - per gli anni 2017/2018 € 11.259.402,57,
 - per il 2019 € 5.629.701,29,
 - per il 2020 € 8.444.551,93;
- il decreto del Dirigente di struttura n. 7543 del 24 maggio 2018 con cui si è provveduto ad accertare la somma pari a € 25.333.655,79 spettante a Regione Lombardia conseguentemente al sopra citato decreto interministeriale;

Dato atto che con lo stanziamento per gli anni 2017/2018 si è provveduto alla liquidazione totale del fabbisogno 2013 ed alla liquidazione parziale del fabbisogno 2014; con lo stanziamento del 2019 si è provveduto alla liquidazione totale del fabbisogno 2014 ed alla liquidazione parziale del fabbisogno 2015; con lo stanziamento del 2020 si è provveduto alla liquidazione totale del fabbisogno 2015 e parte del fabbisogno 2016 - I elenco;

Considerato:

- che a seguito delle liquidazioni di cui sopra alcuni Comuni, a conclusione delle verifiche sui beneficiari, hanno restituito a Regione Lombardia, economie riguardanti importi non più dovuti;
- che dette economie si riferiscono a risorse statali vincolate, destinate ai contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla l. 13/89;
- che le economie di cui sopra sono state regolarmente accertate, nel corso del 2020, sul capitolo 4.0500.04.3335 con reiscrizione, sul relativo capitolo di spesa, dell'importo di € 32.570,90 accertato nel 2019;

Dato atto:

- che la circolare esplicativa della l. 13/89 prevede che le somme residue non assegnate ai cittadini richiedenti, vengano utilizzate per ulteriori domande inevase, seguendo l'ordine della graduatoria, motivo per cui i comuni sono tenuti a restituire a Regione le economie;

- che con le economie di cui sopra si è proceduto alla liquidazione totale del fabbisogno 2016 - Il elenco ed è possibile iniziare lo scorrimento della graduatoria relativa al fabbisogno 2017 - I elenco;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno e contestuale liquidazione, a favore dei Comuni interessati, delle rimanenti 39 domande del fabbisogno 2017 - I elenco di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo di € 149.533,31, da imputare sul capitolo 8.02.203.3336, dell'esercizio finanziario 2020; capitolo che presenta la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Stabilito che i Comuni interessati dovranno procedere all'erogazione dei contributi relativi alle n. 39 domande ammesse, elencate nell'allegato A, ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle verifiche di cui al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13» e, in particolare, dell'avvenuta realizzazione dell'intervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Dato atto che per il presente procedimento non sono stati adottati provvedimenti per i quali è previsto un termine di cui alla l. 241/90;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che prevedono la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e l'art. 11 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 1;

Vista la l.r. n. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 3673 del 13 ottobre 2020, con la quale, tra l'altro, è stato affidato alla Dott.ssa Antonella Anna Sardi l'incarico di Dirigente della Struttura «Politiche di Inclusion Sociale e Abitative» della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Per tutto quanto premesso, parte integrante del presente provvedimento

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
L.13/89 FABB. 2017 - I ELENCO	62464	8.02.203.3336	135.044,47	0,00	0,00
L. 13/89 FABB. 2017 - I ELENCO	62465	8.02.203.3336	14.488,84	0,00	0,00

2. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
L. 13/89 FABB. 2017 - I ELENCO	62465	8.02.203.3336	2020 / 0 / 0		14.488,84
L.13/89 FABB. 2017 - I ELENCO	62464	8.02.203.3336	2020 / 0 / 0		135.044,47

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
62465	L. 13/89 FABB. 2017 - I ELENCO			
62464	L.13/89 FABB. 2017 - I ELENCO			

3. di disporre la liquidazione per un totale di € 149.533,31 a favore dei comuni interessati, di cui al citato Allegato A;

- che i Comuni interessati procedano all'erogazione del contributo relativo alle n. 39 domande ammesse, elencate nell'allegato A, ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle verifiche di cui al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13» e, in particolare, dell'avvenuta realizzazione dell'intervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo «Allegato A» nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Antonella Anna Sardi

— • —

ALLEGATO "A"

ID	COMUNE	PROV.	CONTRIBUTO
16065	BARIANO	BG	3.786,71
16773	BERGAMO	BG	3.366,71
15638	GORLE	BG	3.686,71
15649	OSIO SOPRA	BG	3.249,97
16604	BOTTICINO	BS	4.311,71
15647	CHIARI	BS	2.786,71
15267	ORZINUOVI	BS	4.161,71
15436	RODENGO SAIANO	BS	3.311,71
15432	ALBAVILLA	CO	3.028,71
16312	CABIA TE	CO	7.101,28
16283	CANTU'	CO	5.319,99
15507	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	3.106,71
16839	CREMONA	CR	5.722,83
18660	MARTIGNANA DI PO	CR	4.692,71
15352	ROBECCO D'OGGIO	CR	3.600,71
17440	LECCO	LC	6.842,79
16350	LODI	LO	3.311,71
15121	MULAZZANO	LO	2.811,71
15672	BOVISIO-MASCIAGO	MB	2.729,71
15634	ABBIATEGRASSO	MI	3.899,71
17654	CUSANO MILANINO	MI	1.560,00
15384	GREZZAGO	MI	3.763,63
15681	MILANO	MI	2.684,21
15686	MILANO	MI	2.764,03
15687	MILANO	MI	4.120,71
15688	MILANO	MI	3.496,71
15689	MILANO	MI	5.518,99
15690	MILANO	MI	4.436,71
15691	MILANO	MI	2.846,71
15382	SAN DONATO MILANESE	MI	3.288,71
15641	VANZAGHELLO	MI	2.811,71
15345	BAGNOLO SAN VITO	MN	4.111,71
15323	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	3.626,71
15558	MEDOLE	MN	4.111,71
16961	SUZZARA	MN	5.071,71
16419	PAVIA	PV	4.536,71
16797	VIGEVANO	PV	2.768,71
16859	MORBEGNO	SO	3.496,71
15215	TRADATE	VA	3.686,71
TOTALE			149.533,31

D.d.s. 24 novembre 2020 - n. 14388
Aggiornamento elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - anno 2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVE

Vista la legge 19 agosto 2016 n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

Vista la legge regionale 6 novembre 2015 n. 34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo» e in particolare l'art. 5 «Recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari» che al comma 1 prevede che Regione Lombardia, in continuità con quanto disposto dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25, sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto della soglia di povertà o comunque in grave difficoltà;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 «Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale»;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 4 che individua, tra le finalità delle unità di offerta sociali, quella di prevenire i fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, che prevede il potenziamento e lo sviluppo di azioni, anche di carattere innovativo, per la raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Viste:

- la d.g.r. n. 662 del 16 ottobre 2018, «Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali»;
- la d.g.r. n. 3152 del 15/05/2020 «Fondo Povertà annualità 2019: Aggiornamento della d.g.r. n. 662 del 16 ottobre 2018 «Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali»;

atti che, in linea con i provvedimenti definiti a livello nazionale e nel rispetto delle specificità del territorio lombardo, individuano tra l'altro, i principali interventi integrati finalizzati a ridurre la percentuale dei soggetti che vivono o sono a rischio di scivolamento in condizioni di povertà, finalità a cui concorrono anche gli interventi per il contrasto alla povertà alimentare;

Vista la d.g.r. n. 6973 del 31 luglio 2017 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2017/2018», che definisce i criteri e i requisiti soggettivi, tecnico organizzativi e gestionali per la costituzione dell'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e redistribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Visti:

- il decreto n. 12415 del 11 ottobre 2017 e il decreto n. 2425 del 23 febbraio 2018, con i quali sono stati approvati rispettivamente il primo elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, a seguito di Manifestazione di Interesse n. 125 del 20 agosto 2017 e l'aggiornamento dello stesso elenco, a seguito di Manifestazione di Interesse n. 6 del 11 gennaio 2018;
- il decreto n. 6570 del 10 maggio 2019, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale per l'anno 2019, a seguito di Manifestazione di Interesse n. 158 del 29 novembre 2018;
- il decreto n. 9048 del 21 giugno 2019, con il quale è stato rettificato il decreto n. 6570/2019, con sostituzione integrale dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto n. 6570/2019 «Aggiornamento elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale- Anno 2019»;

Visti:

- il comunicato regionale n. 131 del 20 dicembre 2019 «Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per la definizione dell'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale. Anno 2020», che ha fissato come termine per la presentazione delle domande il 20 gennaio 2020;
- il comunicato regionale n. 1 del 15 gennaio 2020 «Differimento termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, in risposta al Comunicato Regionale n. 131/2019», che ha fissato come termine per la presentazione delle domande il 10 febbraio 2020;
- il comunicato regionale n. 68 del 3 luglio 2020 «Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale. Anno 2020 (Manifestazione di interesse ex comunicato regionale n. 131 del 20 dicembre 2019)», che, in considerazione dell'intervenuta emergenza dovuta al Covid-19 e dei conseguenti riflessi, anche di natura economica, sulle persone e sulle famiglie, anche con riferimento ai bisogni alimentari, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande in risposta alla Manifestazione di interesse già approvata con Comunicato n. 131/2019 fino al 15 settembre 2020, con facoltà per gli Enti che avevano già inviato la propria candidatura di integrare con eventuale ulteriore documentazione a supporto della domanda già presentata o di formulare una nuova richiesta in caso di variazioni delle proprie caratteristiche che hanno riflessi rispetto ai requisiti e criteri previsti dalla d.g.r. 6973/2017;

Dato atto che, entro i termini stabiliti, sono pervenute alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità complessivamente 19 domande di iscrizione all'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che entro la scadenza fissata dal comunicato n. 68/2020 gli enti sotto indicati hanno inviato una nuova domanda o integrazione documentale alla domanda già presentata entro i termini previsti dal Comunicato Regionale n. 131/2019:

- Associazione Progetto insieme: integrazione documentale con prof. U1.2020.001143 del 22 luglio 2020 alla domanda presentata il 7 febbraio 2020;
- Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane: integrazione documentale - prof. U1.2020.0013183 del 6 agosto 2020 alla domanda presentata il 10 febbraio 2020;
- Associazione Pianzola Olivelli Onlus: integrazione documentale prof. U1.2020.0012888 del 03 agosto 2020 alla domanda presentata il 23 gennaio 2020;
- Associazione di Promozione Sociale La Rotonda: nuova domanda - prof. U1.2020.0013308 del 09 agosto 2020, con documentazione aggiornata rispetto alla richiesta inviata in data 10 febbraio 2020;
- Fondazione Progetto Arca Onlus: nuova domanda prof. U1.2020.0014896 del 15 settembre 2020, con richiesta di nuova iscrizione come ente di Il Livello (upgrade rispetto alla precedente domanda presentata in data 10 febbraio 2020)
- Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano: nuova domanda - prof. U1.2020.0014831 del 15 settembre 2020 (precedente domanda inviata il 07 febbraio 2020)
- Casa del Volontariato: nuova domanda - prof. U1.2020.0014827 del 15 settembre 2020 (precedente domanda inviata il 10 febbraio 2020);

Vista la documentazione prodotta dai 19 enti richiedenti ed effettuata la relativa attività istruttoria;

Considerato che si è reso necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali come da dettaglio sotto riportato:

- Fondazione Caritas Ambrosiana: richiesta integrazioni prof. U1.2020.0016935 del 19 ottobre 2020, con riscontro pervenuto il 26 ottobre 2020 prof. U1.2020.0017865, nel rispetto dei termini stabiliti;
- Croce Rossa Italiana Comitato di Milano: richiesta chiarimenti prof. U1.2020.0016936 del 19.10.2020, con riscontro pervenuto il 21 ottobre 2020 prof. U1.2020.17145, nel rispetto dei termini stabiliti;

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

- Associazione di Promozione Sociale La Rotonda: richiesta chiarimenti prof. U1.2020.0016938 del 19 ottobre 2020, con riscontro pervenuto il 28 ottobre 2020 prof. U1.2020.0017731, nel rispetto dei termini stabiliti;
- Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta: richiesta integrazioni e precisazioni prot. U1.2020.0016939 del 1 ottobre 2020; la documentazione richiesta non è pervenuta;
- Namastè Società Cooperativa Sociale: richiesta integrazioni prof. U1.2020.0018203 del 2 novembre 2020, con riscontro pervenuto il 04 novembre 2020 prof. U1.2020.18431, nel rispetto dei termini stabiliti;
- Casa del Volontariato: richiesta integrazioni prof. U1.2020.0018948 del 13 novembre 2020; la documentazione richiesta non è pervenuta; con pec pervenuta il 20 novembre 2020 U1.2020.0020611 lo stesso Ente ha comunicato l'impossibilità di trasmettere nei tempi indicati la documentazione richiesta, relativa al partner Croce Rossa Italiana Comitato di Monza;

Rilevato che 11 Enti hanno richiesto, per l'anno 2020, la conferma dell'iscrizione all'elenco regionale degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, senza variazioni rispetto alla precedente iscrizione di cui al d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019 e che hanno dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2020, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla d.g.r. n. 6973 del 31 luglio 2017, come dichiarati ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale - anno 2019:

1. Tempo libero Società cooperativa sociale Onlus
2. Associazione Pianzola Olivelli Onlus
3. Croce Rossa Italiana - Comitato dell'area Sud Milanese ODV
4. Associazione Banco Alimentare della Lombardia «Danilo Fossati» Onlus
5. Banco di Solidarietà di Como - ODV
6. Organizzazione di Volontariato Maremosso E.T.S.
7. Associazione Progetto insieme
8. Sol.Co Sondrio «Solidarietà e cooperazione» - Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale
9. Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane
10. Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus
11. MT25 Onlus Organizzazione di Volontariato

Rilevato che Casa del Volontariato ha chiesto la conferma di iscrizione in forma associata, oltre che con Anteas Brianza, Auser Filo d'Argento Monza Onlus, Lambro Società Cooperativa Onlus, anche con Croce Rossa Italiana Comitato di Monza, quale nuovo soggetto della forma associata;

Verificato che può essere accolta la domanda presentata da Casa del Volontariato in forma associata limitatamente a:

- Anteas Brianza
- Auser Filo d'Argento Monza Onlus
- Lambro Società Cooperativa Onlus

con esclusione di Croce Rossa Italiana Comitato di Monza, in quanto la documentazione pervenuta relativamente a questo Ente non consente la verifica del possesso dei requisiti e criteri soggetti, dei criteri e requisiti tecnico organizzativi e dei requisiti tecnico gestionali previsti dalla d.g.r. 6973/2017;

Vista la domanda presentata da Fondazione Progetto Arca Onlus con prot. U1.2020.0014896 del 15 settembre 2020, con la quale è stata richiesta una nuova iscrizione come Ente di II livello;

Ritenuto, agli esiti della verifica della domanda presentata e della documentazione presentata, di confermare l'iscrizione di Progetto Arca Onlus come ente di I Livello, in assenza del requisito previsto dalla d.g.r. n. 6973/2017 in merito alla copertura del territorio, considerato che, per gli enti di II livello, il territorio coperto deve essere riferito al livello provinciale, con una rappresentanza di almeno il 25% del territorio lombardo;

Viste le domande presentate di «Nuova Iscrizione» da:

- Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano: domanda iscrizione come ente di I Livello
- Organizzazione di Volontariato Ridò: domanda di iscrizione come ente di I Livello
- Associazione di Promozione Sociale La Rotonda: domanda di iscrizione come ente di I livello
- Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta: domanda

di iscrizione come ente di I livello

- Namastè Società Cooperativa Sociale: domanda di iscrizione come ente di I livello
- Fondazione Casa della Comunità: domanda di iscrizione come ente di I livello

come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata, sulla base delle domande presentate e delle autocertificazioni rese, nonché della documentazione prodotta, la rispondenza ai requisiti previsti dalla d.g.r. 6793/2017, da parte dei seguenti enti:

- Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano: ente di I Livello
- Associazione di Promozione Sociale La Rotonda: ente di I livello
- Namastè Società Cooperativa Sociale: ente di I livello

Valutata, sulla base delle domande presentate e delle autocertificazioni rese, nonché della documentazione prodotta, l'assenza dei requisiti previsti dalla d.g.r. 6793/2017 da parte dei seguenti enti:

- Organizzazione di Volontariato Ridò
- Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta
- Fondazione Casa della Comunità

per le motivazioni riportate nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, all'esito dell'attività istruttoria, di confermare per l'anno 2020 l'iscrizione all'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, di 13 Enti già precedentemente iscritti, come da Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Tempo libero Società cooperativa sociale Onlus (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 2425 del 23 febbraio 2018; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I livello
- Associazione Pianzola Olivelli Onlus (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I livello
- Croce Rossa Italiana - Comitato dell'area Sud Milanese ODV (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 2425 del 23 febbraio 2018; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I Livello
- Associazione Banco Alimentare della Lombardia «Danilo Fossati» Onlus (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 12415 del 11 ottobre 2017; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - II Livello
- Banco di Solidarietà di Como - ODV (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 12415 del 11 ottobre 2017; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I Livello
- Organizzazione di Volontariato Maremosso E.T.S. (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 2425 del 23 febbraio 2018; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019 come ente di II Livello) - II Livello
- Associazione Progetto insieme (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 12415 del 11 ottobre 2017; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - II Livello
- Sol.Co Sondrio «Solidarietà e cooperazione» - Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 12415 del 11 ottobre 2017; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I Livello
- Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 2425 del 23 febbraio 2018; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I Livello
- Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 12415 del 11 ottobre 2017; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - III Livello
- MT25 Onlus Organizzazione di Volontariato (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 2425 del 23 febbraio 2018 ; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I Livello
- Casa del Volontariato (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 12415 del 11 ottobre 2017; d.d.u.o. n. 9048 del 21 giugno 2019) - I Livello
- Fondazione Progetto Arca Onlus (precedenti iscrizioni: d.d.u.o. n. 2425 del 23 febbraio 2018; d.d.u.o. n. 9048 del 10 maggio 2019) - I Livello

Ritenuto di procedere con l'iscrizione all'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020 - dei seguenti nuovi Enti, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla d.g.r. 6973/2017, come da Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano: iscrizione come ente di I Livello
- Associazione di Promozione Sociale La Rotonda: iscrizione come ente di I livello
- Namastè Società Cooperativa: iscrizione come ente di I livello

Ritenuto di non procedere con l'iscrizione all'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020, dei seguenti Enti, per assenza dei requisiti previsti dalla d.g.r. 6973/2017, come da Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Organizzazione di Volontariato Ridò
- Banco per la famiglia Madre Teresa di Calcutta
- Fondazione Casa della Comunità

Precisato che, come indicato all'art. 6 del Comunicato 131/2019, l'amministrazione regionale si riserva di effettuare le opportune verifiche e controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autenticata della documentazione;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini previsti del comunicato regionale n. 68/2020;

Dato atto altresì che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di darne comunicazione ai soggetti interessati;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che al 15 settembre 2020 sono pervenute n. 19 domande, come da Allegato A) «Aggiornamento Elenco degli Enti Non Profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020: Domande presentate», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato B) «Aggiornamento Elenco degli Enti Non Profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020: Enti Iscritti», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatti salvi gli esiti delle verifiche e dei controlli che potranno essere disposti rispetto alle dichiarazioni rese;

3. di approvare l'Allegato C) «Aggiornamento Elenco degli Enti Non Profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020: Domande non ammesse all'iscrizione», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di attestare che presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;

6. di dare comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

La dirigente
Antonella Anna Sardi

Allegato A) Aggiornamento Elenco degli Enti Non Profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020: Domande Presentate

ID Domanda	ENTE	SEDE	PROVINCIA	DATA DI PRESENTAZIONE	N. PROTOCOLLO	TIPOLOGIA DI RICHIESTA PRESENTATA	FORMA DI ISCRIZIONE RICHIESTA
1	Tempo libero Società cooperativa sociale Onlus	BRESCIA	BS	17/01/2020	U1.2020.0000648	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
2	Associazione Pianzola Olivelli Onlus	CILAVEGNA	PV	23/01/2020	U1.2020.0000996	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
3	Croce Rossa Italiana - Comitato dell'area Sud Milanese ODV	OPERA	MI	29/01/2020	U1.2020.0001293	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
4	Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus	MUGGIO'	MB	05/02/2020	U1.2020.0001667	Rinnovo Iscrizione III Livello	Singola
5	Banco di Solidarietà di Como - ODV	COMO	CO	05/02/2020	U1.2020.0001701	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
6	Organizzazione di Volontariato Maremosso E.T.S.	BRESCIA	BS	05/02/2020	U1.2020.0001724	Rinnovo Iscrizione II Livello	Singola
7	Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano	MILANO	MI	07/02/2020	U1 220.000.1876	Nuova richiesta di iscrizione I Livello	Singola
				15/09/2020	U1.2020.0014831	Nuova richiesta di iscrizione I Livello	Singola

ID Domanda	ENTE	SEDE	PROVINCIA	DATA DI PRESENTAZIONE	N. PROTOCOLLO	TIPOLOGIA DI RICHIESTA PRESENTATA	FORMA DI ISCRIZIONE RICHIESTA
8	Associazione Progetto insieme	LODI	LO	07/02/2020	U1.2020.000.1887	Rinnovo Iscrizione II Livello	Associata: 01-Famiglia Nuova Società Cooperativa Onlus, Lodi 02 -Microcosmi Società Cooperativa Sociale, Lodi
9	Sol.Co Sondrio "Solidarietà e cooperazione" - Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale	SONDRIO	SO	07/02/2020	U1.2020.000.1891	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
10	Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane	VARESE	VA	10/02/2020	U1.2020.0002009	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
11	Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus	MILANO	MI	10/02/2020	U1.2020.0002024	Rinnovo Iscrizione III Livello	Associata: 01 - Fondazione Opera Caritas San Martino, Brescia 02 - Fondazione Emmaus onlus, Lodi 03 - Associazione Diakonia Onlus, Bergamo 04 - Fondazione Caritas Don Angelo Madeo onlus, Crema 05- Fondazione Abramo onlus, Mantova 06 - Agape onlus, Pavia
12	MT25 Onlus Organizzazione di Volontariato	BERGAMO	BS	10/02/2020	U1.2020.0002029	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
13	Organizzazione di Volontariato Ridò	BERGAMO	BG	10/02/2020	U1.2020.000.1945	Nuova richiesta iscrizione I Livello	Singola

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

ID Domanda	ENTE	SEDE	PROVINCIA	DATA DI PRESENTAZIONE	N. PROTOCOLLO	TIPOLOGIA DI RICHIESTA PRESENTATA	FORMA DI ISCRIZIONE RICHIESTA
14	Associazione di Promozione Sociale La Rotonda	BARANZATE	MI	10/02/2020	U1.2020.000.1955	Nuova richiesta iscrizione I Livello	Singola
				09/08/2020	U1.2020.0013308	Nuova richiesta iscrizione I Livello	Singola
15	Casa del Volontariato	MONZA	MB	10/02/2020	U1.2020.000.2014	Rinnovo Iscrizione I Livello	Associata: 01. Anteas Brianza 02. Auser Filo d'Argento Monza Onlus 03. Lambro Società Cooperativa Onlus 04. Croce Rossa Italiana Comitato di Monza OdV
				15/09/2020	U1.2020.0014827	Rinnovo Iscrizione I Livello	
16	Fondazione Progetto Arca Onlus	MILANO	MI	10/02/2020	U1.2020.000.2023	Rinnovo Iscrizione I Livello	Singola
				15/09/2020	U1.2020.00014896	Nuova richiesta II Livello	Singola
17	Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta	GALLARATE	VA	10/02/2020	U1.2020.000.2030	Nuova richiesta I Livello	Singola
18	Namastè Società Cooperativa Sociale	BERGAMO	BG	01/09/2020	U1.2020.0014136	Nuova richiesta I Livello	Singola
19	Fondazione Casa della Comunità	LODI	LO	15/09/2020	U1.2020.0014826	Nuova richiesta I Livello	Singola

Allegato B) Aggiornamento Elenco degli Enti Non Profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020: Enti Iscritti

ID Domanda	ENTE	SEDE	PROVINCIA	ENTI ASSOCIATI	Livello Riconosciuto a seguito di istruttoria	Precedenti Iscrizioni
1	Tempo libero Società cooperativa sociale Onlus	BRESCIA	BS		1	DDUO N. 2425 del 23/02/2018 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
2	Associazione Pianzola Olivelli Onlus	CILAVEGNA	PV		1	DDUO N. 9048 del 21/06/2019
3	Croce Rossa Italiana - Comitato dell'area Sud Milanese ODV	OPERA	MI		1	DDUO N. 2425 del 23/02/2018 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
4	Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus	MUGGIO'	MB		3	DDUO N. 12415 del 11/10/2017 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
5	Banco di Solidarietà di Como - ODV	COMO	CO		1	DDUO N. 12415 del 11/10/2017 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
6	Organizzazione di Volontariato Maremosso E.T.S.	BRESCIA	BS		2	DDUO N. 2425 del 23/02/2018 (I livello) DDUO N. 9048 del 21/06/2019 (II livello)
7	Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano	MILANO	MI		1	
8	Associazione Progetto insieme	LODI	LO	Associata con: 01-Famiglia Nuova Società Cooperativa Onlus, Lodi 02 -Microcosmi Società Cooperativa Sociale, Lodi	2	DDUO N. 12415 del 11/10/2017 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
9	Sol.Co Sondrio "Solidarietà e cooperazione" - Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale	SONDRIO	SO		1	DDUO N. 12415 del 11/10/2017 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
10	Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane	VARESE	VA		1	DDUO N. 2425 del 23/02/2018 DDUO N. 9048 del 21/06/2019

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

ID Domanda	ENTE	SEDE	PROVINCIA	ENTI ASSOCIATI	Livello Riconosciuto a seguito di istruttoria	Precedenti Iscrizioni
11	Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus	MILANO	MI	Associata con 01 - Fondazione Opera Caritas San Martino, Brescia 02 - Fondazione Emmaus onlus, Lodi 03 - Associazione Diakonia Onlus, Bergamo 04 - Fondazione Caritas Don Angelo Madeo onlus, Crema 05- Fondazione Abramo onlus, Mantova 06 - Agape onlus, Pavia	3	DDUO N. 12415 del 11/10/2017 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
12	MT25 Onlus Organizzazione di Volontariato	BERGAMO	BS		1	DDUO N. 2425 del 23/02/2018 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
14	Associazione di Promozione Sociale La Rotonda	BARANZATE	MI		1	
15	Casa del Volontariato	MONZA	MB	Associata: 01. Anteas Brianza 02. Auser Filo d'Argento Monza Onlus 03.Lambro Società Cooperativa Onlus	1	DDUO N. 12415 del 11/10/2017 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
16	Fondazione Progetto Arca Onlus	MILANO	MI		1	DDUO N. 2425 del 23/02/2018 DDUO N. 9048 del 21/06/2019
18	Namastè Società Cooperativa Sociale	BERGAMO	BG		1	

Allegato C) Aggiornamento Elenco degli Enti Non Profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2020: Domande non ammesse all'iscrizione

ID Domanda	ENTE	SEDE	PROVINCIA	MOTIVAZIONE NON ISCRIZIONE ALL'ELENCO ANNO 2020 IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA
13	Organizzazione di Volontariato Ridò	BERGAMO	BG	Assenza requisito operatività sul territorio lombardo da almeno tre anni
17	Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta	GALLARATE	VA	Non valutabili i requisiti relativi alla copertura territoriale e all'esperienza triennale
19	Fondazione Casa della Comunità	LODI	LO	Assenza requisito operatività sul territorio lombardo da almeno tre anni

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s. 19 novembre 2020 - n. 14143
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato direttivo nella procedura scritta conclusa il 20 luglio 2020 relativamente al progetto ID. 1569821, acronimo Reaction, finanziato a valere sul secondo avviso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;
- il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012»;
- il decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 «Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici»;
- la d.g.r. del 5 settembre 2014 n. X/2335 relativa alla presa d'atto della comunicazione del Presidente Maroni, di concerto con l'assessore Garavaglia, avente oggetto: «Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020» - approvato dal Comitato di Sorveglianza del 10 settembre 2014;
- la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);
- la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma e all'approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;
- le d.g.r.n. 5302 del 13 giugno 2016, d.g.r.n. 6229 del 20 febbraio 2017, d.g.r.n. 396 del 2 agosto 2018, d.d.g. n. 14006 del 2 ottobre 2018, d.g.r.n. 802 del 19 novembre 2018, d.g.r.n. 885 del 26 novembre 2018, d.g.r.n. 887 del 26 novembre 2018, d.g.r.n. 1408 del 25 marzo 2019, d.g.r.n. 2096 del 9 settembre 2019, d.g.r.n. 2299 del 28 ottobre 2019, d.g.r.n. 3091 del 5 maggio 2020, d.g.r.n. 3384 del 20 luglio 2020, d.g.r.n. 3511 del 5 agosto 2020 e d.g.r.n. 3750 del 30 ottobre 2020 con le quali sono stati istituiti ed in seguito rimodulati i capitoli di entrata e di spesa necessari allo stanziamento delle risorse del Programma;
- il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertate le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa

e fino a concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;

- la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui l'Autorità di Audit del Programma ha inviato il parere e la relazione di conformità favorevoli alla designazione dell'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del Programma;
- il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario Generale di Regione Lombardia di Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera;
- il decreto dell'Autorità di Gestione (di seguito, AdG) n. 1667 del 9 marzo 2016 e il decreto dell'AdG n. 4200 del 12 maggio 2016 con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di Sorveglianza e ad individuare i nominativi dei membri del Comitato di Sorveglianza, così come designati dai soggetti italiani e svizzeri a ciò deputati; in seguito, con i decreti dell'AdG n. 13489 del 19 dicembre 2016, n. 5270 del 11 maggio 2017, n. 6996 del 14 giugno 2017, n. 15324 del 1 dicembre 2017, n. 16212 del 15 dicembre 2017, n. 6302 del 7 maggio 2018, n. 9160 del 22 giugno 2018, n. 9873 del 6 luglio 2018, n. 10706 del 23 luglio 2018, n. 717 del 22 gennaio 2019, n. 3448 del 14 marzo 2019, n. 8508 del 13 giugno 2019, n. 11995 del 12 agosto 2019, n. 19002 del 20 dicembre 2019, n. 1011 del 30 gennaio 2020, n. 1705 del 13 febbraio 2020, n. 4207 del 6 aprile 2020, n. 4269 del 7 aprile 2020, n. 8684 del 20 luglio 2020, n. 9785 del 12 agosto 2020 e n. 13083 del 2 novembre 2020 è stato aggiornato il sopra richiamato decreto n. 4200 del 12 maggio 2016, provvedendo alle sostituzioni e alle correzioni dei nominativi resesi nel frattempo necessarie a seguito di specifiche comunicazioni dei soggetti italiani e svizzeri a ciò preposti;
- il decreto dell'AdG n. 5650 del 16 giugno 2016 di presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 25 maggio 2016, nell'ambito del quale è stato approvato il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, che prevede, fra le altre cose:
 - all'art. 4, primo comma, punto 2, che il Comitato di Sorveglianza esamina eventuali problemi significativi riscontrati e propone misure atte alla loro risoluzione;
 - all'art. 5, primo comma, che al Comitato Direttivo viene demandata la valutazione delle proposte progettuali, in applicazione delle modalità e dei criteri stabiliti dallo stesso Comitato di Sorveglianza, e l'approvazione della graduatoria di finanziamento;
 - all'art. 5, secondo comma, che nel caso in cui il Comitato Direttivo non raggiunga il consenso sull'approvazione della graduatoria per la selezione dei progetti, di tale decisione viene investito il Comitato di Sorveglianza;
- i decreti n. 12790 del 1 dicembre 2016, n. 4417 del 18 aprile 2017, n. 11777 del 28 settembre 2017, n. 15309 del 1 dicembre 2017, n. 5087 del 10 aprile 2018, n. 714 del 22 gennaio 2019, n. 3452 del 14 marzo 2019, n. 11992 del 12 agosto 2019, n. 4267 del 7 aprile 2020, n. 6209 del 26 maggio 2020, n. 8683 del 20 luglio 2020 e n. 11775 del 7 ottobre 2020 con i quali è stato costituito e in seguito aggiornato il Segretariato Congiunto del Programma;
- i decreti n. 16892 del 22 dicembre 2017, n. 9708 del 3 luglio 2018, n. 4722 del 4 aprile 2019, n. 19110 del 23 dicembre 2019 e n. 6448 del 3 giugno 2020 con cui l'AdG ha approvato e aggiornato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
- il decreto dell'AdG n. 9248 del 25 giugno 2019 di presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma, nella seduta del 24 gennaio 2019, con il quale, approvati i documenti a tal fine predisposti, si è provveduto all'apertura del secondo Avviso del Programma, con una dotazione finanziaria complessiva ammontante alla totalità della dotazione residua disponibile sugli Assi 3, 4 e 5 (al netto dello spostamento dall'Asse 5 ad Asse 2 richiesto alla Commissione Europea, come dettagliati in premessa), di cui € 17.518.755,88 per parte italiana e CHF 9.945.528,00, dettagliandoli per Asse, e disponendo che i termini di presentazione delle proposte dalle ore 12.00 di mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 12.00 di giovedì 31 ottobre 2019 mediante l'esclusivo utilizzo del Sistema informativo SiAge;
- il decreto dell'AdG n. 7636 del 29 giugno 2020 di presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo il 4 giugno 2020 e di approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle n. 22 proposte progettuali presentate sugli Assi 3, 4 e 5 a valere sul Secondo Avviso pubblico e in particolare:

- n. 21 proposte progettuali ammissibili (specificate nell'allegato 2 del suddetto decreto n. 7636/2020);
 - n. 1 proposta progettuale non ammissibile (specificata nell'allegato 3 del suddetto decreto n. 7636/2020);
 - n. 7 proposte progettuali escluse dal finanziamento per punteggio fase strategica e/o operativa inferiore alla soglia minima necessaria (specificate nell'allegato 4 del suddetto decreto n. 7636/2020);
 - n. 14 progetti ammessi e finanziabili (specificati nell'allegato 5 al suddetto decreto n. 7636/2020) demandando a successivi atti dell'Autorità di Gestione del Programma l'impegno delle risorse a favore dei capofila italiani dei n. 14 progetti ammessi e finanziabili;
- il decreto dell'AdG n. 13546 del 9 novembre 2020 con il quale si è proceduto ad integrare e aggiornare il suddetto decreto n. 7636/2020 prendendo atto;
- delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo nella seduta del 26 ottobre 2020 e nella procedura scritta terminata il 9 novembre 2020, consistenti in modifiche di partenariato e

- finanziarie dei progetti id. 1518338, acronimo AUTISMO, id. 1569849, acronimo ACCORDIAMOCI, id. 1569821, acronimo REACTION, e id. 1510020, acronimo C4C - City for Care;
- della rinuncia al contributo concesso e conseguente decadenza e non più finanziabilità del progetto id. 1584229, acronimo IRON PACT;

Preso atto che il Comitato Direttivo, nella procedura scritta aperta il 10 luglio 2020 e terminata il 20 luglio 2020, ha approvato all'unanimità le seguenti modifiche progettuali, riportate anche nell'Allegato 1 al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale:

- progetto id. 1569821, acronimo REACTION successivamente all'approvazione del decreto n. 7636/2020, il Cantone Ticino, con nota di posta elettronica del 9 luglio 2020, ha comunicato la propria decisione di assegnare a tale progetto un contributo cantonale pari a CHF 60.000,00. Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così modificato:

Progetto id. 1569821, acronimo REACTION - piano finanziario precedente							
ASSE	ACRONIMO	ID PRATICA	PARTNER	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE DI PROGETTO APPROVATO	%(INTENSITA' di contributo)
ASSE 4	REACTION	1569821	Università del Piemonte Orientale - Vercelli	€ 105.777,32	€ 0,00	€ 105.777,32	100,00%
			Azienda Sanitaria Locale Vercelli	€ 140.087,40	€ 0,00	€ 140.087,40	100,00%
			Azienda Sanitaria Locale Novara	€ 162.019,36	€ 0,00	€ 162.019,36	100,00%
			Università degli Studi di Torino - Torino	€ 60.865,47	€ 0,00	€ 60.865,47	100,00%
			ALVAD - Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio - Locarno (TI)	CHF 0,00	CHF 181.891,00	CHF 181.891,00	0,00%
			Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI)	0,00	0,00	0,00	

Progetto id. 1569821, acronimo REACTION - piano finanziario modificato							
ASSE	ACRONIMO	ID PRATICA	PARTNER	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE DI PROGETTO APPROVATO	%(INTENSITA' di contributo)
ASSE 4	REACTION	1569821	Università del Piemonte Orientale - Vercelli	€ 105.777,32	€ 0,00	€ 105.777,32	100,00%
			Azienda Sanitaria Locale Vercelli	€ 140.087,40	€ 0,00	€ 140.087,40	100,00%
			Azienda Sanitaria Locale Novara	€ 162.019,36	€ 0,00	€ 162.019,36	100,00%
			Università degli Studi di Torino - Torino	€ 60.865,47	€ 0,00	€ 60.865,47	100,00%
			ALVAD - Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio - Locarno (TI)	CHF 60.000,00	CHF 181.891,00	CHF 241.891,00	24,80%
			Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI)	0,00	0,00	0,00	

Ritenuto che, al fine di semplificare e rendere maggiormente fruibile l'elenco dei progetti, completo delle compagini e dei dati finanziari aggiornati, è opportuno integrare in un'unica tabella onnicomprensiva tutti i progetti approvati sul secondo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,) aggiornando con le modifiche sopra descritte l'Allegato 5 del decreto n. 7636 del 29 giugno 2020;

Verificato che:

- ai sensi del Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 sopra citato, l'AdG del Programma, quale soggetto concedente, è tenuta a inserire, tramite apposita procedura informatica, nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato i dati relativi all'aiuto prima della concessione dello stesso, nonché ad indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nei provvedimenti di concessione;
- nessuno dei beneficiari delle modifiche progettuali sopra elencate rientra nelle previsioni del sopra richiamato Decreto M.I.S.E. e, pertanto, non è necessario provvedere all'aggiornamento delle informazioni già inserite all'approvazione del decreto n. 7636/2020 richieste nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) e che, di conseguenza, relativamente ai soggetti in aiuto, non sono stati rilasciati ulteriori appositi codici concessione R.N.A. - C.O.R. o C.O.VAR.;
- al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa, i suddetti codici riportati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono i medesimi già riportati nell'Allegato 5 al sopra richiamato de-

creto n. 7636/2020;

Preso atto che i capitoli del bilancio regionale appositamente istituiti e rimodulati con la d.g.r. n. 5302 del 13 giugno 2016, d.g.r. n. 6229 del 20 febbraio 2017, d.g.r. n. 396 del 2 agosto 2018, d.d.g. n. 14006 del 2 ottobre 2018, d.g.r. n. 802 del 19 novembre 2018, d.g.r. n. 885 del 26 novembre 2018, d.g.r. n. 887 del 26 novembre 2018, d.g.r. n. 1408 del 25 marzo 2019, d.g.r. n. 2096 del 9 settembre 2019, d.g.r. n. 2299 del 28 ottobre 2019, d.g.r. n. 3091 del 5 maggio 2020, d.g.r. n. 3384 del 20 luglio 2020, d.g.r. n. 3511 del 5 agosto 2020 e d.g.r. n. 3750 del 30 ottobre 2020, presentano la necessaria disponibilità;

Sottolineato che l'obbligazione giuridica nei confronti dei beneficiari di progetto non sorge all'approvazione del presente atto, bensì soltanto all'avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra i capofila italiani di progetto e l'AdG del Programma, il cui modello è stato approvato con il sopra richiamato decreto n. 9248/2019;

Dato atto che gli impegni contabili per ciascun progetto saranno assunti dall'AdG del Programma, con propri atti, successivi all'esito delle verifiche propedeutiche alla firma delle Convenzioni con i capofila italiani di progetto;

Attestato che il presente provvedimento rispetta i termini procedurali definiti dalla normativa nazionale ed europea, nonché dalle modalità per lo svolgimento, la gestione e l'attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, dai documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo) e, in particolare, dal *Secondo Avviso pubblico*

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 26 novembre 2020

per la presentazione dei progetti e dall'Allegato 12 al decreto n. 9248/2019 (Metodologia e criteri di selezione);

Stabilito inoltre, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito del Programma <http://interreg-italiasvizzera.eu>;

Stabilito altresì che si procederà alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 (se necessario) nonché sul sito del Programma <http://interreg-italiasvizzera.eu> secondo quanto disposto dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII;

Dato atto che ai fini dell'emanazione del presente decreto e dei relativi allegati sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successivo regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura di regione Lombardia;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. n. 3990 del 4 agosto 2015 («XIII Provvedimento Organizzativo 2015») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera alla Struttura «Cooperazione Territoriale Europea» della U.O. «Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale» della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni esterne, internazionali e comunicazione», con decorrenza dal 15 settembre 2015;
- la d.g.r. n. 4933 del 14 marzo 2016 («II Provvedimento Organizzativo 2016») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Svizzera alla Struttura «Autorità di gestione del Programma di cooperazione Italia-Svizzera» della U.O. «Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale» della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione», con decorrenza dal 15 marzo 2016;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 («II Provvedimento Organizzativo 2018») con la quale la Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia-Svizzera è stata assegnata alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 («IV Provvedimento Organizzativo 2018») con la quale la Struttura «Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera» è stata ridenominata nel seguente modo: «Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni»;
- la d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 («V Provvedimento Organizzativo 2018») con la quale per la Struttura «Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni» viene confermata l'assegnazione alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e ne viene prorogato il relativo incarico dirigenziale ad Enzo Galbiati per 3 anni a partire dal 15 settembre 2018;
- la d.g.r. n. 1574 del 19 aprile 2019 («III Provvedimento Organizzativo 2019») con la quale è stata disposta la ridenominazione della Struttura Autorità di Gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti con la Confederazione Elvetica ed i cantoni in Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, senza variazione dell'incarico in essere;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo nella procedura scritta aperta il 10 luglio 2020 e terminata il 20 luglio 2020, riportate nell'Allegato 1 al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, relativamente alle modifiche al progetto id. 1569821, acronimo REACTION, descritte in narrativa;

3. di approvare conseguentemente il nuovo piano finanziario del progetto 2. id. 1569821, acronimo REACTION, modificato come descritto in narrativa;

4. di approvare - quale parte integrante del presente provvedimento ed a modifica dell'Allegato 4 del decreto n. 13546 del 09 novembre 2020 - l'Allegato 2 - Elenco onnicomprensivo dei

progetti approvati relativamente al secondo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;

5. di dare atto che ai fini dell'emanazione del presente decreto e dei relativi allegati sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito del Programma <http://www.interreg-italiasvizzera.eu>;

L'autorità di gestione del
programma di cooperazione
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
Il dirigente
Enzo Galbiati

_____ • _____

Secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
(decreto n. 9248 del 25 giugno 2019)

Allegato 4 - Elenco n. 13 progetti ammessi e finanziabili + 1 decaduto dal finanziamento a seguito di rinuncia del capofila italiano

ASSE	ACRONIMO	ID PRATICA	DETTAGLIO PUNTEGGIO VALUTAZIONE				Etilo Istituzionale	DETTAGLIO PARTNER		DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO ITALIA				DATI FINANZIARI APPROVATI ITALIA				DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO SVIZZERA				DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO APPROVATO SVIZZERA							
			Valutazione Strategica	Valutazione Operativa	Complessiva	Ammissibile e finanziata		PARTNER	CODICE CAR	CODICE COA	CONTRIBUTO RICHIESTO	AUTOFINANZIAMENTO RESERVO IN DOMANDA	BUDGET TOTALE DI PROGETTO	% (INTENSITA' di contributo)	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE DI PROGETTO APPROVATO	% (INTENSITA' di contributo)	FINANZIAMENTO CANTONALE	FINANZIAMENTO FEDERALE	CONTRIBUTO RICHIESTO	AUTOFINANZIAMENTO RESERVO IN DOMANDA	BUDGET TOTALE	% (INTENSITA' di contributo)	FINANZIAMENTO CANTONALE	FINANZIAMENTO FEDERALE	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE APPROVATO
ASSE 4	REACTION	1569821	112,00	26,90	138,90	Ammissibile e finanziata	Università del Piemonte Orientale - Vercelli	n.p.	n.p.	€ 105.777,32	€ 0,00	€ 105.777,32	100,00%	€ 105.777,32	€ 0,00	€ 105.777,32	100,00%												
ASSE 4	REACTION	1569821	112,00	26,90	138,90	Ammissibile e finanziata	Azienda Sanitaria Locale Vercelli	n.p.	n.p.	€ 140.087,40	€ 0,00	€ 140.087,40	100,00%	€ 140.087,40	€ 0,00	€ 140.087,40	100,00%												
ASSE 4	REACTION	1569821	112,00	26,90	138,90	Ammissibile e finanziata	Azienda Sanitaria Locale Novara	n.p.	n.p.	€ 162.019,36	€ 0,00	€ 162.019,36	100,00%	€ 162.019,36	€ 0,00	€ 162.019,36	100,00%												
ASSE 4	REACTION	1569821	112,00	26,90	138,90	Ammissibile e finanziata	Università degli Studi di Torino - Torino	n.p.	n.p.	€ 60.865,47	€ 0,00	€ 60.865,47	100,00%	€ 60.865,47	€ 0,00	€ 60.865,47	100,00%												
ASSE 4	REACTION	1569821	112,00	26,90	138,90	Ammissibile e finanziata	ALVAD - Associazione Locarnese e Valmagagne di Assistenza e cura a Domicilio - Locarno (TI)	n.p.	n.p.									CHF 90.945,65	CHF 90.945,65	CHF 181.891,30	CHF 181.891,30	CHF 363.782,60	50,00%	CHF 60.000,00	CHF 0,00	CHF 60.000,00	CHF 181.891,00	CHF 241.891,00	24,80%
ASSE 4	REACTION	1569821	112,00	26,90	138,90	Ammissibile e finanziata	Scienze Universitarie Professionali della Svizzera Italiana - Morano (TI)	n.p.	n.p.									CHF 90.945,65	CHF 90.945,65	CHF 181.891,30	CHF 181.891,30	CHF 363.782,60	50,00%	CHF 60.000,00	CHF 0,00	CHF 60.000,00	CHF 181.891,00	CHF 241.891,00	24,80%

